



Consiglio regionale della Calabria

NONO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2012

**Area Funzionale 3 “Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa”
SERVIZIO LEGISLATIVO**

REGGIO CALABRIA, GIUGNO 2013

**La pubblicazione è stata curata dal
Servizio legislativo
Area Funzionale 3
del Consiglio regionale della Calabria**

**Dirigente
Sergio Lazzarino**

**P.O.
Beatrice Tortorella**

**Hanno collaborato alla redazione
Rosanna Imbrogno, Annamaria Ferrara, Francesca Marcianò,
Antonella Causini, Miriam D'Ottavio,
Grazia Iannò, Stefania Surace,
Teresa De Stefano, Stella Cara,
Mariangela Scaramozzino e Domenico Vadicamo**

**Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale
www.consiglioregionale.calabria.it/urp/download.as**

INDICE

INTRODUZIONE

» pag. 7

PARTE PRIMA

La produzione legislativa nell'anno 2012

1 - LE LEGGI

» pag.10

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

» pag. 10

1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

» pag. 11

1.3 Attività legislativa per proponente

» pag. 13

1.4 Durata dell'iter legislativo

» pag. 14

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

» pag. 15

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa,
tipologia normativa e tecnica redazionale

» pag. 17

1.6.1 La fonte giuridica della potestà

» pag. 17

1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione

» pag. 18

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

» pag. 20

1.7 La classificazione per macrosettore

» pag. 21

1.8 Le singole leggi

» pag. 25

PARTE SECONDA

La produzione regolamentare nell'anno 2012

2 - I REGOLAMENTI	» pag. 102
2.1 Dimensione fisica della regolamentazione	» pag. 103
2.2 Classificazione per macrosettore	» pag. 103
2.3 I singoli regolamenti	» pag. 104

PARTE TERZA

L'iniziativa legislativa nell'anno 2012

3 - LE PROPOSTE DI LEGGE. I dati del 2012	» pag. 115
3.1 Il numero	» pag. 115
3.2 La ripartizione per proponente	» pag. 115
3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale	» pag. 118
3.4 La classificazione per macrosettore	» pag. 122
3.5 La classificazione per Commissione	» pag. 123
3.6 L'esito delle proposte di legge	» pag. 124
3.7 Il tasso di successo	» pag. 126

PARTE QUARTA

L'attività istituzionale

4 - L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea	» pag. 129
4.1 Le Commissioni permanenti	» pag. 129
4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna	» pag. 130
4.2 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo	» pag. 134

PARTE QUINTA

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

5 - Il controllo	» pag. 136
5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)	» pag. 136
5.1.1 Le interrogazioni	» pag. 136
5.1.2 Le interpellanze	» pag. 139
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)	» pag. 140
5.2.1 Le mozioni	» pag. 140
5.2.2 Gli ordini del giorno	» pag. 142
5.3 I rapporti Giunta – Consiglio	» pag. 144

PARTE SESTA

Il contenzioso costituzionale nell'anno 2012

6 - Premessa	» pag. 152
6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria	» pag. 153
6.1.1 <i>Ricorso n. 27/2012</i>	» pag. 154
6.1.2 <i>Ricorso n. 41/2012</i>	» pag. 155
6.1.3 <i>Ricorso n. 52/2012</i>	» pag. 159
6.1.4 <i>Ricorso n. 69/2012</i>	» pag. 161
6.1.5 <i>Ricorso n. 109/2012</i>	» pag. 162
6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato	» pag. 163
6.2.1 <i>Ricorso n. 169/2012</i>	» pag. 163
6.3 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa del Governo	» pag. 166
6.3.1 <i>sentenza n. 34/2012</i>	» pag. 166
6.3.2 <i>sentenza n. 35/2012</i>	» pag. 167
6.3.3 <i>sentenza n. 131/2012</i>	» pag. 168

6.3.4 sentenza n. 214/2012	» pag. 170
6.3.5 sentenza n. 231/2012	» pag. 171
6.4 I ricorsi in via incidentale	» pag. 172
6.5 Le pronunce della Corte sui ricorsi di iniziativa regionale	» pag. 173
6.5.1 sentenza n. 198/2012	» pag. 173

INTRODUZIONE

In linea con l'impegno che il Consiglio regionale porta avanti sul terreno della trasparenza, il nono rapporto sulla legislazione regionale, come, d'altronde, le precedenti edizioni, vuole costituire, tra l'altro, un'occasione di comunicazione della realtà regionale e dei suoi processi decisionali, rivolta ai cittadini calabresi, nell'intento di avvicinarli il più possibile al procedimento legislativo, visto che, nella maggior parte dei casi, sono proprio loro i principali destinatari delle norme regionali.

Infatti, lo strumento più immediato per dialogare con i cittadini è la comunicazione e l'obiettivo di questa pubblicazione è, appunto, il consolidamento di un canale di informazione sociale che fornisca un quadro, il più possibile esaustivo, degli aspetti formali e sostanziali inerenti la normazione regionale.

In quanto rivolto non soltanto alla vasta platea di soggetti istituzionali, ma anche a tutti i cittadini, il Rapporto è stato redatto opportunamente utilizzando un linguaggio semplice e non eccessivamente specialistico, mentre, per consentirne l'agevole e immediata consultazione pubblica, esso è reso disponibile *on line*, sul sito ufficiale del Consiglio regionale.

Il presente Rapporto assume come riferimento la legislazione regionale dell'anno 2012.

Secondo uno schema ormai consolidato in tutte le Regioni, esso, articolandosi in sei parti, a loro volta suddivise in paragrafi, riporta i dati relativi sia all'attività istituzionale del Consiglio, sia al contenzioso sulle leggi regionali, sia all'attività regolamentare dell'esecutivo, illustrandoli, per renderli maggiormente e diffusamente comprensibili, con tabelle e rappresentazioni grafiche.

In particolare:

- a) la prima parte riguarda la produzione legislativa, con la trattazione degli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione del 2012, avuto riguardo all'iniziativa e all'iter legislativo. Dopo aver fatto il punto sullo stato della legislazione, con riferimento alle leggi regionali vigenti e abrogate, si è compiuta una sintetica classificazione dell'intera produzione legislativa, individuando, innanzitutto, la potestà e, di seguito, analizzandola per tipologia di normazione, di tecnica redazionale e di macrosettore di materia.

Essa si conclude con la predisposizione delle schede sintetiche delle leggi approvate, riassuntive dell'iter e dei loro contenuti essenziali;

- b) la seconda parte prende in esame la produzione regolamentare regionale;
- c) la terza, dedicata all'iniziativa legislativa, dà conto del numero di proposte di legge presentate nell'anno 2012, rapportando tale dato al relativo tasso di successo, in termini di qualità e fattibilità, nonché alla distribuzione dei progetti di legge tra le Commissioni consiliari competenti per materia; il tutto, distinguendo per tipologia normativa, tecnica redazionale e macrosettore di riferimento;
- d) la quarta parte riporta i dati relativi all'attività istituzionale del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari permanenti e, inoltre, dell'attività della Conferenza dei Capigruppo;
- e) la quinta offre un quadro dei rapporti tra Consiglio e Giunta, in particolare, con riferimento agli strumenti del sindacato ispettivo e d'indirizzo politico;
- f) l'ultima parte, la sesta, dà conto dello stato procedurale del contenzioso costituzionale.

PARTE PRIMA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2012

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2012

1. LE LEGGI

Nel 2012 sono state approvate e promulgate 71 leggi, ben 20 in più rispetto all'anno 2011.

L'analisi dei dati rileva che, dal punto di vista quantitativo, i provvedimenti più numerosi continuano a essere quelli riconducibili alla tipologia della manutenzione normativa (34 leggi); seguono le leggi di settore (25 leggi), di bilancio (6 leggi) quelle provvedimento (4 leggi), e, infine, quelle intersettoriali (1 legge). La vera novità nella produzione legislativa del 2012 è l'approvazione di una legge statutaria (l.r. 34/2012).

Risulta confermato il trend in materia di bilancio che quest'anno, come il precedente, si attesta al 10% circa dell'intera produzione.

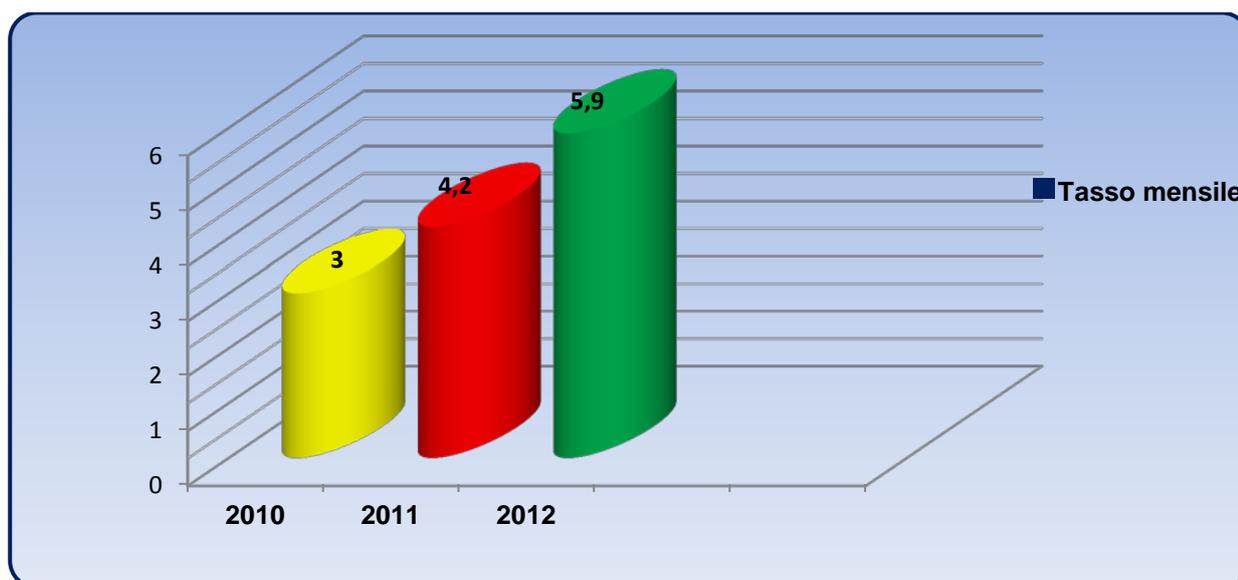
Altro rilievo attiene all'incremento dell'attività legislativa nel settore della manutenzione normativa, finalizzata, da un lato, al riordino di una specifica materia, dall'altro, a prevenire il giudizio della Consulta.

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

I dati rilevati nel 2012 segnalano, come si è evidenziato nel paragrafo precedente, un significativo aumento dell'attività di produzione legislativa, che è direttamente proporzionale a quello del tasso mensile di legislazione, inteso come il numero delle leggi approvate dall'Assemblea in un'unità di tempo determinata.

L'attività di legiferazione svolta su base mensile risulta essere, per l'anno 2012, di 5,9 leggi al mese, quasi il 50% in più rispetto all'anno precedente e addirittura il doppio rispetto all'anno 2010, per come risulta nel grafico 1.

Graf. 1 – Tasso mensile di legislazione



1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle che seguono riportano un'analisi quantitativa della produzione legislativa regionale, riferendo il dato esclusivamente numerico delle dimensioni delle leggi approvate nel 2012, a mezzo dell'utilizzo di tre indicatori: il numero degli articoli, quello dei commi e, infine, quello dei caratteri di ogni singola legge.

Per quanto riguarda la caratura di ciascuna legge rispetto alla loro dimensione fisica, si conferma, anche per l'anno 2012, la tendenza del biennio precedente a una produzione legislativa di micro - normazione, con leggi, soprattutto di iniziativa consiliare (35 leggi), ma anche di Giunta (1 legge) e 1 di iniziativa mista, composte da pochi articoli.

Le tabelle, indicanti pure il soggetto proponente, distribuiscono le leggi approvate secondo cinque classi di ampiezza riferite alla quantità di articoli, di commi e, infine, di caratteri.

Tab. 1 – Leggi 2012 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5 articoli	5	31,25	35	70	1	20	41	58
Da 6 a 10	3	18,75	10	20	-	-	13	18
Da 11 a 15	5	31,25	4	8	2	40	11	15
Da 16 a 20	2	12,50	-	-	-	-	2	3
Oltre 20 articoli	1	6,25	1	2	2	40	4	6
Totale	16	100	50	100	5	100	71	100

E' evidente come il legislatore regionale preferisca una normazione costituita da pochi articoli, utilizzando pure un ridotto numero di commi, come risulta anche dalla tabella 2. Infatti, la maggior parte delle leggi (41 su 71, pari al 58% circa dell'intera produzione legislativa annuale), si compongono di un numero minimo di articoli. Questo vale sia sul totale delle leggi di iniziativa della Giunta che del Consiglio, nelle proporzioni di 1/3 delle proposte di iniziativa della prima e, addirittura, di 2/3 delle proposte del secondo.

Tab. 2 – Leggi 2012 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10 commi	6	35	34	69,39	1	20	41	57,76
Da 11 a 20	2	12	8	16,33	-	-	10	14,08
Da 21 a 30	2	12	4	8,16	-	-	6	8,45
Da 31 a 40	3	18	2	4,08	-	-	5	7,04
Oltre 40 commi	4	23	1	2,04	4	80	9	12,67
Totale	17	100	49	100	5	100	71	100

Tab. 3 – Leggi 2012 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 5000 caratteri	5	29,41	39	79,59	1	20	45	63,38
Da 5001 a 10.000	3	17,65	6	12,25	-	-	9	12,67
Da 10.001 a 15.000	4	23,53	3	6,12	1	20	8	11,27
Da 15.001 a 20.000	2	11,76	-	-	-	-	2	2,82
Oltre 20.000 caratteri	3	17,65	1	2,04	3	60	7	9,86
Totale	17	100	49	100	5	100	71	100

Il dato precedentemente illustrato per la classe di ampiezza in articoli è confermato anche nel conteggio dei commi e dei caratteri che compongono le leggi. Anche in questo caso, infatti, la classe di ampiezza che si ripete con più frequenza è quella che raccoglie un'alta percentuale di leggi di piccole dimensioni (da 1 a 5 articoli e con un numero di commi e di caratteri molto limitato), mentre le leggi superiori a 20 articoli sono soltanto 4.

Rispetto al 2011, il 2012 trova nel soggetto proponente consigliare il propulsore dell'attività di produzione normativa. Esso dimostra la sua prolificità attraverso una legiferazione di consistenza minore rispetto a quella degli altri soggetti proponenti (Giunta e Misto), come risulta dalla tabella che segue.

Tab. 4 – Leggi 2012 dimensione media ponderata distinta per soggetto proponente

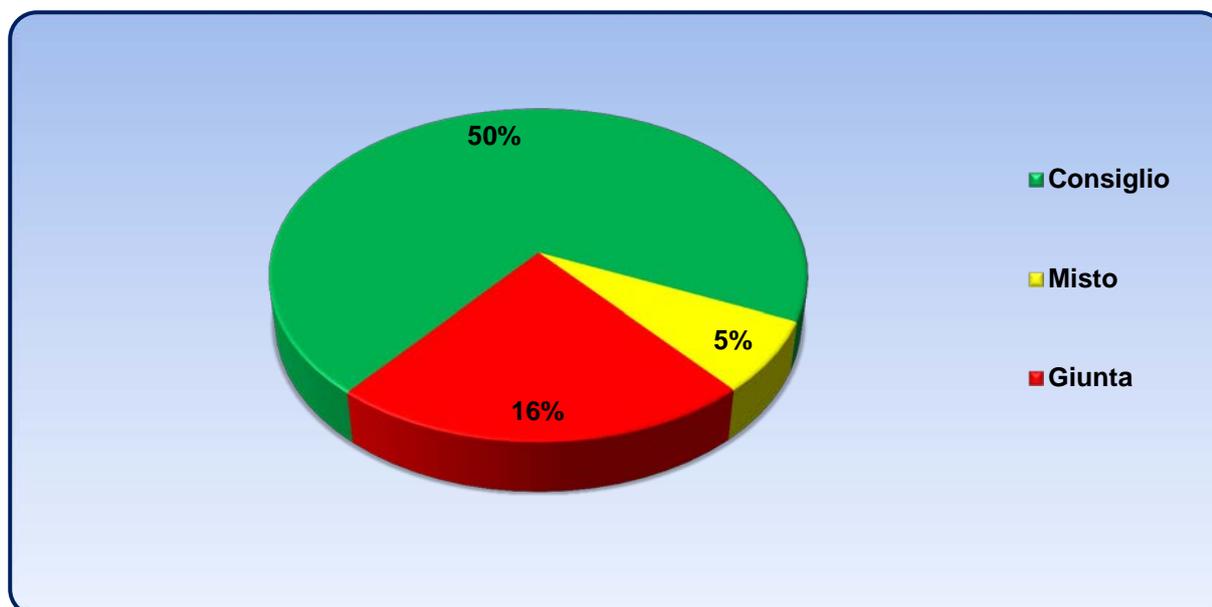
	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Media articoli	10	5	23	7
Media commi	10	11	70	15
Media caratteri	15.970	4.003	27.200	664

1.3 Attività legislativa per proponente

Nel successivo grafico 2, viene illustrata la produzione legislativa dell'anno 2012 sulla base dell'iniziativa; anche quest'anno, è confermata la tendenza del 2011, circa il maggior numero di leggi approvate su iniziativa del Consiglio (50 leggi) rispetto a quelle di iniziativa di Giunta (16 leggi).

In crescita, seppur con valore percentuale costante nell'ultimo biennio, l'iniziativa mista: essa, nel 2010, non ha proposto alcuna legge, nell'anno 2011, ne ha proposte 3 e, infine, nell'anno 2012, 5 leggi.

Graf. 2 – Attività legislativa anno 2012 per proponente



Con riferimento al contributo legislativo consiliare, la successiva tabella rileva il livello di aggregazione dei proponenti, ponendo in evidenza che il 66% proviene da un solo proponente, il 6% da gruppi di maggioranza e il 28% delle leggi approvate sono riconducibili all'iniziativa congiunta di maggioranza e opposizione il 22%; anche per il 2012, come per il 2011, mancano leggi approvate che provengano da un solo gruppo di opposizione o che siano scaturite dall'apporto congiunto dei Presidenti di Giunta e di Consiglio.

Tab. 5 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti Anno 2012

PROPONENTI	N. LEGGI	%
Un solo proponente	33	66
Solo gruppo di maggioranza	3	6
Solo gruppo di opposizione	-	-
Gruppo di maggioranza e di opposizione	14	28
Presidenti (Giunta - Consiglio)	-	-
Totale leggi di iniziativa consiliare	50	100%

N.B. : 4 leggi, precisamente la 45, la 48, la 60 e la 66 sono di incerta classificazione in quanto i proponenti sono consiglieri e Giunta regionale.

1.4 Durata dell'iter legislativo

Un dato importante per valutare le dinamiche e il rendimento del processo legislativo regionale è quello relativo alla durata dell'iter delle singole leggi, inteso come l'arco di tempo che va dal momento dell'assegnazione della proposta di legge alla Commissione competente fino a quello di approvazione da parte del Consiglio regionale.

Nell'anno 2012, la durata media dell'iter legislativo, attestatasi a 193 giorni, è più che triplicata rispetto al 2011 (61 giorni), mentre è confermata la tendenza dell'ultimo biennio circa la maggiore lunghezza dell'iter delle proposte consiliari rispetto a quelle di Giunta, come si evince nella successiva tabella 6.

Tab. 6 – Durata media iter legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno 2012	Media durata iter	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio	Iniziative Misto
	193	122	178	613

Le 71 leggi approvate nel 2012 sono state distribuite per classi di durata dell'iter complessivo. Si può notare come circa l'80% di esse, cioè 42 leggi, hanno avuto un iter di norma brevissimo, contenuto in 90 giorni, mentre, soltanto 2 leggi hanno avuto un iter di oltre 360 giorni; si conferma la tendenza delle leggi di iniziativa di Giunta a seguire un iter di breve durata, essendo del tutto escluso quello medio e lungo.

Tab. 7 – Distribuzione leggi 2012 per classi di durata iter complessivo

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	6	35	22	45	-	-	28	39
Da 31 a 90 giorni	2	12	6	12	-	-	8	11
Da 91 a 180 giorni	6	35	3	6	-	-	9	13
Da 181 a 360 giorni	2	12	7	14	1	20	10	14
Oltre 360 giorni	1	6	11	23	4	80	16	23
Totale	17	100	49	100	5	100	71	100

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

Dopo un triennio in cui l'esigenza della semplificazione è stato un obiettivo di primaria importanza per il legislatore, si segnala che, nel 2012, le leggi complessivamente abrogate dal 1971 raggiungono il numero di 595 (soltanto 7 in più rispetto all'anno 2011), in quanto non vi sono interventi abrogativi espressi di interesse leggi di ordine generale e sistematico come nell'anno 2010.

Interventi abrogativi e manutentivi di specifici articoli e commi sono, comunque, contenuti in vari provvedimenti normativi.

Complessivamente, dalla prima legislatura, risalente al 1971, al 31 dicembre 2012, sono state approvate dalla Regione Calabria 1267 leggi; con l'incremento del numero delle leggi dell'anno 2012, anche la media annua cresce all'attuale 29,17.

Tab. 8 – Leggi complessivamente approvate e media annua dal 1971 al 2012

LEGGI APPROVATE	1267
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	29,17

Con il massiccio sfolgimento derivato dall'abrogazione espressa di 102 leggi, nel 2010, e gli interventi operati nell'anno 2011 (588 leggi complessivamente abrogate dal 1971), nel 2012 il numero complessivo di leggi abrogate è di 595, mentre quello delle leggi in atto vigenti è di 601 (7 in meno rispetto all'anno 2011), per come risulta di seguito dalla tabella 9.

Tab. 9 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2011

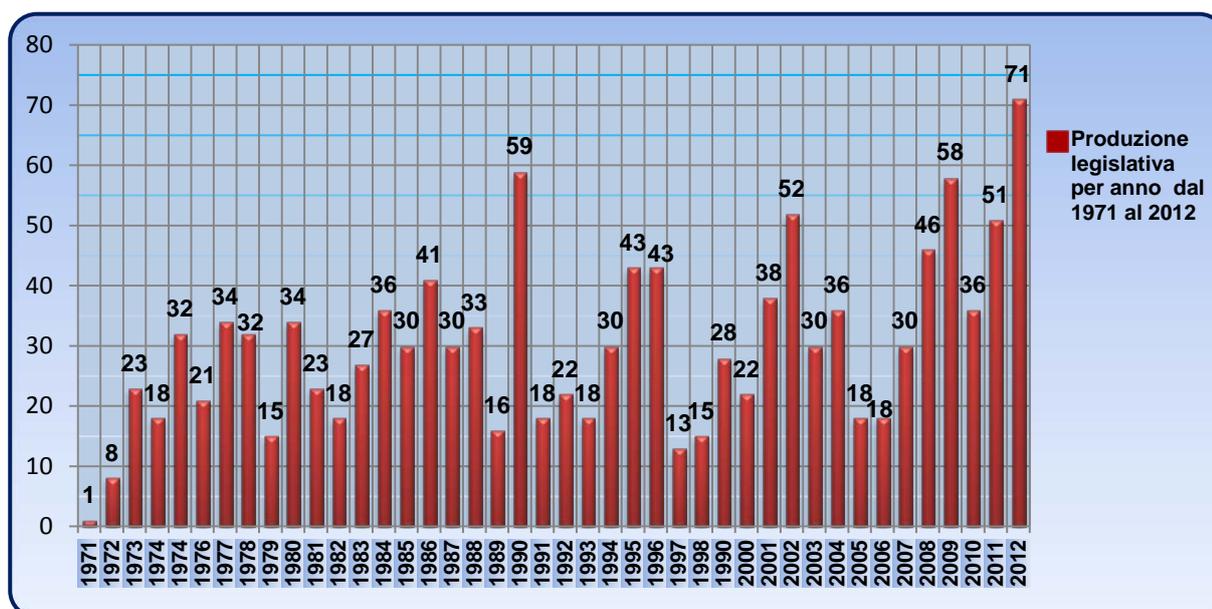
LEGGI PROMULGATE	1267
LEGGI ABROGATE	595
LEGGI VIGENTI	601

L'andamento annuale della produzione legislativa è riportato nella tabella 10 e nel successivo grafico 3, attraverso i quali si propone la ricostruzione storica delle leggi approvate a partire dal 1971, anno di inizio dell'esercizio della funzione legislativa regionale calabrese.

Tab. 10 – Produzione legislativa per anno dal 1971 al 2011

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1985	30	1999	28
1972	8	1986	41	2000	22
1973	23	1987	30	2001	38
1974	18	1988	33	2002	52
1975	32	1989	16	2003	30
1976	21	1990	59	2004	36
1977	34	1991	18	2005	18
1978	32	1992	22	2006	18
1979	15	1993	18	2007	30
1980	34	1994	30	2008	46
1981	23	1995	43	2009	58
1982	18	1996	43	2010	36
1983	27	1997	13	2011	51
1984	36	1998	15	2012	71

Graf. 3 - Andamento produzione legislativa per anno dal 1971 al 2012



Il 2012, con le sue 71 leggi, diventa l'anno di massima prolificità legislativa dalla nascita della Regione Calabria, lasciando il secondo posto all'anno 1990 con le sue 59 leggi approvate, cioè ben 12 in meno rispetto, appunto, e, addirittura, 20 in più rispetto al precedente anno 2011.

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Le 71 leggi approvate nel corso dell'anno 2011 sono state classificate sotto due diversi profili: la tipologia della normazione e la tecnica redazionale, al fine di misurarne il rilievo normativo e di rilevarne la forma tecnica.

Per entrambe le classificazioni sono state seguite le indicazioni della Camera dei deputati.

Prima di passare all'analisi delle due tipologie sopra menzionate, è opportuno esaminare la legislazione regionale sotto il profilo della potestà legislativa esercitata, concorrente o residuale, secondo la ripartizione della competenza legislativa Stato-Regioni prevista nell'art. 117 della Costituzione (tabella 11).

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa

Il metodo di classificazione delle leggi regionali riguarda anche il tipo di competenza legislativa esercitata dalla Regione. A tal fine, le 71 leggi approvate nell'anno 2012 sono state ripartite nelle categorie "concorrente" e "residuale" (altresì detta "esclusiva"). Si evidenzia che ben 53 leggi sono espressione dell'esercizio della potestà legislativa concorrente (art. 117, comma terzo, Cost.) e soltanto 18 della potestà legislativa residuale o esclusiva regionale (art. 117, comma quarto, Cost.).

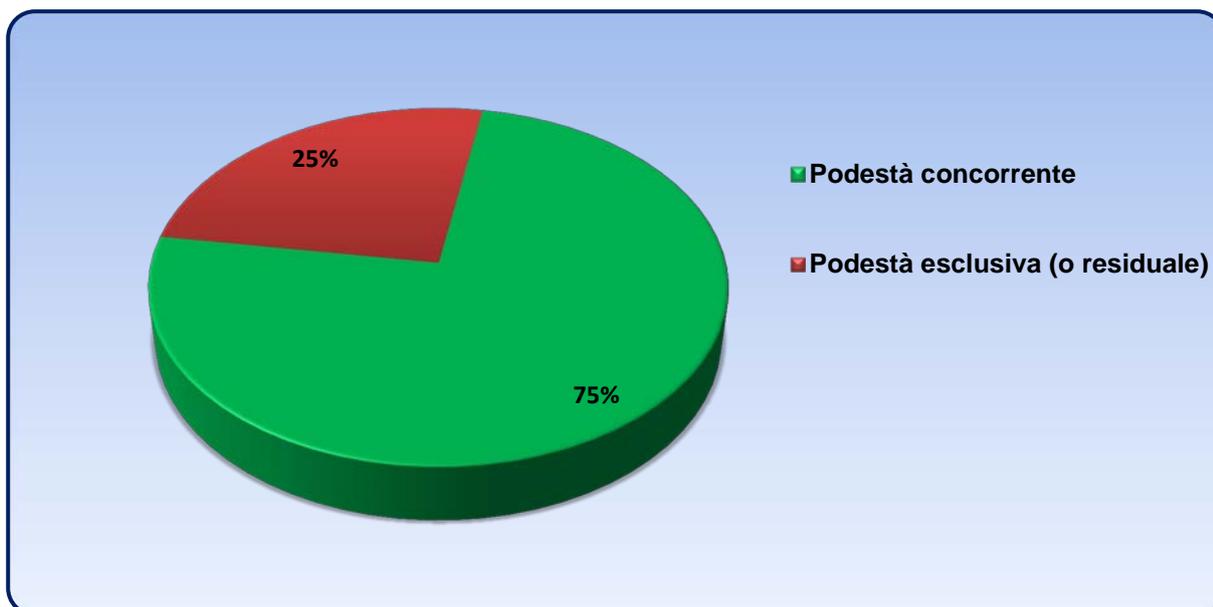
Tale dato risulta notevolmente diverso, rispetto a quello dell'anno 2011 in cui il numero di leggi relativo a ciascuna delle due potestà era quasi equivalente (24 di potestà concorrente e 27 residuale).

Tab. 11 - Distribuzione delle leggi quanto a potestà legislativa per l'anno 2012

Anno 2012	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totale
	53	18	71

Il grafico 4 illustra, invece, la ripartizione in percentuale delle leggi per tipo di potestà legislativa esercitata.

Graf. 4 – Percentuale leggi ripartite per potestà legislativa- Anno 2012



1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione

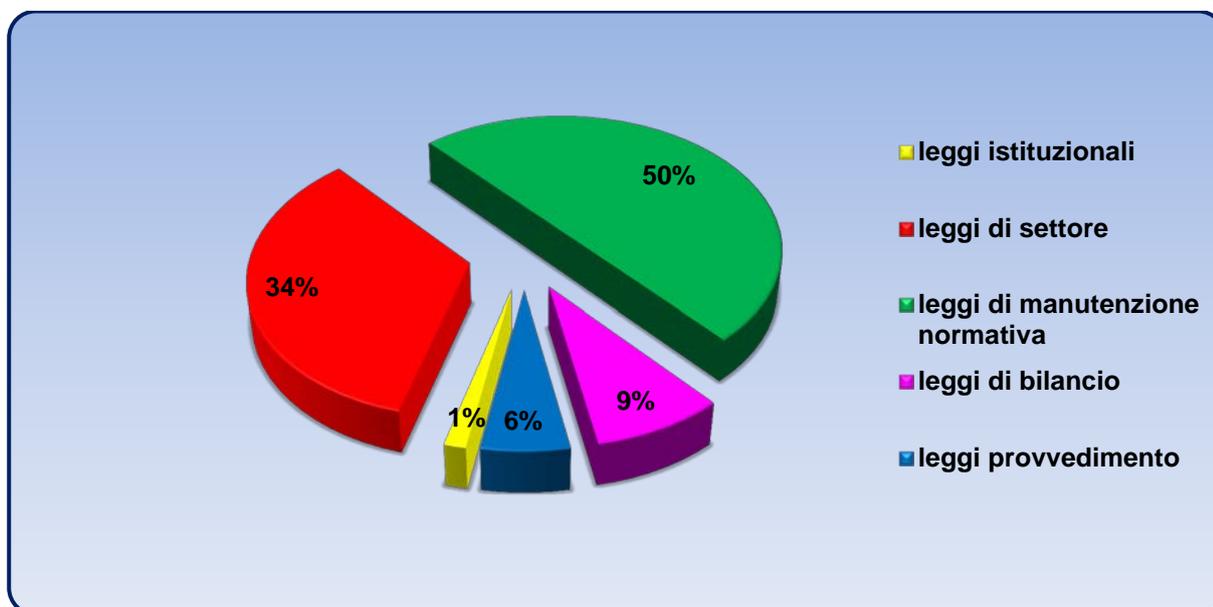
Con riferimento alla tipologia della normazione, le leggi sono state ordinate secondo un criterio diretto a ricondurre i provvedimenti approvati alla precipua natura dell'intervento legislativo. Infatti, la collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra: **“leggi istituzionali”**, che sono le leggi fondamentali che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della Regione (ad es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.); **“leggi di settore”**, che contengono una nuova disciplina della materia o introducono la regolamentazione di specifici settori o definiscono strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **“leggi di manutenzione normativa”**, cioè quelle che recano disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente; **“leggi di bilancio”**, cioè quelle relative a provvedimenti tipici direttamente connessi alla legge di bilancio e alle leggi finanziarie; **“leggi provvedimento”**, che disciplinano situazioni specifiche o realizzano singoli interventi, con finalità gestionali più che normative (per esempio, l'assegnazione di fondi a soggetti determinati per problematiche specifiche o interventi straordinari).

Pertanto, da tale analisi è risultato che le leggi approvate nel corso dell'anno 2012 possono così suddividersi:

- leggi istituzionali: n. 1 (legge statutaria)
- leggi di settore: n. 24
- leggi provvedimento: n. 4
- leggi di manutenzione normativa: n. 35
- leggi di bilancio: n. 6

La produzione legislativa dell'anno 2012, rispetto alla tipologia della normazione, è messa in evidenza nel grafico 5 e nella successiva tabella 12 in cui si dà conto anche della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 5 – Produzione legislativa per tipologia normativa - Anno 2012



Tab. 12 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	14	29	7	41	4	80	25	35
Intersettoriale	-	-	1	6	-	-	1	1
Provvedimento	3	6	1	6	-	-	4	6
Manutenzione normativa	30	61	3	18	1	20	34	48
Bilancio	1	2	5	29	-	-	6	9
Istituzionale/Statutaria	1	2	-	-	-	-	1	1
Totale	49	100%	17	100%	5	100%	71	100%

Risulta evidente come la tipologia riconducibile alla “Manutenzione normativa”, con 35 leggi, costituisca la parte più corposa dell’intera produzione legislativa, confermando il trend del quadro normativo regionale, già rilevata nel 2010 e nel 2011.

Se si considera la produzione legislativa dal punto di vista del soggetto proponente, l’azione del Consiglio, anche nel corso del 2012, si concentra in maniera più marcata nella predetta tipologia di leggi; l’azione della Giunta, invece, si concentra sulla tipologia “Settore” (14 leggi) e, in via esclusiva, sulla tipologia “Bilancio” (7 leggi).

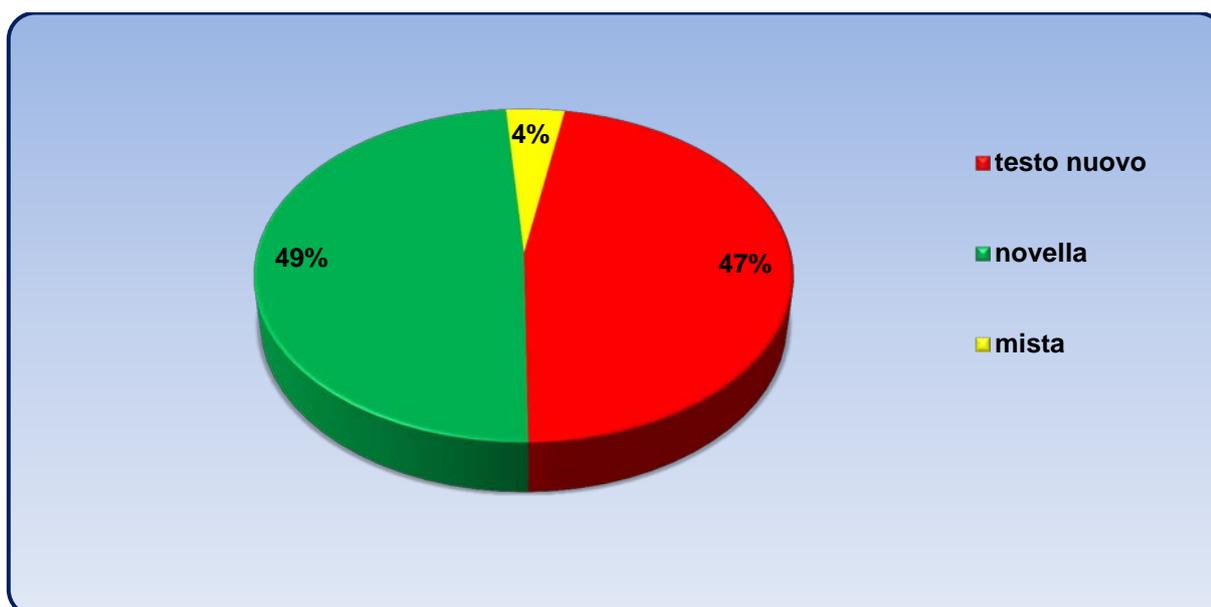
D’altro canto, nell’ambito della tipologia “Istituzionale” la legge statutaria (l.r. 34/2012) è di esclusiva competenza consiliare.

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

Per quanto riguarda l’indagine sulla tecnica redazionale, le leggi sono state valutate sulla base della modalità di redazione del testo, riconducibile a quattro differenti tipologie: la prima c.d. “**Testo nuovo**”, riferita a quel testo redatto introducendo nell’ordinamento nuove disposizioni, piuttosto che non intervenendo a modificare significativamente leggi precedenti; la seconda, c.d. “**Novella**”, appunto, quando il testo della legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della “novella”, vale a dire modificando o sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; la terza, “**Tecnica mista**”, quando il testo non può essere ricondotto alle precedenti tipologie. Quest’ultimo criterio sussidiario è impiegato quando non è agevole identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; infine, la quarta tipologia, quella del “**Testo unico**”, ossia di un provvedimento, redatto e approvato con la forma e il contenuto del testo unico, per il riordino di un intero settore.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, la produzione legislativa dell’anno 2012 è riportata nel grafico 6 e nella successiva tabella 13, in cui si dà anche conto della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 6 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale



Tab. 13 – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	18	37	11	65	4	80	33	47
NOVELLA	31	63	4	23	-	-	35	49
MISTA	-	-	2	12	1	20	3	4
Totale	49	100%	17	100%	5	100%	71	100%

Emerge in maniera evidente che, su un totale di 71 leggi approvate nel 2012, 33 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo (pari al 47%), 35 con la tecnica della novella (pari al 49%) e soltanto 3 con la tecnica mista (pari al 4%); l'utilizzo di quest'ultima tecnica è in calo rispetto all'anno 2011, in cui si attestava al complessivo valore del 6%.

1.7 La classificazione per macrosettore

Nel presente paragrafo, le leggi sono classificate per macrosettore di appartenenza, cui afferiscono determinate materie.

I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali.

Le voci sono state individuate sia per classificare i testi normativi secondo descrittori rispondenti alle competenze delle Regioni, sia per rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei deputati per la formazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali, per come risulta dalla tabella che segue.

Tab. 14 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

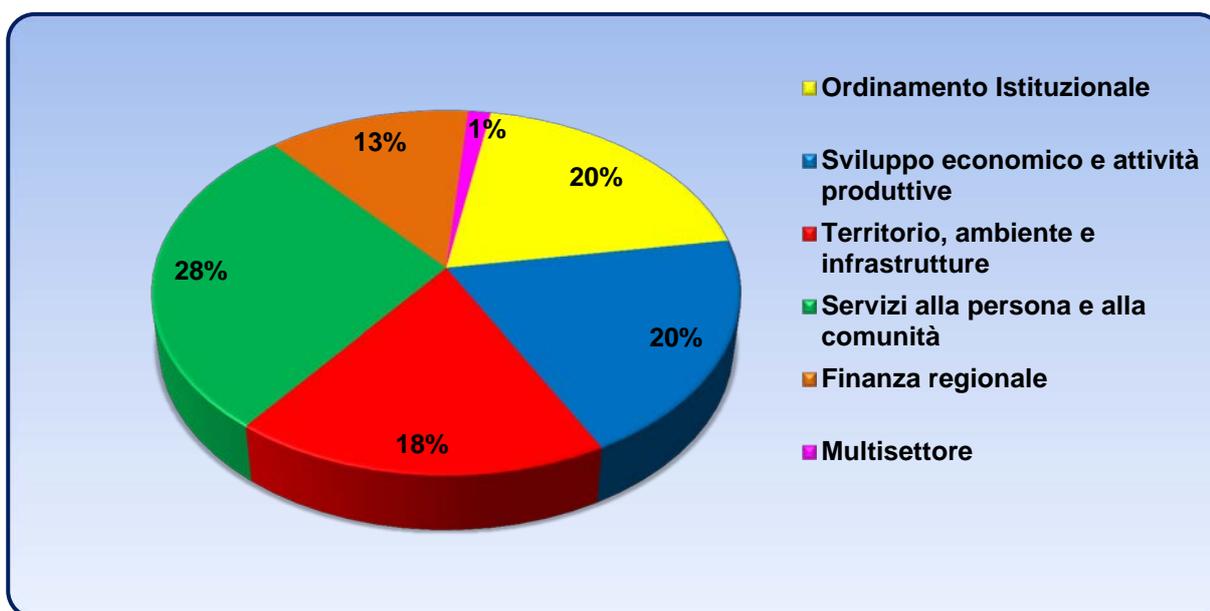
Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva</i>)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
	Multimateria
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
Multimateria	
Finanza regionale	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisetto	(<i>Non ascrivibile a uno degli altri settori</i>)

L'analisi della produzione legislativa dell'anno 2012, effettuata tenendo presente lo schema classificatorio sopra riportato, ha fornito i dati quantitativi contenuti nella tabella 15 e quelli in percentuale di cui al grafico 7, in cui è riproposta una suddivisione delle leggi approvate in base al macrosettore di intervento legislativo, al fine di verificare se e in che modo le diverse aree tematiche sono state interessate dalla legislazione prodotta.

Tab. 15 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori – Anno 2012

MACROSETTORE	N. LEGGI
Ordinamento istituzionale	14
Sviluppo economico e attività produttive	14
Territorio, ambiente e infrastrutture	13
Servizi alla persona e alla comunità	20
Finanza regionale	9
Multisetore	1
TOTALE	71

Graf. 7 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori



Dai dati esposti nel precedente grafico, risulta evidente che le leggi prodotte nel periodo di riferimento hanno interessato in modo prevalente il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità”, con 20 leggi su 71 (pari al 28% del totale delle leggi approvate) e quello relativo ai macrosettori “Ordinamento istituzionale” e “Sviluppo economico e attività produttive”, con 14 leggi (pari al 20%) ciascuno. Seguono le 13 leggi del macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture” (pari a 18%), le 9 leggi

della “Finanza regionale” (pari a 13%) e, infine, una sola legge inserita nel “Multisetto” (pari a 1%).

1.8 Le singole leggi

Sono di seguito riportate le leggi approvate nell'anno 2012, riunite per macrosetto, accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, dai dati concernenti l'iter e dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La tabella accanto a ciascuna legge indica il numero della proposta di legge (la presenza di più numeri significa che la legge è il risultato dell'esame abbinato di più proposte), il soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione e se sono state svolte audizioni.

Inoltre, sono riportati il numero delle sedute dedicate dall'Assemblea alla discussione del progetto di legge nonché la durata dell'iter formale e di quello effettivo.

LEGGI 2012 (*)

Nel 2012 sono state promulgate e pubblicate 71 leggi.

Macrosettore "Ordinamento Istituzionale" (n.14 leggi)

Organi della Regione (1)

Legge regionale 6 agosto 2012, n. 34 "Modifiche allo Statuto della Regione Calabria". (Approvata nella seduta del 12.03.2012) La presente legge contiene norme di modifica allo Statuto della Regione Calabria (l.r. 25/2004), in particolare agli articoli 26, 28 e 35. L'articolo 26 prevedeva le regole di organizzazione interna della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento e del Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi. Con la modifica è stato dunque soppresso il riferimento a quest'ultimo. E' stato inoltre modificato l'articolo 28 che riguarda la disciplina delle commissioni permanenti e l'articolo 35 relativo all'organizzazione e al funzionamento della Giunta regionale. Da ultimo, l'articolo 4 della presente legge prevede che le modifiche agli articoli 26 e 28 dello Statuto producano i loro effetti a decorrere dal rinnovo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza della nona legislatura del Consiglio regionale, mentre che le modifiche all'articolo 35 operino a decorrere dalla decima legislatura consiliare.	Pdl statutaria	7/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	V Commissione - Riforme e decentramento
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	176
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 14 dell'1 agosto 2012, suppl. straord. n. 3 del 14 agosto 2012

*I testi integrali delle leggi sono consultabili sul sito ufficiale del Consiglio, www.consiglioregionale.calabria.it, selezionando "Leggi e banche dati", indi "Leggi" e l'anno di riferimento.

Personale e amministrazione (5)

<p>Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 “Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 16.01.2012)</i></p> <p>L’obiettivo della presente legge è quello di dare attuazione alle norme di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tal fine, la Giunta regionale, con atti regolamentari, predispone un sistema di ottimizzazione del lavoro e di modernizzazione dei controlli interni.</p>	DI	174/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	4
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	302
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	224
	Pubblicata	BURC n. 2 dell’1 febbraio 2012, suppl. straord. n. 2 del 10 febbraio 2012

<p>Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 “Misure di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del Consiglio regionale”.</p> <p>(Approvata nella seduta del 16.01.2012)</p> <p>La presente legge contiene le norme in materia di produttività, efficienza e trasparenza dell’amministrazione del Consiglio regionale. Il Capo I riguarda la disciplina sulla <i>Misurazione, valutazione e trasparenza della performance</i>. Al fine di migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’organizzazione all’interno dell’amministrazione, il Consiglio regionale adotta progressivamente un apposito sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i> dei dipendenti, che viene misurata e valutata con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o alle aree di responsabilità in cui lo stesso si articola e ai singoli dipendenti. L’articolo 2 distingue la <i>performance</i> organizzativa, riferita agli obiettivi della struttura amministrativa nel suo complesso, da quella individuale, relativa al contributo dei singoli dipendenti, dirigenti e personale non dirigente, al raggiungimento degli obiettivi dell’articolazione di appartenenza e della struttura amministrativa tutta. Il sistema di misurazione e valutazione è adottato dall’Ufficio di Presidenza, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 8, secondo i criteri e i contenuti indicati nell’articolo 3. Il ciclo di gestione della <i>performance</i> è sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio e si articola in diverse fasi, indicate nell’articolo 4 della legge <i>de qua</i>. Al fine di definire il ciclo delle <i>performance</i>, vengono stabiliti gli obiettivi definiti in coerenza con quelli di bilancio, indicati con la relazione previsionale e programmatica, con cadenza triennale e secondo i criteri definiti nell’articolo 5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta annualmente, entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato “Piano della</p>	Pdl	255/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	106
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	82
	Publicata	BURC n. 2 dell’1 febbraio 2012, suppl. straord. n. 2 del 10 febbraio 2012

<p><i>performance</i>” nonché un documento denominato “Relazione sulla <i>performance</i>”, da adottare entro il 30 giugno, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse impiegate, rilevando gli eventuali scostamenti. Il Capo II riguarda la disciplina di meriti e premi che il Consiglio regionale, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, deve predisporre per promuovere e valorizzare i dipendenti che conseguono le migliori prestazioni. L'articolo 11 contiene disposizioni transitorie e prevede l'abrogazione di ogni norma di legge o di regolamento incompatibile con la presente disciplina.</p>		
---	--	--

<p>Legge regionale 11 giugno 2012, n. 24 “Modifiche ed integrazioni all’art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 <<Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011) Articolo 3, comma 4 legge regionale n. 8/2002>>”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28.05.2012)</i></p> <p>La legge contiene modifiche e integrazioni dell’articolo 13 della l.r. 34/2010 e, in particolare, dei suoi commi 1, 3 e 14.</p>	Pdl	343/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
Pubblicata	BURC n. 10 dell’1 giugno 2012, suppl. straord. n. 7 del 15 giugno 2012	

<p>Legge regionale 3 settembre 2012, n. 40 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 03.08.2012)</i></p> <p>La presente legge contiene modifiche all'articolo 5 della precedente l.r. 7/96, intervenendo, in particolare, sulle strutture ausiliarie della Giunta regionale all'interno delle quali prevede l'utilizzo di personale appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs.165/2001, al fine di realizzare così un risparmio di spesa del 3% per l'anno 2011.</p>	Pdl	363/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 16 dell'1 settembre 2012, suppl. straord. n. 2 del 11 settembre 2012

<p>Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 60 “Adeguamento ai modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 concernente «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 26.11.2012)</i></p> <p>La presente legge contiene norme di adeguamento alla disciplina prevista dall'articolo 6 del d.lgs. 231/2001, che regola i modelli di organizzazione e gestione che gli enti, di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, devono adottare per non incorrere nella responsabilità penale derivante dalla commissione o dalla tentata commissione di determinate fattispecie di reato, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. L'ambito di applicazione soggettivo è individuato nell'articolo 2 della l.r. 60/2012. I soggetti obbligati devono adottare i modelli di organizzazione ex articolo 6 del d.lgs. 231/2001. Il mancato adeguamento comporta la sospensione della erogazione di contributi, trasferimenti e risorse a qualsiasi titolo erogati dalla Regione, fino alla effettiva adozione di tali modelli.</p>	Pdl	95 abb. 337/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	760
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	138
	Publicata	BURC n. 22 del 1 dicembre 2012, suppl. straord. n. 4 dell'11 dicembre 2012

Enti locali e decentramento (3)

<p>Legge regionale 26 aprile 2012, n. 14 “Integrazione e modifica alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 16.04.2012)</i></p> <p>La presente legge interviene sul comma 11 dell’articolo 45 della l.r. 34/2010 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011) Articolo 3, comma 4 legge regionale n. 8/2002>>), e, nello specifico, sostituisce le parole 2010 e 2011 con le parole 2012 – 2013.</p>	Pdl	325/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 7 del 16 aprile 2012, suppl. straord. n. 6 del 30 aprile 2012

Legge regionale 30 maggio 2012, n. 17	Pdl	259 abb. 291/IX
--	-----	-----------------

<p>“Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10.05.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica e integra la l.r.13/1983 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum); in particolare, viene sostituito l'articolo 40 della suddetta legge in materia di referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	V Commissione - Riforme e decentramento
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	212
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	94
	Pubblicata	BURC n. 10 del 1 giugno 2012, suppl. straord. n. 3 del 6 giugno 2012

Legge regionale 6 novembre 2012, n. 53	Pdl	366/IX
---	-----	--------

<p>“Modifica dell’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43 «Unione tra i Comuni»”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 24.10.2012)</i></p> <p>Con la presente legge, vengono modificati, in particolare, gli articoli 1 e 2 della l.r. 43/2011.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	V Commissione - Riforme e decentramento
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	43
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	30
	Pubblicata	BURC n. 20 del 2 novembre 2012, suppl. straord. n. 4 del 15 novembre 2012

Altro (5)

<p>Legge regionale 28 giugno 2012, n. 29 “Attuazione del comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 26.06.2012)</i></p> <p>La finalità della presente legge è quella di favorire l’attuazione dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, ispirandosi allo Statuto ed al “Code of good practice for civil participation” del Consiglio d’Europa. A tal fine, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, vengono disciplinati i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, le formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, e l’azione di Comuni, Province, Regione e altri enti locali e autonomie funzionali. I soggetti che possono svolgere attività di interesse generale, tutelati dalla presente legge, sono i cittadini singoli o associati; le famiglie; le imprese e gli agenti del terzo settore. Le attività di interesse generale sono elencate nell’articolo 4. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste dalla presente legge. Inoltre, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività predette e delle attività sussidiate, nonché le verifiche ed i controlli, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.</p>	Pdl	285/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	197
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	34
	Pubblicata	BURC n. 12 del 2 luglio 2012, suppl. straord. n. 3 del 07 luglio 2012

Legge regionale 26 luglio 2012, n. 32	DI	324/IX
--	----	--------

<p>“Ratifica dell'accordo tra Regione Campania e Regione Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23.07.2012)</i></p> <p>Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, è stato ratificato l'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania, al fine di disciplinare le modalità di organizzazione e il funzionamento dell'Istituto zoo profilattico sperimentale del Mezzogiorno.</p> <p>Tale intesa è stata sottoscritta il 31 gennaio 2012 dal Presidente della Regione Campania e dal Presidente della Regione Calabria ed è allegata nel testo della presente legge.</p>	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	104
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	85
	Pubblicata	BURC n. 14 dell'1 agosto 2012, suppl. straord. n. 1 del 3 agosto 2012

Legge regionale 1 ottobre 2012, n. 41	Pdl	367/IX
--	-----	--------

<p>“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 24.09.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica la l.r. 1/2007 che disciplina il Consiglio regionale delle Autonomie locali. In particolare, vengono modificati gli articoli 4, 9 e 12 e aggiunto l'articolo 20 bis contenente le disposizioni finali.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	6
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 18 dell'1 ottobre 2012, suppl. straord. n. 5 del 10 ottobre 2012

Legge regionale 1 ottobre 2012, n. 42	Pdl	373/IX
--	-----	--------

<p>“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 24.09.2012)</i></p> <p>La presente legge, oltre a stabilire la riduzione della quota di finanziamento dei Gruppi consiliari, individua termini e modalità per il controllo puntuale delle spese sostenute dagli stessi.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 10 dell'1 ottobre 2012, suppl. straord. n. 5 del 10 ottobre 2012

Legge regionale 15 novembre 2012, n. 56	DI	392/IX
--	----	--------

<p>“Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12.11.2012)</i></p> <p>La presente legge dispone l'abrogazione degli articoli 12 (Indennità di fine mandato) e 13 (Misura della indennità di fine mandato) della l.r. 3/1996 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 21 del 16 novembre 2012, suppl. straord. n. 2 del 22 novembre 2012

Macrosettore “Sviluppo economico ed attività produttive” (n. 14 leggi)

Industria (1)

<p>Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 1 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 47 del 23 dicembre 2011”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 16.01.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica e integra la l.r. 47/2011, avente per oggetto: “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”, e, nello specifico, vengono abrogate le lettere a), b), c), d), e), i) e j) dell’articolo 20 della stessa legge.</p>	Pdl	296/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 2 dell’1 febbraio 2012, suppl. straord. n. 2 del 10 febbraio 2012

Turismo (1)

<p>Legge regionale 28 marzo 2012, n. 9 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12.03.2012)</i></p> <p>La presente legge contiene modifiche della l.r. 8/2008, riguardante il riordino dell’organizzazione turistica regionale e, più precisamente, dell’articolo 1, comma 2, lettera i), e dell’articolo 29, comma 1.</p>	Pdl	264 abb. 85 -123 – 229 – 251/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	141
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	130
	Pubblicata	BURC n. 6 del 2 aprile 2012, suppl. straord. n. 1 del 2 aprile 2012

Agricoltura e foreste (4)

<p>Legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 “Qualificazione del territorio rurale mediante la valorizzazione di produzioni regionali tipiche – fave e piselli”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 03.08.2012)</i></p> <p>La presente legge mira a sostenere ed incrementare la coltura, la produzione e la commercializzazione di alcune varietà pregiate di fave e piselli, di qualità certificata DOP e IGP, coltivate in alcune zone del territorio calabrese. La Regione Calabria concede contributi, attraverso i fondi comunitari, alle aziende agricole, al fine di promuovere gli investimenti nel comparto delle leguminose e favorire la creazione di centri di lavorazione e di stoccaggio nonché la realizzazione di consorzi per dette produzioni.</p> <p>I contributi sono concessi sia per tutte le attività finalizzate alla valorizzazione della produzione di fave e piselli, alla promozione e pubblicità delle produzioni, sia per la partecipazione a fiere, esposizioni e ricerche di mercato. Gli interventi promossi a favore della valorizzazione della produzione di fave e piselli prevedono l'erogazione di contributi con sistemi preferenziali.</p> <p>La Regione, infatti, concede i contributi a tutte quelle aziende o consorzi che diano prova di redditività e professionalità, dando, però, priorità ai giovani agricoltori ed alle aziende dirette da donne. La Regione concede ai consorzi di tutela neo costituiti contributi per l'avviamento, nei tre anni successivi al loro riconoscimento, limitatamente alle disponibilità delle somme in bilancio. I beneficiari dei contributi sono, in ogni caso, obbligati a non destinare gli stessi ad altre finalità.</p>	Pdl	77/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	4
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	696
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	570
	Pubblicata	BURC n. 15 del 16 agosto 2012, suppl. straord. n. 1 del 18 agosto 2012

Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45	Pdl	9 abb. 353/IX
---	-----	---------------

<p>“Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 09.10.2012)</i></p> <p>La Regione Calabria, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo, tutela delle zone di particolare interesse ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile, nonché del principio di leale collaborazione tra Governo e Regioni, definisce i principi di indirizzo per incentivare la gestione forestale sostenibile, al fine di tutelare il territorio e contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva, garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.</p>	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	4
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	875
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	83
	Publicata	BURC n. 19 del 16 ottobre 2012, suppl. straord. n. 2 del 20 ottobre 2012

Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48	Pdl	294 abb. 323 – 294/IX
---	-----	-----------------------

<p>“Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18.10.2012)</i></p> <p>La presente legge stabilisce norme per la tutela del patrimonio olivicolo, nel rispetto delle competenze comunitarie e statali. La legge prevede in particolare l'istituzione, presso il dipartimento competente in materia di agricoltura, del Registro degli alberi monumentali di olivo della Regione Calabria, il divieto di estirpare, nel territorio della Regione, gli alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 4 e 5 ed i casi in cui la Regione autorizza la potatura straordinaria. L'articolo 8 elenca le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme previste.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	5
	Audizioni	3
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	269
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	184
	Pubblicata	BURC n. 20 del 2 novembre 2012, suppl. straord. n. 2 dell'8 novembre 2012

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66	PdI	270 abb. 288 - 289/IX
--	-----	-----------------------

<p>“Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 14.12.2012)</i></p> <p>Con la presente legge viene istituita l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e vengono dettate disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura. Essa è ente strumentale della Regione Calabria, munita di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria. L’azienda, con sede legale a Cosenza, ha il compito di favorire il processo di ammodernamento e sviluppo del settore agricolo attraverso specifiche azioni quali progetti di sviluppo sperimentale, servizi di sviluppo dell’agricoltura, promozione e gestione dei progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, attività di consulenza ed assistenza ed ulteriori interventi elencati nell’articolo 2. Organi dell’azienda sono il direttore generale; il comitato tecnico di indirizzo ed il collegio dei sindaci, le cui competenze e responsabilità sono disciplinate dagli articoli 4, 5 e 6, mentre la vigilanza viene esercitata dalla Giunta regionale. L’organizzazione dell’Azienda è contenuta in un atto aziendale adottato dal direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali, previa determinazione del fabbisogno di personale, e viene approvato dalla Giunta regionale. La normativa, inoltre, contiene norme in materia di personale, di bilanci e rendiconti e sulle risorse di cui dispone l’azienda.</p>	Iniziativa	Consiglio - Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	3
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	401
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	218
	Pubblicata	BURC n. 23 del 17 dicembre 2012, suppl. straord. n. 5 del 28 dicembre 2012

<p>Legge regionale 3 settembre 2012, n. 38 “Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 03.08.2012)</i></p> <p>La presente legge prevede la concessione di contributi alle aziende termali e assimilate che intendono realizzare le iniziative individuate nella medesima legge. Essa istituisce anche un «Polo di Formazione e ricerca» per lo svolgimento di attività di formazione professionale. La Regione, attraverso appositi piani finanziari, sostiene programmi e progetti per ottimizzare la fruibilità dei servizi termali e favorisce il conseguimento e l'aggiornamento delle certificazioni di qualità ambientale; sostiene, altresì, programmi e progetti di ricerca tecnico-scientifica sia nel settore delle acque minerali termali, sia nell'ambito delle cure e terapie del settore idrologico termale. La Giunta regionale predispose e il Consiglio approva piani regionali nel settore delle acque minerali termali. I piani sono recepiti integralmente nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).</p>	Pdl	164/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	10
	Audizioni	6
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	530
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	493
	Pubblicata	BURC n. 16 dell'1 settembre 2012, suppl. straord. n. 2 dell'11 settembre 2012

<p>Legge regionale 11 aprile 2012 , n. 12 "Modifica all'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30.03.2012)</i></p> <p>La presente legge interviene, aggiungendo i commi 3 bis e 4 bis nell'articolo 47 della l.r. 47/2011 avente per oggetto: "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002".</p>	Pdl	321/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 7 del 16 aprile 2012, suppl. straord. n. 1 del 18 aprile 2012

Legge regionale 11 giugno 2012 , n. 22	Pdl	302/IX
---	-----	--------

<p>“Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28.05.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica la l.r. 29/2008, più precisamente nel suo titolo e negli articoli 1, 3, 4 e 6. Infine, ne abroga l'articolo 9.</p> <p>Il Governo, con delibera del C.d.M. del 27 luglio 2012, ha impugnato gli articoli 2, comma 3, lett. a); 4, commi 3, 4, e 5. La Corte costituzionale con ordinanza n. 127/2013 ha dichiarato estinto il processo.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	3
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	125
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	91
	Publicata	BURC n. 10 dell'1 giugno 2012, suppl. straord. n. 7 del 15 giugno 2012

Legge regionale 28 giugno 2012 , n. 28	Pdl	352/IX
--	-----	--------

<p>“Modifica all’articolo 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 26.06.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica l’articolo 25 della l.r. 15/2008, precisamente sostituendo l’espressione <<entro il 31 dicembre 2012 >> con <<entro il 31 dicembre 2013>>.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	2
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 12 del 2 luglio 2012, suppl. straord. n. 3 del 7 luglio 2012

Legge regionale 26 luglio 2012 , n. 30	Pdl	192/IX
---	-----	--------

<p>“Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23.07.2012)</i></p> <p>La Regione Calabria, al fine di concorrere allo sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore agricolo, sostiene, prioritamente, processi di aggregazione e fusione tra tali organismi. La Giunta regionale concede, altresì, contributi per la formazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati ad agevolare l'accesso delle imprese agricole socie al sistema creditizio e di finanziamento bancario.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	3
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	421
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	362
	Publicata	BURC n. 14 del 1 agosto 2012, suppl. straord. n. 1 del 3 agosto 2012

Legge regionale 01 ottobre 2012 , n. 43	Pdl	364/IX
--	-----	--------

<p>“Modifiche alle leggi regionali 11 giugno 2012, n. 22 e 14 agosto 2008, n. 29, in materia di consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 24.09.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica l'articolo 2 della l.r. 22/2012 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero»), nonché l'articolo 4 della l.r. 29/2008 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero).</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	49
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	19
	Publicata	BURC n. 18 del 1ottobre 2012, suppl. straord. n. 5 del 10 ottobre 2012

Legge regionale 30 ottobre 2012 , n. 50	Pdl	383/IX
--	-----	--------

<p>“Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2012, n. 38 (Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria).”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 4.10.2012)</i></p> <p>La presente legge introduce modifiche all’articolo 1, comma 2, della l.r. 38/2012, attivando corsi di formazione professionale per valorizzare la qualità delle prestazioni termali. Il comma 4 dello stesso articolo è abrogato.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 20 del 2 novembre 2012, suppl. straord. n. 2 del 8 novembre 2012

Legge regionale 15 novembre 2012 , n. 58	Pdl	338/IX
---	-----	--------

<p>“Abrogazione dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. («Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria»).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12.11.2012)</i></p> <p>La presente legge dispone l’abrogazione dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 19/1999 e s.m.i. (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria).</p>	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	172
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	131
	Pubblicata	BURC n. 21 del 16 novembre 2012, suppl. straord. n. 2 del 22 novembre 2012

Territorio e Urbanistica (incluso demanio, edilizia) (7)

<p>Legge regionale 10 febbraio 2012, n. 7 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30.01.2012)</i></p> <p>Con la presente legge viene modificata la l.r. 21/2010 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale). Le modifiche sono state introdotte al fine di rilanciare l'economia attraverso il sostegno all'attività edilizia ed il miglioramento della qualità architettonica, strutturale, energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente in Calabria. Le modifiche interessano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e, inoltre, sono stati aggiunti gli articoli 8 bis (Interventi finalizzati al reperimento di aree per l'edilizia sociale), 9 bis (Approvazione dei piani attuativi in conformità alla legge 12 luglio 2011 n. 106) e 9 ter (Disciplina transitoria).</p> <p>Il Governo con delibera del C.d.M. del 6 aprile 2012, ha impugnato gli articoli 2, comma 1; 2, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e); 4, comma 3, lett. h), numero 6; 5, comma 2, lett. c); 6, commi 3 e 6.</p>	DI	275/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	IV Commissione - Aspetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	4
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	76
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	57
	Pubblicata	BURC n. 2 dell'1 febbraio 2012, suppl. straord. n. 3 del 15 febbraio 2012

Legge regionale 30 maggio 2012, n. 18	Pdl	326/IX
--	-----	--------

<p>“Modifiche alla legge regionale n. 7 del 10 febbraio 2012”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28.05.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica gli articoli 2, 4, 5 e 6 della l.r. 7/2012 che, a sua volta, contiene “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 21/2010, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	33
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	29
	Pubblicata	BURC n. 10 dell'1 giugno 2012, suppl. straord. n. 3 del 6 giugno 2012

Legge regionale 30 maggio 2012, n. 19	Pdl	327/IX
--	-----	--------

<p>“Modifiche alla legge regionale n. 41 del 4 novembre 2011”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28.05.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica la l.r. n. 41/2011 (Norme per l'abitare sostenibile) e, in particolare, sostituisce l'articolo 8 bis che individua, in un'ottica di funzionalità, efficienza ed efficacia, i criteri e le modalità di gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	33
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	29
	Pubblicata	BURC n. 10 dell'1 giugno 2012, suppl. straord. n. 3 del 6 giugno 2012

Legge regionale 15 giugno 2012, n. 25	Pdl	344/IX
--	-----	--------

<p>“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 e s.m.i. <<Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica>>”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 11.06.2012)</i></p> <p>La presente legge contiene norme di modifica della l.r. 35/2009. Le modifiche riguardano l'articolo 3 relativo alla “Autorizzazione sismica”, l'articolo 7 contenente norme sulle “Verifiche”, l'articolo 16 rubricato “Attuazione procedure” e, infine, l'articolo 17 “Disposizioni transitorie”.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	14
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	15
	Pubblicata	BURC n. 11 del 16 giugno 2012, suppl. straord. n. 2 del 22 giugno 2012

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 35	Pdl	50 abb. 54 - 244/IX
--	-----	---------------------

<p>“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria».</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 03.08.2012)</i></p> <p>Il testo della presente legge integra e modifica la precedente l.r. 19/2002, individuando nuovi iter procedurali e i soggetti, istituzionali e non, coinvolti. Gli stessi sono tenuti ad osservare i tempi e le modalità di attuazione previste dalla legge, al fine di una corretta pianificazione della gestione del territorio.</p> <p>I 40 articoli che compongono la legge adeguano specificatamente altrettante norme contenute nella citata l.r. 19/2002.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	15
	Audizioni	8
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	682
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	477
	Pubblicata	BURC n. 17 del 15 settembre 2012, suppl. straord. n. 2 del 24 settembre 2012

Legge regionale 15 novembre 2012, n. 55	Pdl	386/IX
--	-----	--------

<p>“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12.11.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica l'articolo 65 della l.r. 19/2002, e, in particolare, i termini precedentemente stabiliti da quest'ultima.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	18
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Publicata	BURC n. 21 del 16 novembre 2012, suppl. straord. n. 4 del 15 novembre 2012

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 65	Pdl	405/IX
--	-----	--------

<p>“Modifiche agli articoli 50 e 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 14.12.2012)</i></p> <p>La legge contiene modifiche alla l.r. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) e, in particolare, al comma 6 bis dell’articolo 50 e al comma 2, lettera a) dell’articolo 65.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Aspetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Publicata	BURC n. 23 del 17 dicembre 2012, suppl. straord. n. 5 del 28 dicembre 2012

<p>Legge regionale, 27 dicembre 2012, n. 67 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21.12.2012)</i></p> <p>La presente legge contiene norme di modifica di precedenti leggi regionali in materia di trasporto pubblico, al fine di adeguare la normativa in materia alle disposizioni comunitarie e nazionali. Inoltre, sono previste alcune norme transitorie che devono essere applicate nelle more della completa attuazione del processo di pianificazione e programmazione previsto dalla normativa regionale, nonché dell'individuazione del livello essenziale dei servizi minimi. L'articolo 3 detta disposizioni in materia tariffaria e l'articolo 4 si occupa delle sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non muniti di idoneo e valido titolo di viaggio.</p>	DI	358/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	6
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	141
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	95
	Pubblicata	BURC n. 23 del 17 dicembre 2012, suppl. straord. n. 6 del 28 dicembre 2012

<p>Legge regionale 15 novembre 2012, n. 57 “Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria»”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12.11.2012)</i></p> <p>La presente legge contiene, al suo articolo 1, la sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 4/1997 (Legge organica in materia di protezione civile della Regione Calabria). In particolare, la Regione Calabria promuove e organizza un’attività di promozione e preparazione all’emergenza, al fine di aumentare il livello di conoscenza della popolazione relativamente ai rischi naturali che si possono presentare nel territorio regionale. Tali attività hanno lo scopo di favorire adeguate azioni per limitare i danni a cose e persone in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso. I destinatari della normativa sono la popolazione scolastica, in particolare, della scuola dell’obbligo, e l’intera collettività.</p>	Pdl	320/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Affari istituzionali e affari generali
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	229
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	197
	Pubblicata	BURC n. 21 del 16 novembre 2012, suppl. straord. n. 2 del 22 novembre 2012

<p>Legge regionale 30 maggio 2012, n. 16 “Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata Stazione Unica Appaltante e disciplina della trasparenza in materia di appalti di lavori, servizi e forniture)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10.05.2012)</i></p> <p>La l.r. 16/2012 introduce l'articolo 12 bis alla l.r. 26/2007. Detto articolo disciplina la “clausola sociale”, obbligando la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali nonché gli enti sub-regionali e gli enti locali, che utilizzano i fondi regionali e comunitari o che esercitano le deleghe della Regione, a prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per appalti di servizi, l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti, garantendo, altresì, le condizioni economiche e contrattuali già in essere. Sono, comunque, fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli.</p>	Pdl	98/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	554
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	170
	Pubblicata	BURC n. 10 del 1 giugno 2011, suppl. straord. n. 3 del 6 giugno 2012

Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39	Pdl	356/IX
--	-----	--------

<p>“Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS – VIA- AIA – VI”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 03.08.2012)</i></p> <p>La presente legge istituisce la Struttura Tecnica di Valutazione (STV) che svolge compiti di istruttoria, consulenza e supporto nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale. L’organizzazione e i compiti specifici nonché la disciplina del personale sono disciplinati con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente. E’, altresì, prevista l’istituzione di un apposito fondo, costituito dalle somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale, destinato all’acquisto di attrezzature informatiche e alle attività di supporto alla S.T.V. su interventi particolarmente complessi.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell’ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	3
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	3
	Pubblicata	BURC n. 16 del 1 settembre 2012, suppl. straord. n. 2 del 11 settembre 2012

Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 46	Pdl	369/IX
---	-----	--------

<p>“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 16 ottobre 2009, n. 35, recante: «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva antisismica>>”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 09.10.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica l'articolo 17 della l.r. 35/2009 avente ad oggetto: “Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	20
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	15
	Pubblicata	BURC n. 19 del 16 ottobre 2012, suppl. straord. n. 2 del 20 ottobre 2012

Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 49	Pdl	384/IX
---	-----	--------

<p>“Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 24.10.2012)</i></p> <p>La presente legge contiene modifiche alla l.r. 39/2012 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI). La modifica, in particolare, riguarda l'articolo 1 avente ad oggetto la disciplina della Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.).</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio, protezione dell'ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 20 del 02 novembre 2012, suppl. straord. n. 2 dell'8 novembre 2012

Macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” (n. 21 leggi)

Tutela della salute (2)

<p>Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 2 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 47 del 23 dicembre 2011”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 16.01.2012)</i></p> <p>La presente legge abroga l’articolo 41 della l.r. 47/2011 avente per oggetto: “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”.</p>	Pdl	297/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	/
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Publicata	BURC n. 2 del 1 febbraio 2012, suppl. straord. n. 2 del 10 febbraio 2012

Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 6	Pdl	299/IX
--	-----	--------

<p>“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante: “Istituzione del centro Regionale Sangue”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 16.01.2012)</i></p> <p>La presente legge contiene una modifica della l.r. 24/2011 e, in particolare, del comma 1 dell'articolo 14, che così recita: «L'efficacia della presente legge è sospesa in attesa dell'attuazione del piano di rientro».</p> <p>Il Governo con delibera del C.d.M. del 3 aprile 2012, ha impugnato l'articolo 1, comma 1.</p> <p>La Corte costituzionale, con ordinanza n. 54/2013, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1.</p>	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 2 del 1 febbraio 2012, suppl. straord. n. 2 del 10 febbraio 2012

<p>Legge regionale 11 aprile 2012, n. 10 “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30.03.2012)</i></p> <p>La legge riconosce e definisce i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e mira a ridurre l'impatto che tali disturbi possono avere sulla carriera scolastica e sulla vita dei bambini a rischio. La Regione Calabria promuove specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, l'apprendimento e l'integrazione dei soggetti colpiti da DSA. Molta importanza viene data alla formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici che, oltre alla conoscenza approfondita delle problematiche relative ai disturbi dell'apprendimento e alla loro precoce individuazione, adottano percorsi educativi personalizzati, proponendo l'ausilio di strumenti compensativi. Altrettanta importanza è destinata alla formazione degli operatori socio-sanitari, ai quali spetta il compito di affiancare i docenti, distinguere, diagnosticare e fornire gli opportuni piani di interventi riabilitativi.</p> <p>È compito delle istituzioni scolastiche individuare gli alunni sospetti in modo da avviare un percorso diagnostico specifico e attuare tempestivamente le misure mirate al potenziamento delle abilità che risultano compromesse. Le istituzioni scolastiche devono garantire la fruizione di appositi strumenti dispensativi e compensativi agli alunni con DSA; i docenti sottoporranno a monitoraggio le varie misure di didattica individualizzata per valutarne l'efficacia. È, inoltre, prevista la figura del referente scolastico per i DSA. La Regione concede annualmente specifici contributi agli enti locali affinché le scuole, che segnalano la presenza di soggetti affetti da DSA, possano acquistare gli strumenti in grado di valorizzarne le potenzialità. La Giunta regionale adotta annualmente un piano per il finanziamento degli interventi previsti.</p> <p>La Regione Calabria assicura ai soggetti</p>	Pdl	82 abb. 153/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	533
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	415
	Publicata	BURC n. 7 del 16 aprile 2012, suppl. straord. n. 1 del 18 aprile 2012

<p>con disturbi di apprendimento uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro. Infatti, ai concorsi pubblici indetti dalla Regione viene assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale e, inoltre, se necessario, l'uso degli opportuni strumenti compensativi. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite linee guida affinché le commissioni esaminatrici possano uniformare il loro operato.</p>		
--	--	--

Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33	DI	276/IX
--	----	--------

<p>“Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23.07.2012)</i></p> <p>La presente legge, riconoscendo il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale, secondo l'articolo 2 della Costituzione, si propone l'obiettivo di rafforzare le politiche sociali attraverso la promozione e la valorizzazione delle attività delle associazioni di volontariato.</p> <p>A tal fine, il legislatore regionale dà una precisa definizione di “attività di volontariato” e “organizzazioni di volontariato” e descrive le competenze delle Province e della Regione Calabria, con riferimento alla gestione ed al controllo delle attività poste in essere dalle predette organizzazioni.</p> <p>Viene istituito, inoltre, presso la Regione Calabria un registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale aggregazione delle sezioni provinciali. Presso le Province, altresì, sono istituite le sezioni provinciali del registro delle organizzazioni di volontariato.</p> <p>Per l'iscrizione nei registri, le associazioni devono possedere specifici requisiti, indicati tassativamente dalla legge in esame. L'iscrizione nel registro è presupposto necessario per accedere ai contributi pubblici, per stipulare specifiche convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla legge 266/1991.</p> <p>Sono riconosciute e garantite anche le reti di volontariato territoriali, ovvero le aggregazioni tra singole associazioni, dirette a favorire reti territoriali per la gestione di specifiche funzioni. Le reti territoriali sono iscritte in una apposita sezione del registro provinciale.</p> <p>La legge individua ancora le procedure per l'iscrizione al registro nonché i casi di cancellazione dallo stesso. In particolare, è prevista la cancellazione dal registro regionale e provinciale nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti dalla legge, ovvero sussistano gravi e documentate disfunzioni nello svolgimento delle attività oppure qualora ne faccia richiesta la stessa associazione. La cancellazione comporta la revoca delle erogazioni in corso nonché la risoluzione dei rapporti convenzionali.</p> <p>La Regione Calabria e le singole Province svolgono un'attività di vigilanza e monitoraggio per verificare la permanenza</p>	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	251
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	236
	Publicata	BURC n. 14 del 01 agosto 2012, suppl. straord. n. 1 del 3 agosto 2012

<p>dei requisiti per l'iscrizione e l'effettiva operatività delle associazioni.</p> <p>Le associazioni iscritte e la Regione stipulano apposite convenzioni aventi come oggetto lo svolgimento di progetti, attività e servizi in proprio o di supporto ai servizi pubblici.</p> <p>La Regione promuove altresì, iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione.</p> <p>Tali iniziative possono essere promosse e sostenute dai Centri di servizio per il volontariato attraverso le attività di promozione, qualificazione e sviluppo del volontariato e l'erogazione di servizi gratuiti alle stesse organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale, nel rispetto dei principi stabiliti nella Carta dei valori. Inoltre, le organizzazioni di volontariato partecipano alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione Calabria e dagli Enti locali.</p> <p>La legge prevede, quale ulteriore strumento di confronto e partecipazione, l'Assemblea e la Consulta regionale del volontariato.</p> <p>L'assemblea è formata dalle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale. Tali organizzazioni hanno diritto di voto e si riuniscono almeno una volta l'anno. Possono essere invitate all'assemblea anche le associazioni non iscritte. Tra i compiti dell'assemblea rientra l'elezione della Consulta regionale di volontariato. La Consulta dura in carica tre anni ed ha il compito di esprimere pareri alla Giunta regionale, formulare osservazioni e proposte, predisporre il rapporto triennale sul volontariato calabrese.</p>		
--	--	--

<p>Legge regionale 1 ottobre 2012, n. 44 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) ”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 24.09.2012)</i></p> <p>La presente legge contiene la modifica della l.r. 33/2012, avente per oggetto: “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”, e, in particolare, dispone l’abrogazione del comma 3 del suo articolo 8.</p>	Pdl	371/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	4
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 18 dell’1 ottobre 2012, suppl. straord. n. 5 del 10 ottobre 2012

Beni e attività culturali (6)

<p>Legge regionale 28 marzo 2012, n. 8 “Istituzione della fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle Sacro Monte di Laino Borgo”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12.03.2012)</i></p> <p>Con la presente legge, la Regione Calabria ha inteso promuovere l’istituzione della fondazione del Santuario delle Cappelle di Sacro – Monte di Laino Borgo. Tale fondazione ha lo scopo di sostenere la cultura del pellegrinaggio autoctono, di valorizzare i percorsi di fede lainigeni e il pregio storico culturale dell’unico Sacro Monte dell’Italia Meridionale.</p>	Pdl	12/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	6
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	652
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	397
	Pubblicata	BURC n. 6 del 2 aprile 2012, suppl. straord. n. 1 del 2 aprile 2012

<p>Legge regionale 11 giugno 2012, n. 21 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28.05.2012)</i></p> <p>La presente legge é volta a tutelare la cultura e il patrimonio linguistico della Calabria in tutte le sue multiformi espressioni. In particolare, la Regione Calabria adotta molteplici interventi di valorizzazione delle parlate storicamente utilizzate nel territorio regionale, attraverso attività di studi e ricerche storiche, seminari, fondi bibliografici o archivi e predisposizione di apposite sezioni nelle biblioteche pubbliche. In virtù di ciò, l'amministrazione regionale promuove e incentiva attività che sono volte alla valorizzazione del patrimonio dialettale calabrese, come la produzione di lavori teatrali o cortometraggi, convegni o pubblicazioni di opere. La presente legge mira, altresì, a favorire la diffusione del patrimonio dialettale anche nel settore dell'istruzione.</p>	DI	309/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	3
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	5
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	75
	Pubblicata	BURC n. 10 del 1 giugno 2012, suppl. straord. n. 7 del 15 giugno 2012

<p>Legge regionale 26 luglio 2012, n. 31 "Istituzione della festa di San Francesco di Paola".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23.07.2012)</i></p> <p>La Regione Calabria, in coerenza con i principi fondamentali dello Statuto, promuove una serie di iniziative, quali mostre, convegni e studi della figura e dell'opera di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e dei marinai d'Italia.</p> <p>Tali manifestazioni possono essere realizzate nella sede naturale del culto del Santo, cioè nel comune di Paola, ma anche nei luoghi d'Italia e nel mondo legati alla biografia del Santo. Per tali manifestazioni è istituito un Comitato nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato definisce i criteri generali e le modalità di presentazione delle iniziative e di erogazione, esecuzione e rendicontazione dei progetti approvati ed è composto dal Presidente della Giunta della Regione Calabria, o suo delegato, che lo presiede; dal Padre provinciale, in rappresentanza dei Padri Minimi, o suo delegato, che assume le vesti di Presidente del Comitato; dal Sindaco del Comune di Paola, o suo delegato; da un rappresentante della Regione Calabria, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che assume le vesti di Vice Presidente del Comitato; dai Presidenti delle Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, o loro delegati. Inoltre la Regione Calabria assegna al Comune di Paola un contributo annuale per il finanziamento del programma complessivo delle manifestazioni celebrative promosse dal citato Comitato.</p>	Pdl	53/abb. 60/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	733
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	362
	Pubblicata	BURC n. 14 dell'1 agosto 2012, suppl. straord. n. 1 del 3 agosto 2012

<p>Legge regionale 6 novembre 2012, n. 52 “Istituzione della giornata regionale del Calendario in memoria di Aloysius Lilius da Cirò.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 24.10.2012)</i></p> <p>La presente legge istituisce la giornata regionale del Calendario in memoria di Aloysius Lilius da Cirò, ideatore della riforma del vigente calendario voluta da Papa Gregorio XIII, che si celebra il 21 marzo.</p>	DI	196/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	507
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	329
	Pubblicata	BURC n. 20 del 2 novembre 2012, suppl. straord. n. 4 del 15 novembre 2012

<p>Legge regionale 15 novembre 2012, n. 59 “Riconoscimento del metodo storico «Moscato al Governo di Saracena» quale bene culturale della Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12.11.2012)</i></p> <p>La presente legge riconosce tutti i metodi di produzione artigianale ed enogastronomica documentati attraverso fonti storiche quali beni culturali immateriali della Calabria. L'articolo 2 riconosce, in particolare, il metodo <<Moscato al Governo di Saracena>>, quale bene culturale della Regione Calabria.</p>	Pdl	311/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	264
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	173
	Pubblicata	BURC n. 21 del 16 novembre 2012, suppl. straord. n. 2 del 22 novembre 2012

<p>Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 62 “Istituzione di Ecomusei in Calabria.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 26.11.2012)</i></p> <p>Con la presente legge vengono istituiti gli ecomusei, al fine di recuperare e valorizzare il territorio e le sue tradizioni culturali e storiche. La Giunta regionale propone, annualmente, al Consiglio l'istituzione e il riconoscimento degli ecomusei, avvalendosi per la valutazione delle proposte di istituzione, di un apposito gruppo di esperti che opera quale strumento di supporto tecnico-scientifico alla programmazione regionale. Il gruppo è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica per l'intera legislatura. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, approva un regolamento che fissa i requisiti minimi necessari per il riconoscimento degli ecomusei. Inoltre, l'ecomuseo deve essere contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un proprio marchio, anche a tutela del territorio rappresentato. La Regione, infine, concede contributi per la loro realizzazione e sviluppo, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.</p>	Pdl	110/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	743
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	676
	Pubblicata	BURC n. 22 dell'1 dicembre 2012, suppl. straord. n. 4 dell'11 dicembre 2012

Sport (1)

Legge regionale 11 aprile 2012, n. 11 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 28 del 22 novembre 2010". (Approvata nella seduta del 30.03.2012) La legge contiene modifiche e integrazioni di alcuni commi dell'articolo 9, dell'articolo 15 e dell'articolo 16 della l.r. 28/2010 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria).	Pdl	258/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	173
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	3
	Pubblicata	BURC n. 7 del 16 aprile 2012, suppl. straord. n. 1 del 18 aprile 2012

Lavoro (1)

<p>Legge regionale, 19 aprile 2012, n. 13 “Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12.03.2012)</i></p> <p>La legge contiene misure per contrastare gli effetti negativi del lavoro irregolare, al fine di ridurre l'impatto dell'economia sommersa sullo sviluppo socio economico regionale e sull'occupazione calabrese. La Regione Calabria promuove la qualità, la regolarità e la stabilità del lavoro, anche attraverso la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e tutela, svolgendo azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente coadiuvata dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, istituita dalla Giunta regionale, con compiti, attività e modalità di funzionamento disciplinati da apposito regolamento. La Commissione collabora attivamente con i dipartimenti regionali; redige annualmente l'atto di indirizzo di programmazione dell'azione finanziaria, svolge specifici compiti di studio e di accompagnamento alle imprese sul versante della qualità e regolarità del lavoro. Importante novità è l'istituzione della Centrale di allarme emersione (CAE), una banca dati nella quale vengono registrate le imprese alle quali sono accertate infrazioni in materia di lavoro sommerso e non regolare e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La segnalazione di ripetute infrazioni comporta l'esclusione dell'impresa dai bandi regionali. Presso la citata Commissione regionale è istituita la Cabina di concertazione per il coordinamento delle funzioni ispettive svolte dagli organismi istituzionali, previdenziali, statali e comunali. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Regione individua appositi parametri di regolarità e congruità del lavoro. Infine, nell'aggiudicazione dei lavori o opere pubbliche di interesse regionale, sono previste autorizzazioni di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	DI	157/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	5
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	392
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	342
	Publicata	BURC n. 7 del 16 aprile 2012, suppl. straord. n. 1 del 18 aprile 2012

Formazione professionale (1)

<p>Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 61 “Interventi in materia di sostegno e innovazione delle attività professionali”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 26.11.2012)</i></p> <p>La Regione Calabria promuove iniziative per sostenere l'avvio delle attività professionali, favorisce ed incentiva lo sviluppo dell'associazionismo tra professionisti e garantisce la qualificazione professionale anche attraverso l'innovazione, l'internazionalizzazione e la ricerca. A tal fine, la Giunta regionale definisce gli interventi di sostegno e di incentivazione con un piano annuale nel quale vengono individuati modelli, metodologie progettuali, tempi di presentazione delle istanze e modalità di valutazione e di formazione delle graduatorie degli aventi diritto, esplicitate in apposite linee guida, per indirizzare i progetti innovativi proposti da ordini, collegi ed associazioni professionali. La legge prevede la concessione di agevolazioni finanziarie per le categorie di professionisti indicate nell'articolo 3. Per la realizzazione di tali interventi è istituito un fondo regionale di rotazione, gestito da Fincalabra s.p.a., società <i>in house</i> della Regione Calabria. La Giunta regionale provvede a predisporre le linee guida e il bando relativi alle procedure di ammissione alle agevolazioni finanziarie, indicando i requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio della garanzia e la disciplina degli aspetti applicativi, per assicurare operatività agli interventi. Le specifiche modalità per accedere ai finanziamenti e per la garanzia, rilasciata dal soggetto gestore del fondo, sono debitamente indicate nell'articolo 4.</p>	Pdl	265/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	398
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	215
	Pubblicata	BURC n. 22 del 1 dicembre 2012, suppl. straord. n. 4 dell'11 dicembre 2012

Altro (3)

Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31”. (Approvata nella seduta del 16.01.2012) La presente legge introduce modifiche ed integrazioni alla l.r. 31/2008. Più precisamente, modifica il titolo nel quale viene aggiunta la seguente espressione “ <i>nonché a favore dei testimoni di giustizia</i> ”. Inoltre, modifica l’articolo 15 che disciplina il regolamento di attuazione della citata legge regionale. Introduce, poi, l’articolo 11 bis che prevede ulteriori benefici a favore delle categorie protette indicate dal medesimo articolo e l’articolo 17 bis, relativo ai testimoni di giustizia. Da ultimo, abroga il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 31/2008 che contiene la definizione di vittima della criminalità.	DI	238/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	Commissione contro la ‘ndragheta in Calabria
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	138
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	113
	Pubblicata	BURC n. 2 dell’1 febbraio 2012, suppl. straord. n. 2 del 10 febbraio 2012

<p>Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 63 “Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 07.12.2012)</i></p> <p>La presente legge ridefinisce l'assetto giuridico della Fondazione Campanella per la ricerca e la cura dei tumori, già provvisoriamente accreditata, come ente di diritto privato, finalizzato a garantire l'assistenza oncologica di alta specialità, ambulatoriale ed ospedaliera, di prevenzione primaria e secondaria, di riabilitazione e di ricerca, in coerenza con il Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale calabrese, parte integrante dell'Accordo per il Piano di rientro sottoscritto il 17 dicembre 2009 e recepito con delibera della Giunta regionale n. 908 del 23 dicembre 2009.</p>	Pdl	381/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	51
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	13
	Pubblicata	BURC n. 23 del 17 dicembre 2012, suppl. straord. n. 4 del 20 dicembre 2012

<p>Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 68 “Norme per il sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21.12.2012)</i></p> <p>La Regione Calabria, nel rispetto delle proprie competenze ed in armonia con i principi della Costituzione, interviene a sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà economica, per garantire la prosecuzione di una vita dignitosa. Questi interventi sono diretti a favorire l'accesso al credito del coniuge debole con diritto all'assegno di mantenimento per sè o per i propri figli, stipulando, inoltre, convenzioni con gli istituti di credito per la concessione di prestiti a tasso agevolato. La Regione Calabria, infine, istituisce un fondo finalizzato a coprire i rischi derivanti sia dalle operazioni di finanziamento, sia dall'abbattimento totale o parziale del tasso di interesse. Le modalità di accesso al fondo regionale sono stabilite con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.</p>	Pdl	341/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	211
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	170
	Pubblicata	BURC n. 23 del 17 dicembre 2012, suppl. straord. n. 6 del 28 dicembre 2012

Multimateria (4)

<p>Legge regionale 30 maggio 2012, n. 20 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2012, n. 8 «Istituzione della Fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle – Sacro Monte di Laino Borgo”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30.05.2012)</i></p> <p>La presente legge aggiunge l’art. 7 bis alla l.r. 8/2012 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle – Sacro Monte di Laino Borgo); più precisamente si tratta della norma finanziaria, precedentemente non prevista.</p>	Pdl	336/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	5
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 10 dell’1 giugno 2012, suppl. straord. n. 3 del 6 giugno 2012

<p>Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 47 “Interventi a favore dei soggetti celiaci”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 09.10.2012)</i></p> <p>La presente legge introduce misure a sostegno dei soggetti celiaci relative all'erogazione di prodotti senza glutine, già prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dalla normativa nazionale vigente. Più specificamente, gli interventi consistono nell'erogazione di un contributo frazionato in buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili, anche separatamente, nonché nell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie. L'articolo 2 disciplina le modalità di erogazione del contributo mensile, mentre l'articolo 3 specifica le modalità di utilizzo dello stesso. Vengono, altresì, disciplinati i finanziamenti che lo Stato trasferisce alle Regioni, ai sensi della legge 123/2005: tali finanziamenti sono destinati ai dipartimenti di prevenzione delle ASP e ripartiti secondo i criteri previsti dal dipartimento regionale della salute. Quest'ultimo svolge attività di prevenzione, formazione e aggiornamento attraverso specifici programmi rivolti al personale medico competente, ai soggetti che operano nell'ambito del sistema scolastico regionale nonché nei confronti di ristoratori ed albergatori.</p>	Pdl	171/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	574
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	440
	Pubblicata	BURC n. 19 del 16 ottobre 2012, suppl. straord. n. 2 del 20 ottobre 2012

<p>Legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – Norme per l’attuazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di sanzioni”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 24.10.2012)</i></p> <p>La presente legge contiene disposizioni di attuazione delle normative statali in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro (ed in specie dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del d.lgs.758/1994, e degli articoli 13, comma 6, e 14, commi 2, 3, 5 e 8, del d.lgs. 81/2008). La legge disciplina, inoltre, la destinazione, le finalità e le modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni stabilite per la violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed individua i soggetti competenti alla loro utilizzazione.</p>	Pdl	278/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	344
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	224
	Pubblicata	BURC n. 20 del 2 novembre 2012, suppl. straord. n. 4 del 15 novembre 2012

<p>Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 “Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29.10.2012)</i></p> <p>La presente legge si ripartisce in 5 titoli e 30 articoli. Il titolo I definisce i principi e le finalità: in particolare, la legge si propone di realizzare attività di collaborazione istituzionale e relazioni sociali economiche e culturali con gli stati di residenza dei calabresi all'estero, interventi di promozione e diffusione della realtà storica, economica, sociale, turistica e culturale della Regione Calabria, nonché favorire l'informazione sulla legislazione regionale concernente i calabresi nel mondo e sul patrimonio linguistico e culturale d'origine. Il titolo II, rubricato “Interventi e provvidenze” specifica destinatari, interventi e provvidenze. I destinatari sono specificati dall'articolo 3, mentre gli interventi previsti si sostanziano nell'erogazione di contributi forfettari a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini calabresi residenti all'estero per sostenere la loro partecipazione alla consultazione elettorale regionale e di contributi per avvio di attività produttiva, nonché in assegni e borse di studio in favore dei discendenti residenti all'estero dei lavoratori emigrati, per la frequenza, nella regione, di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post-universitari. Inoltre, la legge prevede le provvidenze socio-assistenziali a favore dei cittadini di origine calabresi che si trovino in stato di comprovato bisogno e necessità. Ancora, la Regione favorisce iniziative e attività culturali finalizzate a preservare, tra gli emigrati ed i loro discendenti, il valore dell'identità della terra d'origine oltre a campagne di informazione sulla realtà calabrese in ogni suo settore, riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche e audiovisive nonché riconoscimenti ai cittadini di origine calabrese residenti all'estero, con l'istituzione del Premio Calabria nel mondo e della Giornata dell'emigrante calabrese nel mondo. Il titolo III ha ad oggetto norme in materia di associazionismo, attraverso le</p>	Pdl	151/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	VI Commissione - Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	5
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	631
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	383
	Publicata	BURC n. 20 del 2 novembre 2012, suppl. straord. n. 4 del 15 novembre 2012

<p>quali la Regione riconosce associazioni federazioni e confederazioni senza fini di lucro, enti e istituzioni, istituendo un apposito registro. Il titolo IV contiene le norme che disciplinano la Consulta regionale dei calabresi all'estero, specificandone compiti, modalità di costituzione e funzionamento. La legge regola, altresì, la figura del consultore che ha il compito di definire e attuare gli interventi a favore dei calabresi all'estero, divenendo referente della Regione nell'area di sua competenza. Infine, è prevista e disciplinata la Fondazione dei calabresi nel mondo, organismo <i>in house</i> per la programmazione, l'attuazione e la gestione di interventi finalizzati allo sviluppo ed al consolidamento delle relazioni sociali, economiche, produttive, istituzionali e culturali con le comunità di calabresi residenti all'estero. Il titolo V contiene norme di coordinamento, prevede il piano annuale degli interventi e stabilisce le regole per il funzionamento della Consulta e della Fondazione.</p> <p>Il Governo, con delibera del C.d.M. dell'11 gennaio 2013, ha impugnato gli articoli 3, commi 1 e 2; 5, comma 1, lett. d).</p>		
---	--	--

Macrosettore “Finanza regionale” (n. 8 leggi)

Bilancio (5)

<p>Legge regionale 11 giugno 2012, n. 23 “Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28.05.2012)</i></p> <p>La presente legge modifica la l.r. 8/2010 (Provvedimento generale recante di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010), aggiungendo, al comma 1 dell'articolo 1, il seguente periodo: «L'erogazione può essere disposta in favore dell' Unione dei Comuni, in caso di trasferimento a questa del personale di una Comunità montana soppressa alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, legge regionale 10 luglio 2008, n. 20».</p>	Pdl	333/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	19
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 10 del 1 giugno 2012, suppl. straord. n. 7 del 15 giugno 2012

<p>Legge regionale 28 giugno 2012, n. 27 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 a norma dell’articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 26.06.2012)</i></p> <p>La presente legge dispone l’assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 – 2014, a norma dell’articolo 22 della l.r. 8/2002.</p>	DI	350/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	8
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	6
	Pubblicata	BURC n. 12 del 2 luglio 2012, suppl. straord. n. 3 del 7 luglio 2012

<p>Legge regionale 10 agosto 2012, n. 36 “Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 8”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.12.2012)</i></p> <p>La presente legge destina i fondi derivanti dall’avanzo di amministrazione del bilancio per l’anno 2011 del Consiglio regionale al finanziamento di diverse leggi, integrandone il relativo finanziamento per l’anno 2012. In particolare, viene individuato l’importo di € 1.800.000,00 per garantire percorsi d’inserimento occupazionale dei giovani, già impegnati nel “Programma di stages” avviato nel 2010.</p>	Pdl	360/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 15 del 16 agosto 2012, suppl. straord. n. 1 del 18 agosto 2012

<p>Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 64 “Seconda variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 8”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20.12.2012)</i></p> <p>La presente legge dispone una variazione di bilancio per l'importo di € 10.000.000,00 indicato nella tabella 1, allegata alla stessa.</p>	DI	404/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	2
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 23 del 17 dicembre 2012, suppl. straord. n. 4 del 20 dicembre 2012

<p>Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 70 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 (Legge finanziaria)”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21.12.2012)</i></p> <p>La presente legge dispone il riparto di fondi speciali destinati alla parte corrente e in conto capitale, nonché il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale 2012 – 2014.</p>	DI	402/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	10
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	4
	Pubblicata	BURC n. 23 del 17 dicembre 2012, suppl. straord. n. 6 del 28 dicembre 2012

<p>Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 “Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21.12.2012)</i></p> <p>La presente legge prevede le spese e le entrate della Regione, al netto delle contabilità speciali e delle anticipazioni di cassa.</p>	DI	401/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	10
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	4
	Pubblicata	BURC n. 23 del 17 dicembre 2012, suppl. straord. n. 6 del 28 dicembre 2012

Contabilità regionale (2)

<p>Legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 “Abrogazione articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10.05.2012)</i></p> <p>La presente legge abroga l'articolo 3 della l.r. 40/2008 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), che disciplinava l'autorizzazione all'indebitamento.</p>	Pdl	287/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	143
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	73
	Pubblicata	BURC n. 10 del 1 giugno 2012, suppl. straord. n. 3 del 6 giugno 2012

<p>Legge regionale 28 giugno 2012, n. 26 “Approvazione Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2011”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 26.06.2011)</i></p> <p>La legge approva il rendiconto generale della Regione, relativo all'esercizio finanziario 2011.</p>	DI	330/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	Il Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	49
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	27
	Pubblicata	BURC n. 12 del 2 luglio 2012, suppl. straord. n. 2 del 7 luglio 2012

Macrosettore "Multisettores"

(Non ascrivibile ad altri settori) (1)

<p>Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21.12.2012)</i></p> <p>La legge reca disposizioni di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di legge finanziaria per l'anno 2013.</p>	DI	403/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	10
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	4
	Pubblicata	BURC n. 23 del 17 dicembre 2012, suppl. straord. n. 6 del 28 dicembre 2012

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE - ANNO 2012

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE - ANNO 2012

2. I Regolamenti

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare nell'anno 2012.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono gli stessi di quelli utilizzati per l'esame delle leggi e cioè il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Nel corso del 2012 la Giunta regionale, ai sensi dell'art 43, comma 3, dello Statuto regionale, ha approvato 14 regolamenti.

Rispetto all'anno 2011, con i suoi 8 regolamenti, è evidente che il trend della produzione regolamentare sia in crescita. Tuttavia, va pure puntualizzato che si tratta, per la maggior parte dei casi (nn. 3, 4, 5, 8, 12 e 14), di regolamenti di modifica o abrogazione di altri regolamenti regionali. In particolare, i nn. 3 e 4 modificano, rispettivamente, gli artt. 17 e 27 del regolamento n. 8/2011; il n. 5 modifica, in più parti, il regolamento n. 15/2009, di concessione di contributi a vittime della criminalità e dell'usura, includendo tra i beneficiari i testimoni di giustizia; il n. 8 abroga il precedente n. 8/2010, relativo all'istituzione dell'Ufficio legislativo della Giunta regionale; il n. 12 modifica, in più parti, il regolamento n. 3/2011, in materia di attività estrattiva nel territorio calabrese; il n. 14, abrogando tacitamente il n. 2/2012, disciplina la mobilità esterna.

Sette di essi (nn. 1, 3, 4, 7, 9, 10 e 12) hanno carattere attuativo della legislazione regionale, uno (n. 13) della legislazione statale: di rilievo, il n. 1, che prevede un contributo di solidarietà per i familiari di lavoratori e lavoratrici deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sul luogo di lavoro; i nn. 9 e 10, sui requisiti minimi e sulle procedure per il funzionamento e l'accreditamento di strutture di servizio residenziale per soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali; nonché n. 13, di organizzazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si segnalano, infine, il n. 6, sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della giunta regionale e il n. 11, sui compiti del Settore "Ufficio legislativo", istituito in seno all'Avvocatura regionale.

2.1 Dimensione fisica della regolamentazione

Così come per le leggi, al fine della puntuale definizione della dimensione fisica della produzione regolamentare, si analizzano i regolamenti tenendo conto delle classi di ampiezza di tre indicatori fondamentali, e, cioè, gli articoli, i commi e, infine, i caratteri di ciascun regolamento.

Tab. 16 – Regolamenti 2012 per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	n. 3, n. 4, n. 5, n. 8, n. 11
Da 6 a 10	n. 1, n. 13
Da 11 a 15	n. 2, n. 6, n. 14
Oltre 15	n.7, n.92, n. 10, n. 12

Tab. 17 – Regolamenti 2012 per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	n. 3, n. 4, n. 5, n. 8, n. 11
Da 11 a 20	//
Da 21 a 30	n. 1, n. 6, n. 13
Da 31 a 40	n. 2, n. 12, n. 14
Oltre 40	n. 7, n. 9, n. 10

Tab. 18 – Regolamenti 2012 per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5000	n. 3, n. 4, n. 8, n. 11
Da 5001 a 10000	n. 1, n. 2, n. 5, n. 6, n. 13, n. 14
Da 10001 a 15000	//
Da 15001 a 20000	n. 10
Oltre 20000	n. 7, n. 9, n. 12

2.2 Classificazione per macrosettore

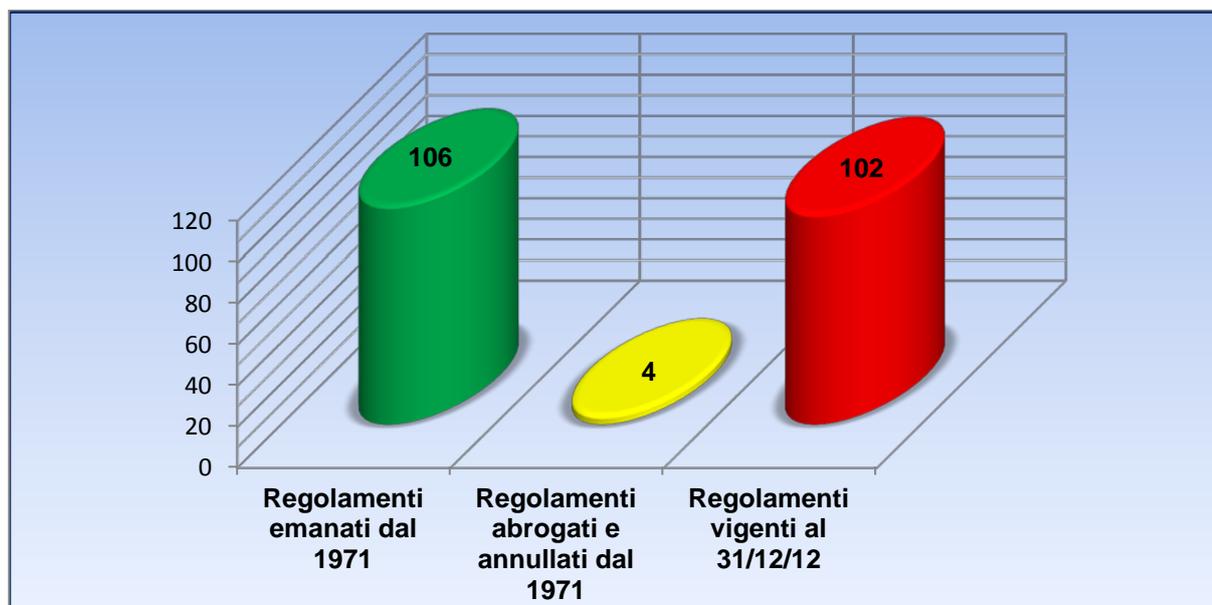
Con la successiva tabella si è compiuta un'analisi di tipo sostanziale dei regolamenti emanati nel 2012, evidenziando i principali macrosettori di intervento regolamentare. E' risultato che, nell'anno 2012, la produzione regolamentare è sensibilmente cresciuta, passando dagli 8 regolamenti approvati nell'anno 2011 agli 14 approvati nel 2012, mantenendo, però, rispetto all'anno precedente, una maggiore concentrazione nei macrosettori "Servizi alla persona e alla comunità", con 7 regolamenti, "Ordinamento istituzionale" con 5 regolamenti e "Territorio, ambiente e infrastrutture", con 2 regolamenti. Nessun intervento regolamentare ha, invece, interessato gli altri macrosettori. La ripartizione dei regolamenti per macrosettore è riepilogata nella seguente tabella 19.

Tab. 19 – Regolamenti regionali anno 2012 per macrosettore

MACROSETTORE	Quantità	Numero regolamento
Ordinamento istituzionale	5	n. 2, n. 6, n. 8, n. 11, n. 14
Sviluppo economico e attività produttive	//	//
Territorio, ambiente e infrastrutture	2	n. 7, n. 12
Servizi alla persona e alla comunità	7	n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 9, n. 10, n. 13
Bilancio e finanza regionale	//	//
Multisetto	//	//
Totale	14	

Nel grafico che segue, si è inteso aggiornare il quadro relativo alla produzione regolamentare complessiva della Regione Calabria, dalla prima legislatura al 31.12.2012.

Graf. 8



2.3 I singoli regolamenti

Di seguito, sono riportate, per ciascun regolamento, sintetiche informazioni sui loro contenuti.

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2012, n. 1

Regolamento di attuazione per interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, ai sensi della Legge regionale n. 11 del 26 febbraio 2010, pubblicata sul BURC n. 3 del 16 febbraio 2010 (S.S. n. 4 del 26 febbraio 2010) e della Legge regionale n. 45 del 20/12/2011.

(Supplemento straordinario n. 4 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 2 aprile 2012)

Il presente regolamento definisce i criteri, le modalità ed i termini per l'assegnazione e l'erogazione del contributo di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2008.

In particolare, la Regione Calabria riconosce un contributo *una tantum* a favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro e a favore di coloro i quali hanno riportato, a causa di incidenti sul posto di lavoro, una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%.

Il contributo è da considerarsi aggiuntivo rispetto ad altri indennizzi o emolumenti derivanti da altri obblighi, assicurativi o previdenziali, fissati da leggi nazionali.

REGOLAMENTO REGIONALE 2 maggio 2012, n. 2

Regolamento per la mobilità esterna.

(Supplemento straordinario n. 4 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 8 del 2 maggio 2012)

Il regolamento in esame disciplina i criteri e le modalità di trasferimento del personale, proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, anche con qualifica dirigenziale, alla Giunta regionale.

La Giunta regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

La disponibilità dei posti è resa pubblica mediante singoli bandi di mobilità.

In particolare, il regolamento disciplina le caratteristiche della commissione esaminatrice, i criteri per la valutazione dei curricula, la prova selettiva e la pubblicazione della relativa graduatoria.

Esso, inoltre, abroga ogni norma regolamentare o disposizione precedente incompatibile, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni di legge e ai contratti collettivi di lavoro.

REGOLAMENTO REGIONALE 17 maggio 2012, n. 3

Modifica articolo 17 del Regolamento regionale n. 8 del 29/12/2011.

(Supplemento straordinario n. 4 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II – n. 9 del 16 maggio 2012)

Il presente regolamento modifica il regolamento attuativo della l.r. 28/2010 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), in particolare sostituendo il suo art. 17, concernente la liquidazione dei contributi. Il nuovo art. 17 prevede che la Regione, entro 30 giorni successivi all'approvazione della graduatoria, dia comunicazione ai soggetti interessati dell'eventuale concessione di contributo; nei 30 giorni successivi alla comunicazione, detti soggetti sono tenuti alla presentazione di una documentazione comprendente la relazione della manifestazione; il rendiconto economico; le fatture in originale nella misura pari al contributo riconosciuto; i giustificativi di spese sostenute inerenti l'organizzazione della manifestazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Nel caso in cui i giustificativi dovessero risultare inferiori rispetto al preventivo presentato, il regolamento prevede che l'Amministrazione regionale possa effettuare una decurtazione dell'importo concesso a contributo.

REGOLAMENTO REGIONALE 11 giugno 2012, n. 4

Modifica articolo 27 del Regolamento regionale n. 8 del 29/12/2011.

(Supplemento straordinario n. 7 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell'1 giugno 2012)

Il presente regolamento apporta modifiche all'art. 27 del regolamento regionale 8/2011, attuativo della l.r. 28/2010, prevedendo che, nelle more dell'approvazione del Piano Triennale 2013/2015 e del Piano Annuale 2013, possano essere usate le somme stanziare nel bilancio regionale anno 2012, per il medesimo anno, a sostegno delle manifestazioni sportive, su presentazione di apposita istanza ai sensi dell'art. 15 della citata l.r. 28/2010.

I criteri adottati per l'individuazione delle manifestazioni sportive beneficiarie degli eventuali contributi sono: l'importanza dell'evento sportivo; il sostegno alle

discipline emergenti; la promozione, attraverso la realizzazione dell'evento sportivo, dell'immagine della Regione Calabria; la valorizzazione del territorio regionale e peculiarità del progetto ed impatto sociale nel territorio calabrese.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.

REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2012, n. 5

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n.15 concernente "Regolamento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità ed in materia di usura, ai sensi della Legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008".

(Supplemento straordinario n. 5 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 16 giugno 2012)

Il presente regolamento introduce modifiche ed integrazioni agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento n. 15/2009, riguardanti i contributi e le agevolazioni disposte a favore delle vittime della criminalità organizzata che vengono estesi pure ai testimoni di giustizia.

REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2012, n. 6

Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta regionale.

(Supplemento straordinario n. 5 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 16 giugno 2012)

Il presente regolamento individua i criteri e disciplina le modalità per la mobilità interna del personale non dirigente della Giunta regionale.

Il sistema di mobilità interna si basa sui principi di trasparenza, efficienza ed economicità e può essere infra-dipartimentale o extra-dipartimentale.

La mobilità può avvenire d'ufficio, qualora sussistano le esigenze indicate dall'art. 3, o su richiesta del personale dipendente, secondo le modalità indicate dall'art. 4 (valutazione della motivazione addotta dal dipendente in relazione alle esigenze organizzative, comunque prevalenti).

Le procedure di mobilità extra-dipartimentale ed infra-dipartimentale sono, infine, regolamentate dagli artt. 5 e seguenti.

REGOLAMENTO REGIONALE 28 giugno 2012, n. 7

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009". Abrogazione regolamento regionale n. 18 dell'1 dicembre 2009.

(Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 12 del 2 luglio 2012)

Il presente regolamento comprende le norme tecniche e di dettaglio per l'attuazione della l.r. 35/2009 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

La prima parte, in primo luogo, prevede che, per ogni opera disciplinata dalla legge 35/2009, sia indicata la classificazione per tipologia di intervento e la classificazione tipologica delle opere. In concreto, è necessario classificare le opere all'interno di uno dei gruppi indicati dal regolamento in oggetto.

L'art. 3 riguarda gli effetti di SITO ed in particolare disciplina le NTC08 che definiscono le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni.

Di seguito, vengono disciplinati la procedura di denuncia e trasmissione dei progetti, il registro delle opere nonché le procedure di modifica dei progetti e di verifica e collaudo di questi ultimi.

La seconda parte del regolamento contiene le norme transitorie, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 25/2012, di modifica ed integrazione alla l.r. 35/2009.

REGOLAMENTO REGIONALE 10 luglio 2012, n. 8

Abrogazione regolamento regionale n. 8 del 10 maggio 2010 (Istituzione dell'Ufficio Legislativo della Giunta regionale della Calabria).

(Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 13 del 16 luglio 2012)

Il presente regolamento dispone l'abrogazione del regolamento regionale 8/2010 avente per oggetto: "Istituzione dell'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale della Calabria".

REGOLAMENTO REGIONALE 3 settembre 2012, n. 9

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. L.R. n. 23 art. 11 lett. D - Tipologia di servizio socio assistenziale per soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali: Centro socio riabilitativo per disabili.

(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 16 dell'1 settembre 2012)

Il presente regolamento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi ai sensi del D.P.C.M. 21 maggio 2001, n. 308, per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, al fine di concedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento di strutture denominate "Centro socio riabilitativo per disabili". Esso abroga, pure, il precedente regolamento n. 4/2011.

Viene definito "Centro socio riabilitativo per disabili", una struttura con attività residenziale e attività socio-riabilitativa diurna per le persone con disabilità fisiche-psichiche e/o sensoriali. Tale struttura ha come finalità quella di offrire loro opportunità, come abitare una casa, non da soli ma insieme agli altre persone e, soprattutto, di avere a disposizione professionalità che possono accompagnarli per la cura e l'esercizio della loro autonomia e inserirli nel mondo del lavoro e della società. Inoltre, garantisce assistenza riabilitativa diurna individualizzata e attività di inserimento sociale, nei limiti della gravità dell'handicap. Possono essere ospitati al Centro soggetti disabili, di età superiore a 18 anni, con deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche-psichiche a seguito di eventi morbosi, sia congeniti che acquisiti, che determinano sul piano dei bisogni situazioni di handicap e di dipendenza.

Nel predetto regolamento vengono, poi, elencati i requisiti oggettivi che la struttura deve presentare per essere dichiarata agibile e idonea, ai sensi della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché i requisiti soggettivi del personale addetto.

Al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione degli utenti nonché la trasparenza dei servizi erogati, la struttura deve adottare una Carta dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e all'art. 21 della l.r. 23/2003.

REGOLAMENTO REGIONALE 3 settembre 2012, n. 10

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. L.R. n. 23 art. 11 lett. D - Tipologia di servizio socio assistenziale per soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali: Centro diurno per le autonomie e l'inclusione sociale delle persone con problemi di non autosufficienza.

(Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 16 dell'1 settembre 2012)

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi necessari per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture denominate "Centro diurno per le autonomie e l'inclusione sociale delle persone con problemi di non autosufficienza", nel rispetto del D.P.C.M. 21 maggio 2001, n. 308.

Vengono, quindi, definite le finalità, i destinatari, i programmi, i requisiti strutturali ed organizzativi che il Centro diurno deve rispettare al fine di ottenere l'autorizzazione ed elencati i documenti da trasmettere per richiedere l'autorizzazione.

Infine, viene abrogato il precedente regolamento regionale n. 4/2011.

REGOLAMENTO REGIONALE 29 novembre 2012, n. 11

Disposizioni relative all'Ufficio legislativo della Giunta regionale.

(Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 22 dell'1 dicembre 2012)

Il presente regolamento stabilisce che il settore "Ufficio legislativo", istituito in seno all'Avvocatura regionale, ha il compito, nell'ambito dell'attività consultiva di cui all'art. 10, comma 1 *bis*, della l.r. 7/1996, di fornire supporto tecnico giuridico all'iniziativa legislativa ed alla potestà regolamentare di competenza della Giunta regionale.

Definisce, altresì, la struttura organizzativa del personale e le funzioni che il predetto ufficio legislativo deve svolgere.

REGOLAMENTO REGIONALE 11 dicembre 2012, n. 12

Modifica al Regolamento regionale 5 maggio 2011, n. 3. «Regolamento di attuazione Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria», pubblicato sul Supplemento straordinario n. 4 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 23 del 17 dicembre 2012.

(Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 23 del 17 dicembre 2012)

Il presente regolamento modifica il regolamento regionale n. 3/2011 recante “Regolamento di attuazione Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 – Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria”.

In particolare, esso modifica alcuni articoli del precedente, nonché gli allegati A, B, B1, C, D ed E, per come di seguito esplicitato:

- allegato A - Domanda di conferimento del permesso di ricerca;
- allegato B - Domanda di conferimento di concessione di coltivazione;
- allegato B1 - Domanda di conferimento di concessione di coltivazione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali naturali e termali risorse geotermiche;
- allegato C - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava;
- allegato D - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di materiali di cava;
- allegato E - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione di materiali inerti nel demanio fluviale.

REGOLAMENTO REGIONALE 13 dicembre 2012, n. 13

Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

(Supplemento straordinario n. 4 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II – n. 23 del 17 dicembre 2012)

Il presente regolamento è volto a disciplinare l'organizzazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di “Tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in ossequio ai principi di cui al d.lgs. 81/2008.

A capo dell'organizzazione del servizio, vi è il datore di lavoro, unico per tutti gli uffici della Giunta regionale e individuato tra i dirigenti di ruolo assegnati.

Egli, in virtù dell'incarico ricevuto, per lo svolgimento dei compiti assegnati in materia, si avvale del Servizio di prevenzione e protezione e della collaborazione degli altri dirigenti.

L'art. 3 del regolamento, poi, istituisce il Servizio di prevenzione e protezione, con sede in Catanzaro, composto di sei unità, di cui una assume il compito di Responsabile, previa designazione del datore di lavoro unico tra i dipendenti della Giunta regionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del d.lgs. 81/08. Nel caso in cui non vi sono dipendenti che abbiano i requisiti necessari, il datore di lavoro unico ricorre obbligatoriamente ad esterni, utilizzando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di incarichi a personale non dipendente.

L'art. 4 disciplina l'Unità operativa di sorveglianza, che ha il compito di provvedere a quanto disposto dall'art. 41 del d.lgs. 81/08. Essa è costituita da tre medici nominati dal datore di lavoro unico, uno dei quali con funzioni di coordinamento e si avvale di personale amministrativo dipendente.

L'art. 5 disciplina gli obblighi dei dirigenti.

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 14 **Regolamento per la mobilità esterna.**

(Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 23 del 17 dicembre 2012)

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento presso la Giunta Regionale del personale, anche con qualifica dirigenziale, proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

La Giunta, infatti, può ricoprire posti vacanti in organico, nei limiti previsti dalla programmazione triennale, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di altre amministrazioni, appartenenti alla stessa categoria o qualifica dirigenziale, che facciano domanda di trasferimento.

La domanda di trasferimento viene valutata dal Dipartimento Organizzazione e Personale, il quale cura, altresì, l'ammissione alla procedura comparativa. La disponibilità dei posti è resa pubblica mediante singoli bandi di mobilità, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Il dirigente del Dipartimento competente nomina una commissione, ai sensi dell'art. 5, che ha il compito di valutare i curricula (art. 6), curare i colloqui con i candidati (art. 7) e procedere a redigere la graduatoria (art. 8). Le modalità per il trasferimento sono indicate dall'art. 9.

PARTE TERZA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2012

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2012

3. LE PROPOSTE DI LEGGE. I DATI DEL 2012

Le proposte di legge (p.d.l.) sono state analizzate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito. Si è effettuata, altresì, l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale e, infine, sono state classificate per macrosettori e materie.

3.1 Il numero

Ciò premesso, nell'anno 2012, così come evidenziato nella tabella che segue, sono state presentate in Consiglio regionale 124 proposte di legge, di cui 3 concernenti la modifica dello Statuto e 3 di iniziativa popolare.

Tab. 20 – P.d.l. presentate nell'anno 2012 con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	ANNO 2012
ORDINARIE	121
STATUTARIE	3
TOTALE	124

3.2 La ripartizione per proponente

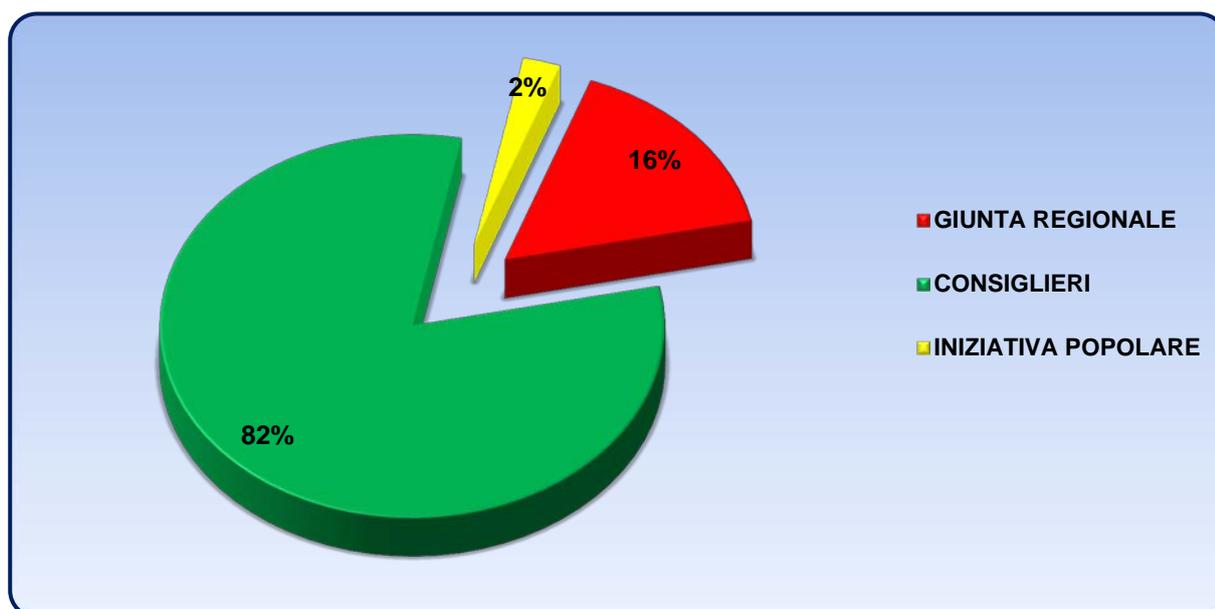
Utilizzando il criterio di ripartizione delle p.d.l. per soggetto proponente, risulta che su 124 proposte presentate, 101 (pari all'81%) sono di iniziativa consiliare, 20 (pari al 16%) sono di iniziativa della Giunta regionale e 3 (pari all'3%) di iniziativa popolare. Manca, nel 2012, l'iniziativa degli enti locali.

La rappresentazione dei dati indicati è offerta nella tabella 21, unitamente al grafico 9, in cui è dato risalto anche alla distribuzione percentuale delle p.d.l. per soggetto proponente.

Tab. 21 – P.d.l. anno 2012 distinte per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO P.D.L. PRESENTATE
GIUNTA REGIONALE	20
CONSIGLIERI	101
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	0
INIZIATIVA POPOLARE	3
TOTALE	124

Graf. 9 – Distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente



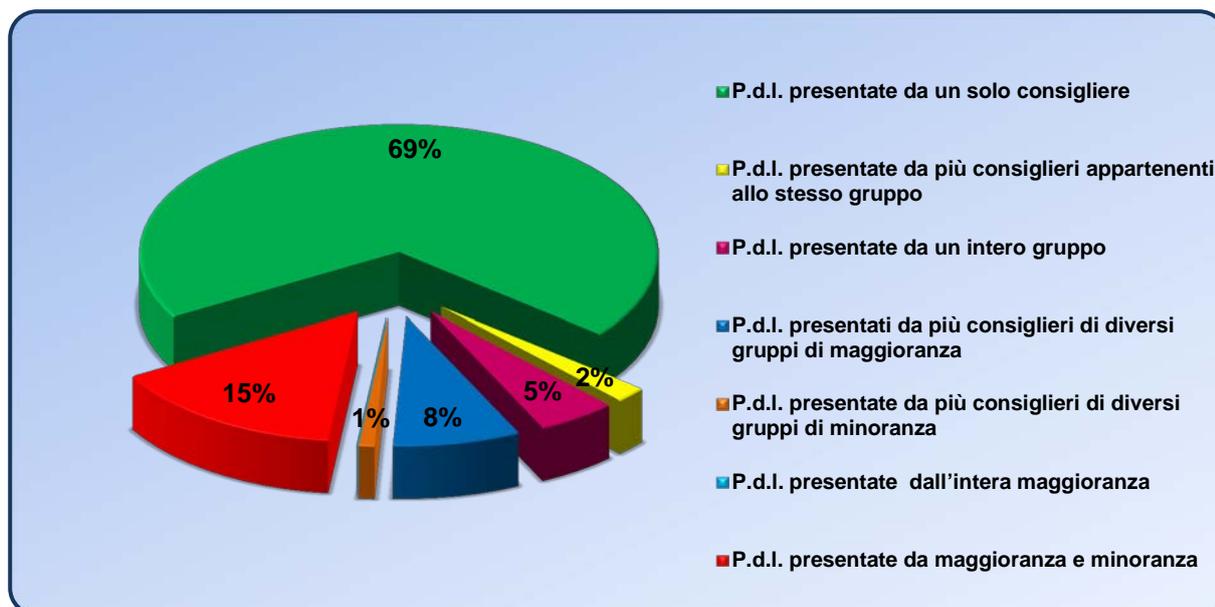
Il grafico non soltanto illustra il volume dell'iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali nell'anno di riferimento, ma, evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è nettamente superiore rispetto a quello della Giunta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare è più consistente, appare conducente focalizzare l'analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti. Tale criterio consente di evidenziare se l'iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tab. 22 - Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori - Anno 2012

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NUMERO PROPOSTE DI LEGGE
P.d.l. presentate da un solo consigliere	70
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	2
P.d.l. presentate da un intero gruppo	5
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	8
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	0
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	15
TOTALE	101

Graf. 10 – Distribuzione percentuale p.d.l. di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei proponenti - Anno 2012



Dalla tabella 22 e dal grafico 10, è agevole rilevare che, nel periodo considerato, il maggior numero delle p.d.l., ovvero il 69% (pari a 70 p.d.l.), è stato presentato da un solo consigliere.

Dato certamente meritevole di apprezzamento è quello che rappresenta il grado di trasversalità politica delle proposte di legge. Infatti, il numero di proposte di legge sottoscritto congiuntamente da maggioranza e minoranza (15) risulta essere sensibilmente superiore rispetto al 2011 (12). In termini percentuali, il tasso di incremento è pari al 3,74%, atteso che si passa da un valore pari al 11,11% del 2011 al 14,85% del 2012.

Rimane invariato, rispetto al dato del 2011, il numero delle proposte di legge presentate da un intero gruppo consiliare.

Il numero di p.d.l. presentate da più consiglieri dello stesso gruppo è identico a quello del 2011, cioè, è pari a 2. Una variazione in positivo si registra per le proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza, che salgono a 8 (pari a 7,92%) con un incremento (pari a 3,3%) nell'anno di riferimento, mentre una in negativo per quelle presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza, che scendono a 1 (pari a meno 2,77%) rispetto al 2011 (3).

3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale

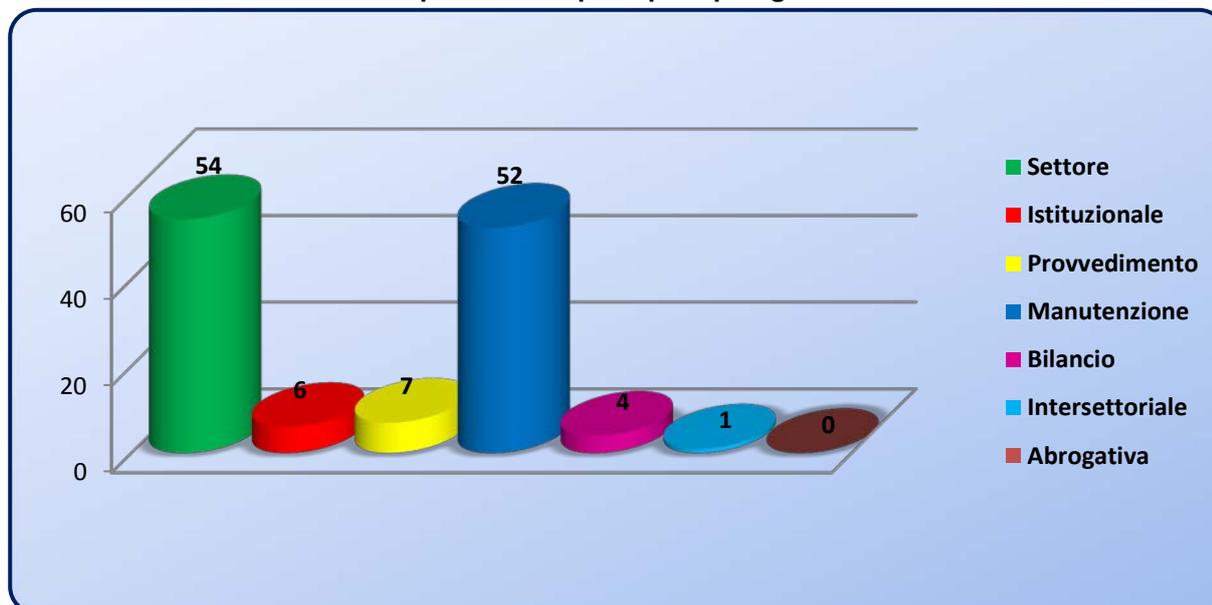
Traendo spunto da criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici, si è proceduto a classificare le p.d.l. presentate nel 2012 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute ed alla tecnica redazionale.

Tab. 23 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2012

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2012
Settore	54
Istituzionale	6
Provvedimento	7
Manutenzione	52
Bilancio	4
Intersectoriale	1
Abrogativa	0
TOTALE	124

NB: Dei 124 progetti di legge, 3 sono di modifica statutaria

Graf. 11 - Distribuzione percentuale p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2012



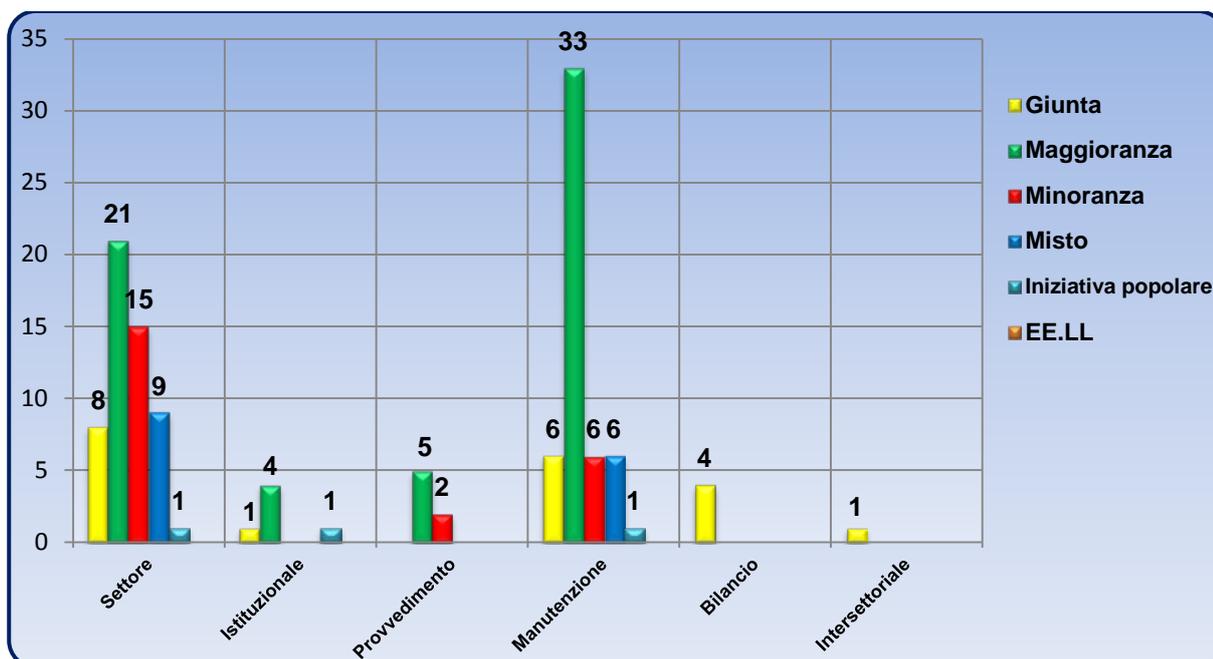
Dalla precedente tabella 23 e dal grafico 11 risulta che, su un totale di 124 p.d.l. presentate, quelle ascrivibili alla tipologia “Settore” (54) e quelle imputabili alla tipologia “Manutenzione” (52) sono le più numerose. Esiguo, invece, è il numero di proposte di legge riconducibili alla tipologia “Provvedimento” (7), Istituzionale (6), “Bilancio” (4), “Intersectoriale” (1), mentre nessuna è riconducibile alla tipologia “Abrogativa” (0)

La successiva tabella 24, invece, pur distribuendo le p.d.l. in base alla tipologia della normazione, ne calcola l'incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 24 - Incidenza percentuale p.d.l. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione – Anno 2012

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
Settore	8	40%	21	33%	15	65%	9	60%	1	33,3%	0	0%	54	43,50%
Istituzionale	1	5%	4	7%	0	0%	0	0%	1	33,3%	0	0%	6	5%
Provvedimento	0	0%	5	8%	2	9%	0	0%	0	0%	0	0%	7	5,50%
Manutenzione	6	30%	33	52%	6	26%	6	40%	1	33,3%	0	0%	52	42%
Bilancio	4	20%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	3%
Intersettoriale	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%
Abrogazione	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totale	20	100%	63	100%	23	100%	15	100%	3	100%	0	0%	124	100%

Graf. 12 – Distribuzione percentuale p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2012



Dai precedenti dati si conferma il quadro già delineato, e, cioè, che la normativa proposta (124 p.d.l. presentate) riconducibile alle tipologie normative “Settore” (con 54 p.d.l., pari al 43,50%), e “Manutenzione” (con 52 p.d.l., pari al 42%), prevalgono nettamente sulle altre tipologie. Seguono le p.d.l. riguardanti la tipologia normativa

“Provvedimento” (7 pari al 5,50%), quella “Istituzionale” (6 pari al 5%), quella “Bilancio” (4 pari al 2%) e quella “Intersettoriale” (1 pari all’1%). Inoltre, i dati, indicando anche l’incidenza delle p.d.l. per soggetto proponente, dimostrano che, nella tipologia “Settore” e “Manutenzione”, la maggioranza ha fornito un contributo nettamente più rilevante rispetto agli altri soggetti politici proponenti.

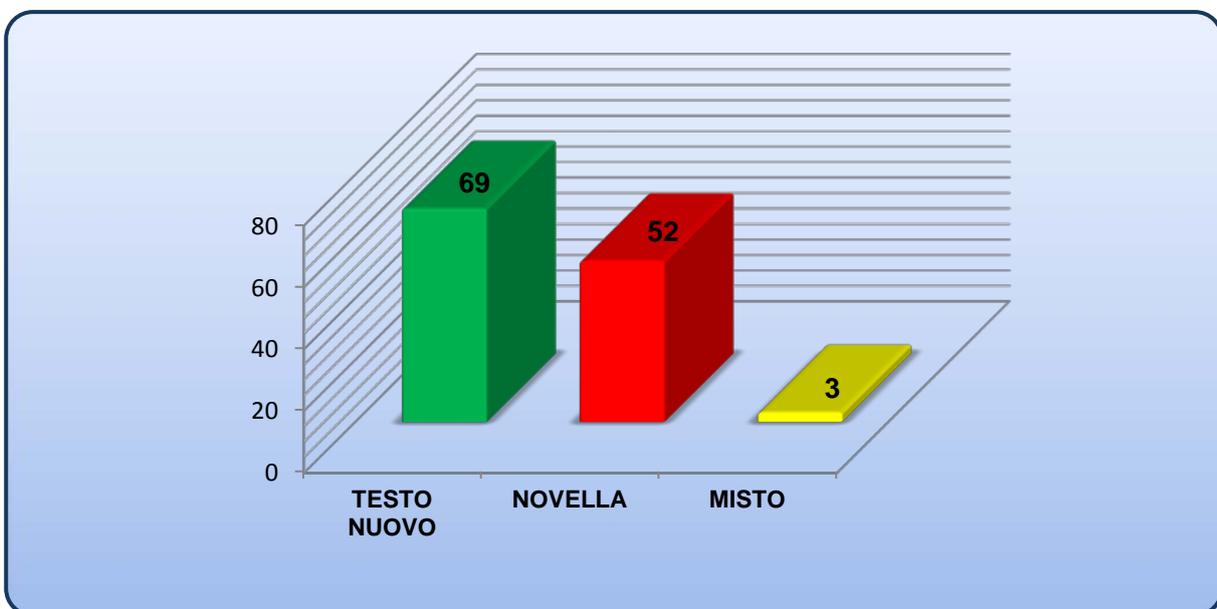
Come già evidenziato, la classificazione delle p.d.l. è stata effettuata pure con riferimento alla tecnica redazionale e al soggetto proponente.

In particolare, le tabelle e grafici che seguono indicano il numero di proposte suddivise in base al criterio della tecnica redazionale nonché, appunto, in base al soggetto proponente.

Tab. 25 - Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale – Anno 2012

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO P.D.L.
TESTO NUOVO	69
NOVELLA	52
MISTO	3
TESTO UNICO	0
TOTALE	124

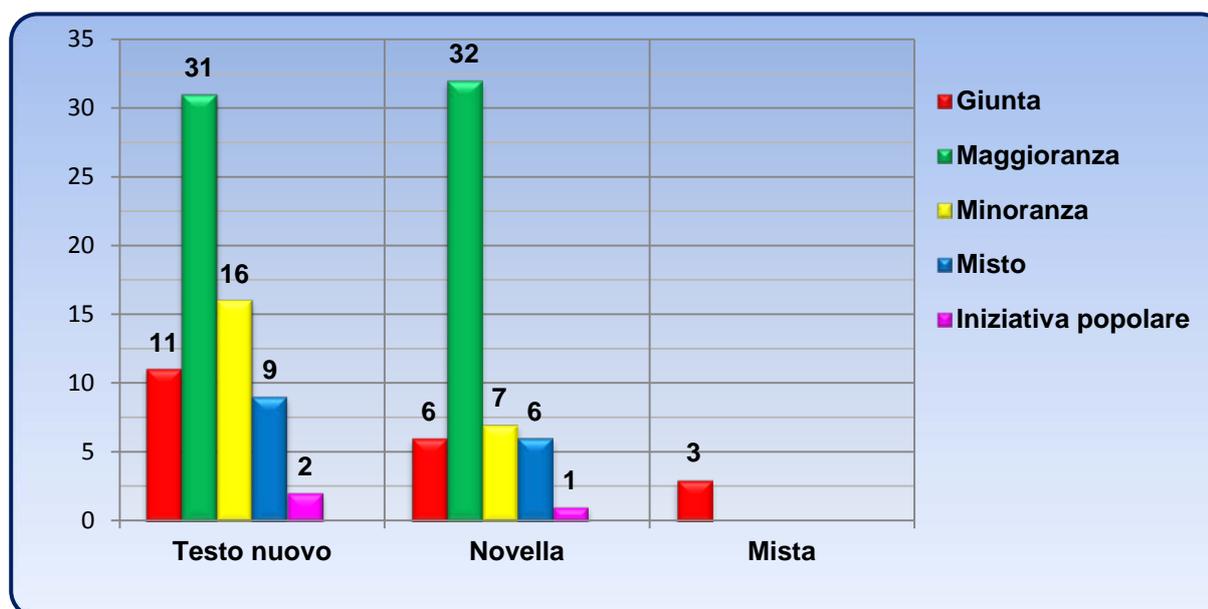
Graf.13



Tab. 26 – Distribuzione p.d.I. rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente – Anno 2012

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale p.d.I	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Testo nuovo	11	55%	31	49%	16	70%	9	53%	2	67%	0	0%	69	56%
Novella	6	30%	32	50%	7	30%	6	46%	1	33%	0	0%	52	42%
Mista	3	15%	0	1%	0	0%	0	1%	0	0%	0	0%	3	2%
Testo unico	0	0%	0	%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totale	20	100%	63	100%	23	100%	15	100%	3	100%	0	0%	124	100%

Graf.14



Dalla precedente tabella si ricava una distribuzione diseguale dell'iniziativa secondo la tecnica redazionale. Infatti, su un totale di 124 proposte presentate nell'anno 2012, ben 69 (pari al 56% del totale) sono riconducibili alla tecnica del "Testo nuovo". Segue la tecnica della "Novella", con 52 proposte (pari al 42%), mentre risultano nettamente inferiori sia quelle riconducibili alla tecnica "Mista", con 3 proposte presentate (pari al 2%).

3.4 La classificazione per macrosettore

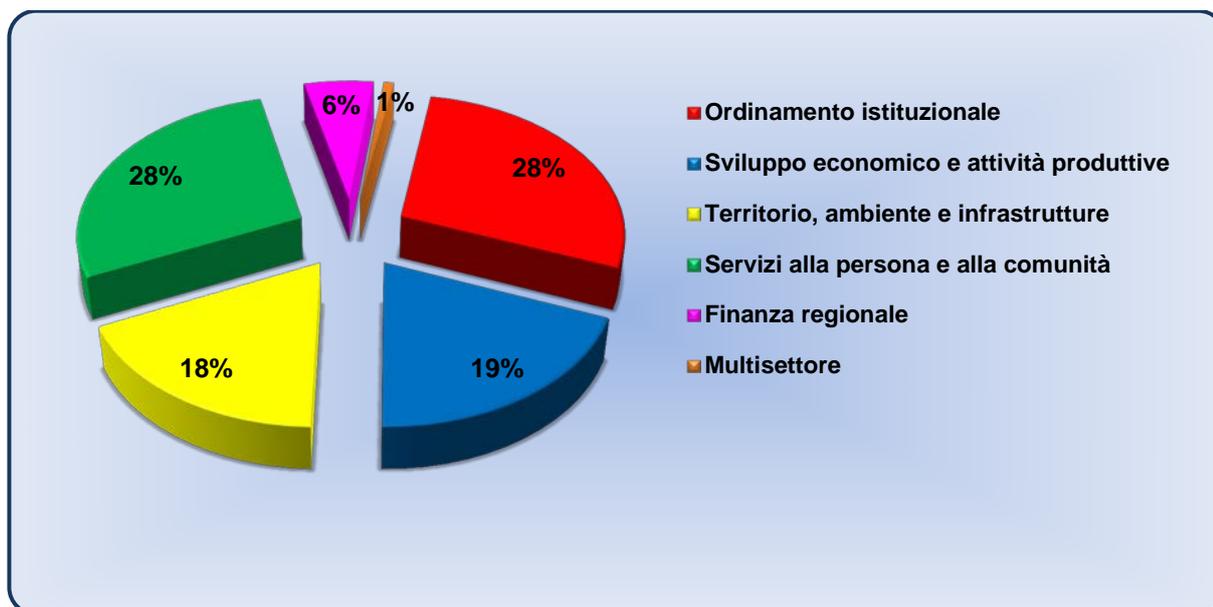
Le 124 proposte di legge presentate nel corso dell'anno 2012 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tab. 27– P.d.l. suddivise per macrosettore – Anno 2012

MACROSETTORE	PROPOSTE DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	35
Sviluppo economico e attività produttive	24
Territorio, ambiente e infrastrutture	22
Servizi alla persona e alla comunità	35
Finanza regionale	7
Multisetto	1
TOTALE	124

Nel successivo grafico i dati sono percentualmente ripartiti.

Graf.15 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore – Anno 2012



Dalla tabella e dal precedente grafico risulta una ripartizione più omogenea dell'iniziativa sui macrosettori di intervento legislativo rispetto agli anni precedenti.

Infatti, dal punto di vista dei macrosettori in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, risulta dimostrato che il legislatore regionale, nel corso dell'anno 2012, oltre a confermare la propria sensibilità alle tematiche afferenti al macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità", ha prestato

molta attenzione a quelle relative al macrosettore “Ordinamento istituzione”. Infatti, delle 124 proposte di legge, ben 35 sono riconducibili a ciascuno di tali ambiti di intervento (pari al 28% ciascuno).

Anche i macrosettori “Sviluppo economico ed attività produttive” con 24 proposte (pari al 19%) e “Territorio, ambiente e infrastrutture” con 22 (pari al 18%), sono stati discretamente coinvolti nel procedimento legislativo.

Hanno riguardato, invece, il macrosettore “Finanza regionale” 7 p.d.l (pari al 6%) e il macrosettore “Multisetto” una sola proposta (pari all’1%).

3.5 La classificazione per Commissione

La tabella 28 riporta la distribuzione delle p.d.l. per Commissione referente, mentre il grafico 16 illustra la loro distribuzione percentuale.

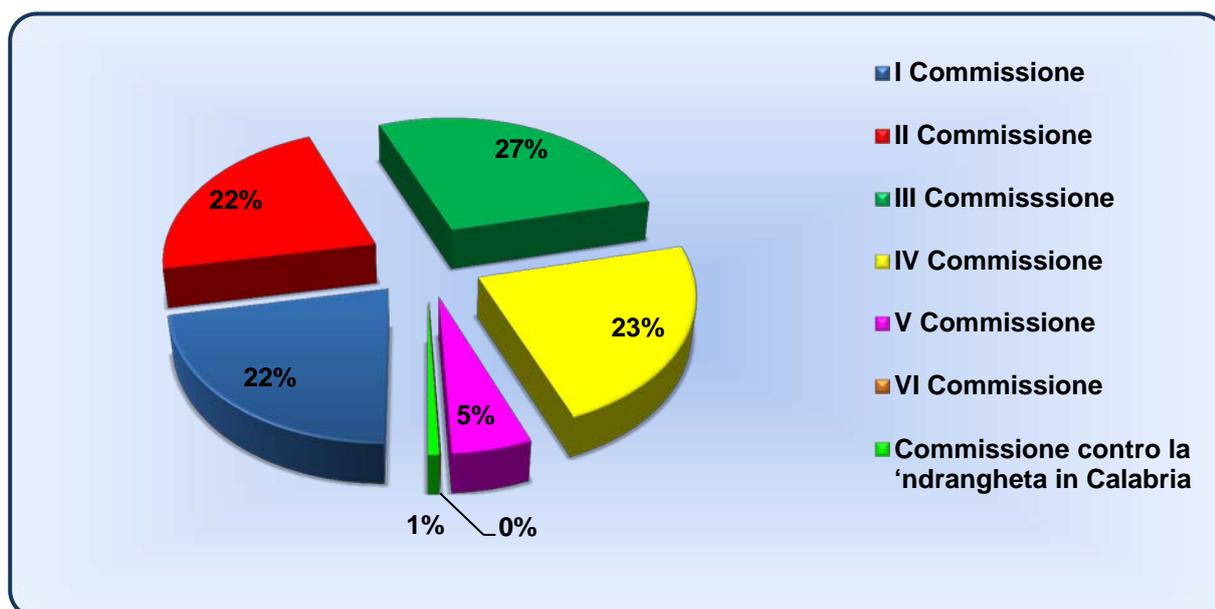
Tab. 28 - P.d.l. distribuite per Commissione competente

COMMISSIONE	N.
I Commissione "Affari istituzionali e affari generali"	29
II Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive"	29
III Commissione "Attività sociali, sanitarie, culturali, formative"	36
IV Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente"	30
V Commissione "Riforme e decentramento"	7
VI Commissione "Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero"	0
Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria	1
TOTALE	132

N.B. Il totale delle proposte di legge assegnate alle Commissioni risulta superiore al totale di quelle presentate (124), in quanto 3 di esse sono state assegnate a più Commissioni.

E’ opportuno evidenziare che il numero delle proposte assegnate alle Commissioni permanenti è di 132 e, quindi, non coincidente col totale di quelle presentate nel corso dell’anno 2012 (124). Ciò, in quanto il disegno di legge (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015), divenuto l.r. 71/12; il n. 402 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 - legge finanziaria), divenuto l.r. 70/12 e il n. 403 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013), divenuto l.r. 69/12, sono stati assegnati per competenza a più Commissioni consiliari permanenti.

Graf.16 - Distribuzione percentuale p.d.I. per Commissione



I numeri relativi al 2012 confermano che la III Commissione consiliare, con 36 proposte di legge, pari al 27% del totale, continua ad avere il maggior carico istruttorio. Seguono, rispettivamente, la IV Commissione con 30 proposte (pari al 22% del totale), la I e la II Commissione assegnatarie di 29 proposte ciascuna (pari al 22%). Chiudono la V Commissione con 7 proposte (pari al 5%), la Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria con una sola (pari all'1%). La VI Commissione nell'anno di riferimento non è stata assegnataria di alcuna proposta di legge.

3.6 L'esito delle proposte di legge

Occorre preliminarmente precisare che non vi è corrispondenza tra il numero delle p.d.I. presentate e approvate nell'anno 2012, come illustrato di seguito nella tabella, e il numero complessivo delle leggi regionali approvate dall'Assemblea legislativa nello stesso anno.

In particolare, nell'anno 2012, sono state approvate 71 leggi regionali mentre nella tabella riportante l'esito delle proposte dello stesso anno risultano essere state approvate soltanto 47 leggi regionali.

La ragione di tale apparente discrasia risiede nella circostanza che, su 71 p.d.I., ben 24 sono state presentate negli anni 2010 e 2011 ma approvate direttamente dal Consiglio regionale nell'anno 2012.

La tabella 29 mostra l'esito a cui sono pervenuti le p.d.l. presentate nell'anno 2012.

Tab. 29 - Esito delle proposte di legge - Anno 2012

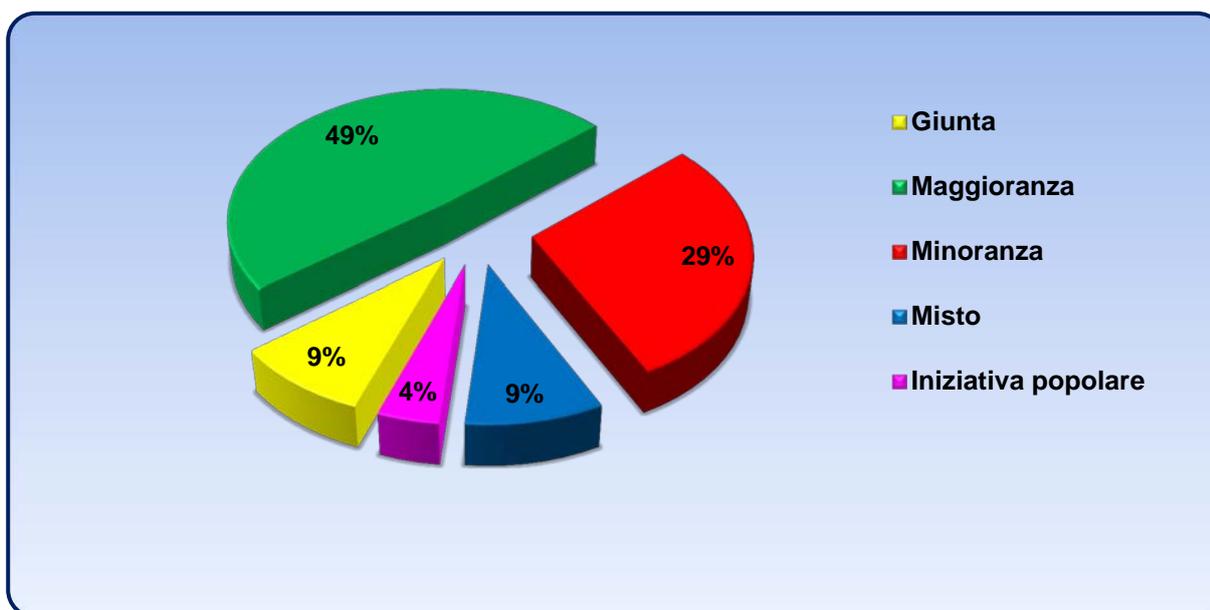
ESITO PROPOSTE DI LEGGE Anno 2012	NR. PROPOSTE
GIACENTI	77
APPROVATE	47
TOTALE	124

La successiva tabella 30 e il grafico 17 mostrano, invece, la distribuzione percentuale delle p.d.l. rimaste giacenti alla data del 31 dicembre 2012, in base al soggetto proponente.

Tab. 30 - Distribuzione numerica e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2012, in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTE DI LEGGE GIACENTI	
	NUMERO	%
Giunta	7	9%
Maggioranza	38	49%
Minoranza	22	29%
Misto	7	9%
Iniziativa popolare	3	4%
TOTALE	77	100%

Graf.17



3.7 Il tasso di successo

Il tasso di successo delle proposte, cioè il rapporto espresso in percentuale tra proposte di legge presentate nell'anno 2012 e divenute legge durante lo stesso arco temporale, sebbene vi sia corrispondenza tra il numero di proposte presentate dalla Giunta e dai consiglieri, poi approvate dall'Assemblea legislativa, è maggiore per quelle di iniziativa giuntale (67%).

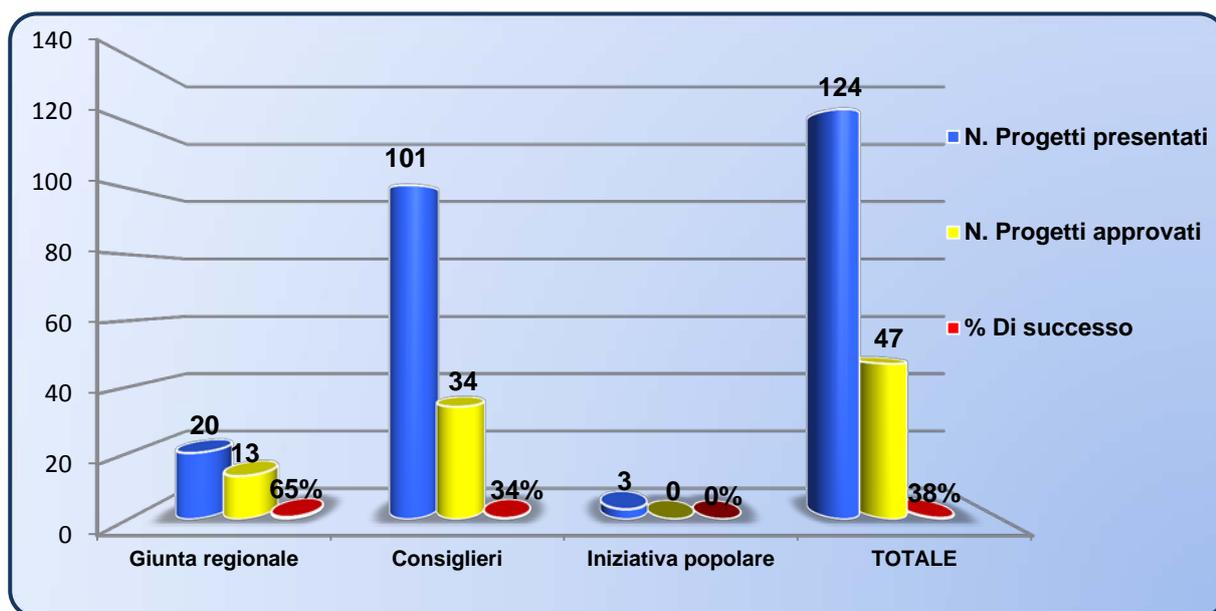
Infatti, per come rappresentato nella successiva tabella 31 e nel grafico 18, al più cospicuo numero di p.d.l. di iniziativa consiliare (101) non corrisponde un altrettanto alto tasso di successo, emergendo che, a fronte di un tasso di successo pari al 67% (13 leggi approvate su 20 p.d.l. presentate) dei progetti di iniziativa della Giunta, quello riferito all'iniziativa consiliare è pari soltanto al 35% (cioè, 34 leggi approvate su 101 p.d.l. presentate).

Il numero delle p.d.l., pari a 47, non corrisponde al totale delle leggi approvate, ben 71, nel corso dell'anno di riferimento. Ciò, come detto, in quanto 24 delle 71 p.d.l. approvate dall'Assemblea legislativa nell'anno 2012 sono state presentate nell'anno 2010 e 2011 e, pertanto, non risultano conteggiate.

Tab. 31 - Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente - Anno 2012

PROPONENTI	PROPOSTE PRESENTATE	PROPOSTE APPROVATE	TASSO DI SUCCESSO
Giunta regionale	20	13	65%
Consiglieri	101	34	35%
Enti locali (Consigli comunali e provinciali)	0	0	0%
Iniziativa popolare	3	0	0%
TOTALE	124	47	100%

Graf. 18 – Tasso percentuale di successo per soggetto proponente



PARTE QUARTA

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

Anche per l'anno 2012, in questa parte si dà conto dell'attività delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea, fornendo informazioni di carattere quantitativo, nonché relative al metodo di lavoro applicato e alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Pertanto, così come ogni anno, oltre all'indicazione dei dati relativi al numero delle sedute e dei provvedimenti, è dedicato ampio spazio alle audizioni, strumento, queste ultime, di confronto e di ascolto delle istanze delle varie categorie di soggetti, di volta in volta, destinatarie delle singole leggi.

All'utilizzo delle audizioni, si affianca, poi, l'attività conoscitiva interna, distinta da esse ma strettamente connessa nelle finalità; essa, infatti, consiste nella richiesta di contributi, in termini conoscitivi, a soggetti interni all'amministrazione regionale o anche agli assessori, da parte delle singole Commissioni sulle proposte di legge più tecniche o di maggiore impatto sociale.

4.1 Le Commissioni permanenti

Il paragrafo raccoglie dati e informazioni sull'attività delle Commissioni consiliari permanenti e di quella contro il fenomeno della 'ndrangheta.

L'art. 28 dello Statuto prevede l'istituzione di Commissioni permanenti, rinviando al Regolamento interno il loro numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

Il Regolamento interno, al suo art. 28, disciplina la loro istituzione e la competenza. Esso ne prevedeva sei; tuttavia, con deliberazione consiliare del 19 settembre 2011, n. 135, nell'ottica del processo di riduzione dei costi della politica, detto articolo è stato modificato, portando da sei a quattro il numero delle Commissioni. Tale modifica ha prodotto i suoi effetti a decorrere dal rinnovo delle

Commissioni consiliari, coincidente con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, avvenuto, ai sensi dell'art. 7, dopo trenta mesi dalla elezione dei suoi componenti.

Pertanto, fino a settembre 2012, hanno funzionato le seguenti sei Commissioni consiliari permanenti:

- I. Affari istituzionali e affari generali;
- II. Bilancio, Programmazione economica e attività produttive;
- III. Attività sociali, sanitarie, culturali, formative;
- IV. Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente;
- V. Riforme e decentramento;
- VI. Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero.

Da ottobre 2012, invece, hanno funzionato le seguenti 4 Commissioni:

- I. Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento;
- II. Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- III. Sanità, Attività sociali, culturali e formative;
- IV. Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente.

E' rimasto invariato, infine, l'art. 33 del Regolamento interno, istitutivo della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria, ridenominata, ex l.r. 6/2011, Commissione contro la 'ndrangheta.

4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna. Anno 2012

Nelle tabelle che seguono, i dati relativi fanno riferimento all'audizione di soggetti esterni, quali associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali. Nel conteggio numerico si è tenuto conto dei vari centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti. Così, ad esempio, se è stata convocata e audita una associazione di categoria, anche se per la stessa sono intervenute più persone, essa è stata considerata unitariamente.

Le audizioni non sempre sono legate a un singolo progetto di legge, ma, talvolta, riguardano problematiche generali sulle quali la Commissione competente intende acquisire informazioni dirette e qualificate.

Come premesso, l'analisi dei dati ha esclusivamente scopo conoscitivo e informativo, sull'attività delle Commissioni e non valore di controllo sull'organizzazione e sui tempi dell'attività amministrativa.

Piuttosto, i dati vanno letti tenendo conto della circostanza che, spesso, a singoli provvedimenti sono dedicate diverse sedute, alcune delle quali prevedono esclusivamente audizioni.

Tab. 32- Dati relativi alla I Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
9	4,22	6	\	\	\	6

Tab. 33 - Dati relativi alla II Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
23	46,24	30	20	4	58	54

Tab. 34 - Dati relativi alla III Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
16	22,8	19	3	5	21	27

Tab. 35 - Dati relativi alla IV Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
24	49,48	11	1	\	53	12

Tab. 36 - Dati relativi alla V Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
3	1,31	2	∥	∥	∥	2

Tab. 37 - Dati relativi alla VI Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
9	9,30	1	2	8	1	11

Tab. 38 - Dati relativi alla Commissione contro la 'ndrangheta

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
9	22,31	1	∥	1	24	2

Con riferimento al numero dei provvedimenti, la lettura dei dati relativi all'attività della II Commissione deve tener conto sia del fatto che i pareri sono resi anche su atti di bilancio di enti sub regionali, sia del fatto che essa si esprime non soltanto nel merito, quindi su progetti di propria competenza, ma anche sotto il profilo finanziario, quindi su progetti assegnati nel merito alle altre Commissioni.

Cionondimeno, anche nell'ambito dei progetti di propria competenza, la II Commissione ha espresso pareri su proposte di legge di rilevante interesse.

L'attività delle Commissioni, soprattutto della II e della IV, è stata supportata e orientata, anche nel 2012, dalle informazioni e dalle istanze pervenute, in sede di audizioni, dai rappresentanti dei vari settori di volta in volta interessati.

Le audizioni si sono affiancate all'attività conoscitiva interna e ai quasi costanti confronti con i rappresentanti della Giunta o di enti sub regionali, che, benché talvolta qualificati nei resoconti, per semplicità informativa, con lo stesso termine di "audizione", se ne differenziano per tipologia, nonché per la differente ricaduta e il significato politico dell'intervento.

Alle audizioni sono spesso dedicate intere sedute, anzi, come nel caso della Commissione contro la 'ndrangheta, anche per il carattere che le è proprio, esse possono avere uno spazio prevalente nell'ambito dell'attività in generale di esame e di discussione di provvedimenti di legge o di provvedimenti amministrativi. Interessante, a tal proposito, l'incontro con diversi amministratori pubblici, vittime di atti intimidatori (seduta 15 febbraio 2012).

Al contrario, le Commissioni "Affari istituzionali", "Riforme e decentramento", e "Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero" non vi hanno, pressoché, fatto ricorso, proprio per il carattere strettamente istituzionale delle competenze loro assegnate, mentre, piuttosto, ad eccezione della I Commissione, esse hanno spesso tenuto confronti con i rappresentanti della Giunta regionale.

Detta attività di confronto si è registrata, in maniera costante, oltre che in occasione della espressione di pareri su atti di Giunta (VI Commissione – sedute del 18.09.2012 e del 23.01.2012) o su proposte di legge (VI Commissione – seduta del 14.03.2012; V Commissione – seduta del 07.02.2012), anche per ricevere informative generali sul POR, da parte dell'Assessore competente, ovvero sullo stato di attuazione del PSR Calabria (VI Commissione – sedute del 06.06.2012 e del 29.02.2012) o, ancora, in merito alla riforma degli enti regionali, da parte del Sottosegretario alle riforme (V Commissione – seduta del 05.10.2012).

Il ricorso alle audizioni, rispetto a detti confronti, è, invece, funzionale ad una maggiore rispondenza delle scelte politiche ai reali bisogni dei destinatari delle norme, appartenenti ai diversi settori in cui si articola la società. Inoltre, tramite l'ascolto dei rappresentanti sindacali dei lavoratori, che si è in diverse occasioni registrato, in particolare in II e III Commissione, le istanze di questi ultimi hanno trovato non soltanto voce ma, a volte, anche accoglimento. Ciò è accaduto sia in occasione dell'esame di proposte di legge, come quelle riguardanti le riforme nell'organizzazione degli enti regionali dedicati alla gestione della forestazione e dell'agricoltura (II Commissione – sedute del 19.07.2012 e dell'11.05.2012), sia in sede di discussione di problematiche dei lavoratori ARSSA e AFOR (II Commissione – seduta del 22.11.2012) e dei lavoratori del comparto della Sanità (III Commissione – sedute del 19.07.2012 e dell'11.05.2012).

Infine, l'attività delle Commissioni ha riguardato, talvolta, anche l'approvazione di ordini del giorno e risoluzioni, ma poiché detti atti hanno un valore prettamente

politico e non rientrano nell'attività ordinaria, di essi non è fatta alcuna menzione nelle tabelle.

4.2 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo

Al fine di offrire una visione unitaria, ma, al contempo, sintetica della produzione legislativa e provvedimentoale, la tabella successiva riporta il numero di deliberazioni a contenuto legislativo, quello relativo alle deliberazioni a contenuto provvedimentoale, nonché il numero delle sedute e delle ore di attività dell'Assemblea.

Tab. 39 - Attività Assemblea – Anno 2012

Indicatori di attività			
Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività
71	44	28	105,07

Per quanto attiene, infine, all'attività della Conferenza dei Capigruppo, occorre rilevare che, rispetto all'anno 2011, che contava undici sedute, il numero di riunioni è rimasto pressoché invariato, risultandone appena tredici in conto all'anno 2012.

PARTE QUINTA

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5. Il controllo

In questa quinta parte è esaminata, in particolare, la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico, disciplinati dal Regolamento interno. Si tratta, con riferimento ai primi, delle interpellanze e delle interrogazioni, mentre, relativamente agli atti di indirizzo, politico sono oggetto d'esame le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni.

5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'art. 24 dello Statuto, ogni consigliere può avvalersi di strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo, cui ciascun consigliere può ricorrere, consistente nella semplice domanda rivolta alla Giunta regionale per richiedere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata. Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2012 sono state presentate 121 interrogazioni, di cui 15 a risposta scritta, 5 a risposta orale e 101 a risposta immediata.

Nel medesimo periodo, hanno ricevuto riscontro 6 interrogazioni a risposta scritta e 100 a risposta orale.

Dal raffronto col dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 119 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2011, si evidenzia come sia cresciuto, anche se in modo esiguo, l'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto, soprattutto con riferimento alla "question time", ossia all'interrogazione a risposta immediata.

Le tabelle che seguono riportano i dati appena indicati.

INTERROGAZIONI PRESENTATE – ANNO 2012

Tab. 40

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
121	106	15

Tab. 41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
15	6	9

Tab. 42

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
5	0	5

Tab. 43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
101	88	13

Le successive tabelle danno conto della distribuzione dei dati inerenti all'anno 2012 distinguendoli per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 44 - Interrogazioni distinte per iniziativa – Anno 2012

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. INTERROGAZIONI
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	77
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	14
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	7
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	15
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	0
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	8
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	0
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	0
TOTALE	121

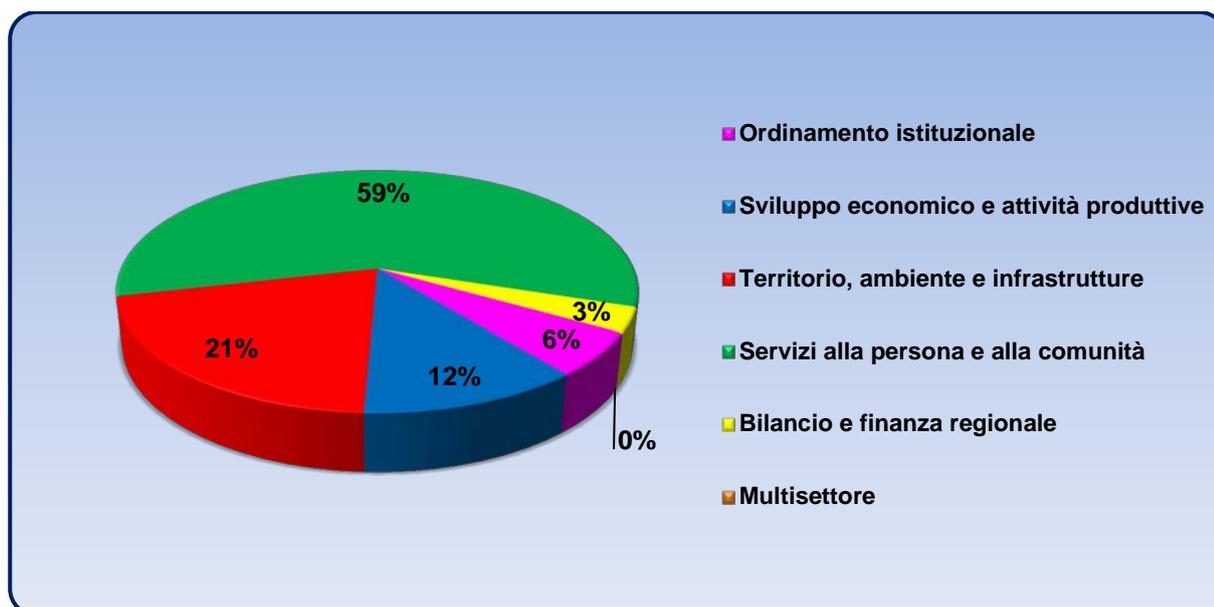
Tab. 45 – Interrogazioni distinte per macrosettore – Anno 2012

MACROSETTORE	2012
Ordinamento istituzionale	7
Sviluppo economico e attività produttive	14
Territorio, ambiente e infrastrutture	25
Servizi alla persona e alla comunità	71
Bilancio e finanza regionale	4
Multisetto	0
TOTALE	121

La lettura dei dati sopra riportati, nella precedente tabella 44, evidenzia la prevalenza di interrogazioni (ben 77 casi) presentate da un solo consigliere.

Circa i macrosettori interessati dall'attività di sindacato ispettivo, i dati, come definiti nella precedente tabella 45, confermano la particolare attenzione dedicata ai "Servizi alla persona e alla comunità": infatti, in termini percentuali, le 71 interrogazioni presentate in relazione a problematiche afferenti l'anzidetto macrosettore, costituiscono il 59% del totale di quelle presentate nel periodo di riferimento.

Graf. 19



E' di grande rilievo, infine, sottolineare come la maggior parte delle interrogazioni a risposta immediata abbia riguardato questioni inerenti il sistema sanitario regionale, i servizi sociali e l'assistenza, a testimonianza del grande interesse dei consiglieri regionali nei confronti delle numerose e delicate problematiche legate a tali ambiti.

5.1.2 Le interpellanze

Anche l'interpellanza, di cui all'art. 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2012, le interpellanze presentate sono 5.

Tab. 46 - Interpellanze – Anno 2012

INTERPELLANZE		
PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA RISPOSTA
3	0	2

N.B.: Una interpellanza è stata ritirata

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta di tutta evidenza che l'interrogazione è quello più utilizzato.

5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Tra gli atti di indirizzo politico di cui il consigliere regionale può avvalersi, ai sensi del citato articolo 24 dello Statuto, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno, si annoverano le mozioni e gli ordini del giorno.

5.2.1 Le mozioni

La mozione è uno degli atti di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione. Ciascun consigliere può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'art. 119 del Regolamento interno del Consiglio, che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2012, come risulta dalla tabella che segue, sono state presentate 26 mozioni, delle quali soltanto 11 sono state discusse ed approvate.

Tab. 47 – Mozioni – Anno 2012

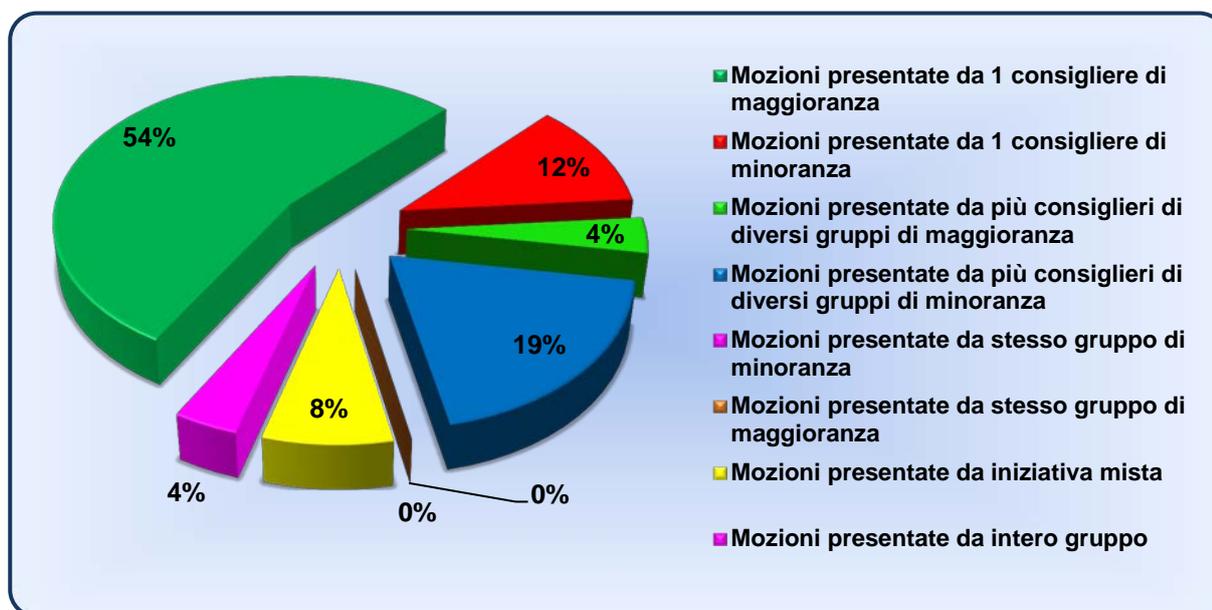
MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
26	11	0

La successiva tabella offre una visione completa delle mozioni distribuite per iniziativa.

Tab. 48 - Mozioni distinte per iniziativa – Anno 2012

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. MOZIONI
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	14
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	3
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	5
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	0
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	0
Mozioni presentate da iniziativa mista	2
Mozioni presentate da intero gruppo	1
TOTALE	26

Graf. 20



Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una sostanziale predominanza degli atti presentati dalla maggioranza (58%) rispetto a quelli presentati dalla minoranza (31%).

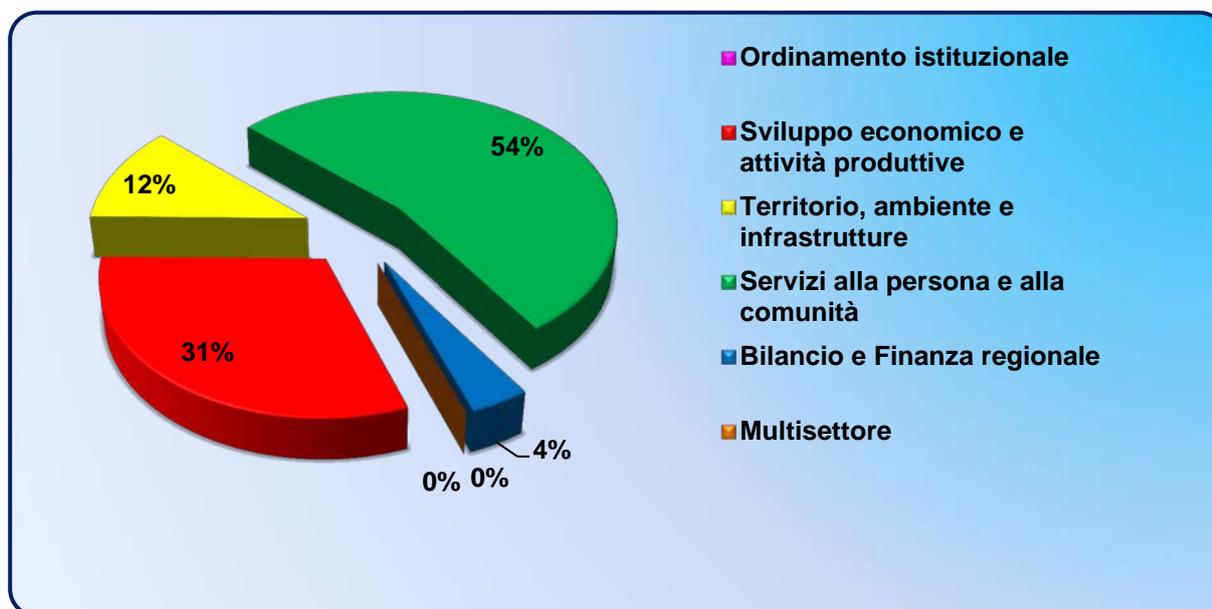
Va sottolineata, inoltre, la presenza dell'iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza).

La successiva tabella offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 49 – Mozioni distinte per macrosettore – Anno 2012

MACROSETTORE	2012
Ordinamento istituzionale	0
Sviluppo economico e attività produttive	8
Territorio, ambiente e infrastrutture	3
Servizi alla persona e alla comunità	14
Bilancio e Finanza regionale	1
Multisetto	0
TOTALE	26

Graf. 21 – percentuale per macrosettore anno 2012



E' evidente che, nel 2012, le mozioni presentate hanno interessato maggiormente il macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive".

5.2.2 Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'art. 91 del Regolamento interno prevede che prima della discussione generale, durante o subito dopo, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del progetto di legge. La durata massima dell'intervento proponente, volto ad illustrare l'ordine del giorno, è di

dieci minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli.

Ciò nonostante, nella quasi totalità dei casi, gli ordini del giorno approvati nell'anno 2012, non hanno riguardato i progetti di legge in discussione.

In particolare, sui 57 ordini del giorno presentati, 56 sono stati discussi ed approvati e 1 solo discusso.

Tab. 50 - Ordini del giorno - Anno 2012

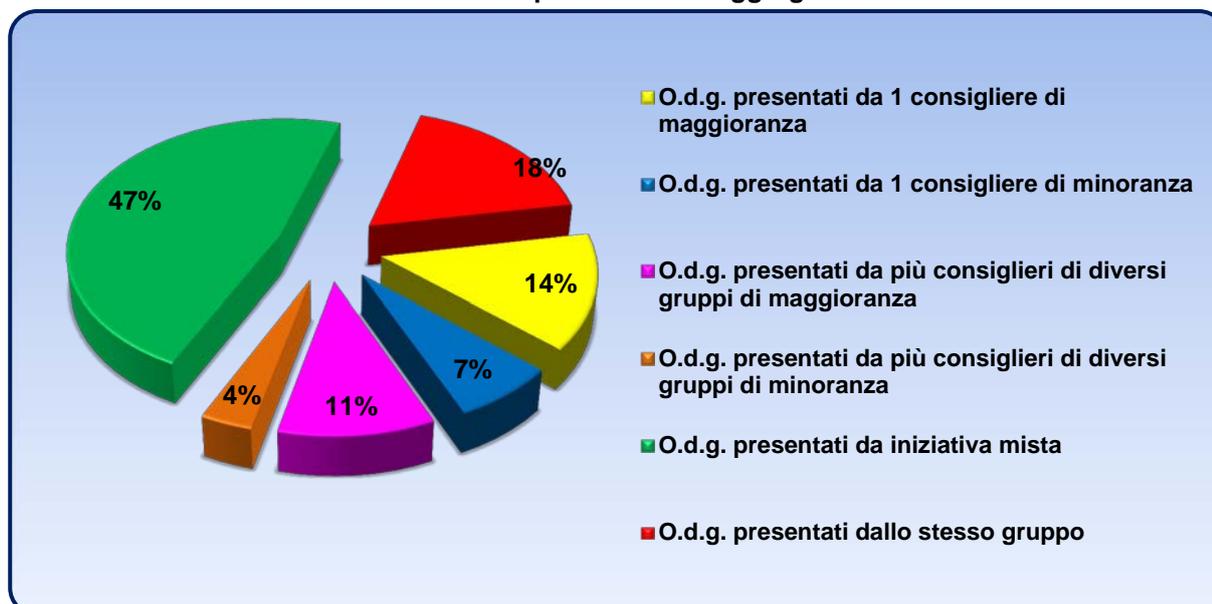
O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
57	56	1

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 51 - Ordini del giorno distinti per iniziativa – Anno 2012

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. O.d.G.
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	8
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	4
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	6
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	2
O.d.g. presentati da iniziativa mista	27
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	10
TOTALE	57

Graf. 22 - livelli percentuali di aggregazione



La successiva tabella offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 52 - Ordini del giorno distinti per macrosettore – Anno 2012

MACROSETTORE	2012
Ordinamento istituzionale	5
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, ambiente e infrastrutture	13
Servizi alla persona e alla comunità	28
Finanza regionale	2
Multisetto	0
TOTALE	57

Anche nel caso degli ordini del giorno, risulta che il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” è quello maggiormente interessato.

5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali

Nel precedente Rapporto era stata condotta un'analisi delle leggi approvate nel 2011, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano, ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di successivi atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 71 leggi approvate nel corso del 2012. L'analisi ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza dell'esecutivo regionale.

In particolare, è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra riferito.

a) Attività regolamentare

Ben 15 disposizioni di legge rimandano a successivi atti regolamentari, affidando spesso alla Giunta un termine per l'adozione.

Tuttavia, detta attività non è sempre svolta del tutto autonomamente dall'organo esecutivo. Infatti, in ben 6 casi, il regolamento può essere adottato solo dopo aver

richiesto il parere della Commissione consiliare competente. In questi casi rimane, dunque, in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, dell'eventuale previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 53 - Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. 3/12	Art. 3 c. 2	NO	NO	NO
	Art. 6 c. 2	NO	NO	NO
	Art. 7 c. 5	NO	NO	NO
	Art. 8 c. 2	NO	NO	NO
	Art. 10 c. 2	NO	NO	NO
	Art. 11 c. 4	SI	NO	NO
L.R. 5/12	Art. 2 C. 1 capoverso 4	SI	NO	NO
L.R. 13/12	Art. 3 c. 3	NO	SI	NO
	Art. 7 c. 1	SI	SI	NO
L.R. 19/12	Art. 1 c. 2	NO	NO	NO
L.R. 21/12	Art. 9 c. 1	NO	SI	NO
L.R. 25/12	Art. 4 c. 1	SI	NO	NO
L.R. 30/12	Art. 3 c. 1	SI	NO	NO
	Art. 7 c. 1	NO	NO	NO
L.R. 37/12	Art. 1 c. 1	NO	NO	NO
L.R. 39/12	Art. 1 c. 3	SI	SI	NO
	Art. 1 c. 6	SI	SI	NO
L.R. 40/12	Art. 1 c. 1	NO	NO	NO
L.R. 45/12	Art. 5 commi 1,2,3,6	SI	NO	NO
L.R. 54/12	Art. 13 c. 4	NO	NO	NO
L.R. 62/12	Art. 4 c. 1	SI	NO	NO
L.R. 68/12	Art. 4 c. 1	SI	SI	NO
L.R. 69/12	Art. 36 c. 5	SI	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione

Come negli anni precedenti, la legislazione 2012 caratterizza l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

In particolare, la maggior parte delle disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi sono contenute nella l.r. 69/2012 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).

Infatti, a norma del suo art. 8, l'amministrazione regionale, nell'ambito della riduzione dei costi per locazioni passive, individua soluzioni allocative alternative,

economicamente più vantaggiose, e approva il Piano di razionalizzazione degli spazi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ancora, ai fini del contenimento delle spesa di funzionamento delle proprie strutture e nell'ottica della *spending-review*, l'amministrazione regionale, con apposito piano triennale, consegue un risparmio netto di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2011, attraverso l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese. Inoltre, la Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per la riduzione del fabbisogno determinato dalla legislazione vigente, è tenuta a presentare al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2013, un programma di complessiva riqualificazione della spesa regionale avente l'obiettivo di individuare le disposizioni di legge che hanno ormai esaurito la loro funzione sociale o che, valutata la loro utilità o ricaduta in termini di valore aggiunto, non sono più compatibili con l'attuale quadro di finanza pubblica.

Altre leggi, che rinviano a piani e programmi per l'esercizio dell'attività amministrativa, hanno come contenuto specifico interventi in materia di valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria (l.r. 38/12), nonché di sostegno e innovazione delle attività professionali (l.r. 61/12).

Anche per questo tipo di attività non vi è una competenza esclusiva della Giunta.

Dall'analisi della tabella emerge che in soli 2 casi è direttamente il Consiglio che, su proposta della Giunta, approva il Piano o il Programma, svolgendo così un ruolo di protagonista nell'adozione di detti strumenti. In 6 casi, invece, il ruolo consiliare è semplicemente di controllo ed è esercitato attraverso l'espressione del parere, talvolta vincolante, da parte della Commissione consiliare competente.

Tuttavia, in ben 11 casi si prescinde dal suddetto parere.

Tab. 54 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. 3/12	Art. 8 c. 2 lett. b)	NO	NO	NO
	Art. 10 c. 1	SI	NO	NO
L.R. 10/12	Art. 7 c. 1	SI	NO	NO
L.R. 21/12	Art. 3 c. 2	SI	SI	NO
L.R. 37/12	Art. 9 c. 1	NO	NO	NO
L.R. 38/12	Art. 3 c. 1	NO	NO	NO
	Art. 5 c. 1, 3 e 4	NO	SI	SI
	Art. 7 c. 3	SI	SI	NO
L.R. 54/12	Art. 27 c. 1	SI	SI	NO
L.R. 57/12	Art. 1 c. 1 capoverso 5	SI	SI	NO
L.R. 61/12	Art. 2 c. 1 e 2	SI	SI	NO
	Art. 6 c. 1	SI	NO	NO
L.R. 66/12	Art. 2 c. 6	NO	NO	NO
L.R. 69/12	Art. 8 c. 6 e 8	SI	NO	NO
	Art. 9 c. 1	SI	NO	NO
	Art. 11 c. 1	SI	NO	NO
	Art. 13 c. 10 lett.o)	NO	NO	NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all'adozione di linee guida e misure, con il coinvolgimento, talvolta, delle Commissioni consiliari. Per questi adempimenti, vista la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, solo in 2 casi su 20, riconducibili entrambi alla l.r. 13/12, è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente.

In particolare, la l. r. 54/2012, in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi del mondo, contiene, da sola, ben 4 rinvii ad atti contenenti linee guida o criteri, tutti di competenza esclusiva dell'esecutivo.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato relativo alle previsioni di un termine per l'adempimento e della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 55 - Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. 9/12	Art. 1 c. 1 lett. a)	NO	NO
L.R. 10/12	Art. 8 c. 4	SI	NO
L.R. 13/12	Art. 2 c. 2	SI	SI
	Art. 4 c. 1	SI	SI
	Art. 8	SI	NO
L.R. 19/12	Art. 1 c.1 capoverso 1	NO	NO
L.R. 33/12	Art. 10 c. 2	SI	NO
L.R. 47/12	Art. 3 c. 2	SI	NO
L.R. 51/12	Art. 7 c. 1	NO	NO
L.R. 54/12	Art. 5 c. 4	NO	NO
	Art. 6 c. 4	NO	NO
	Art. 7 c. 2	NO	NO
	Art. 28 c. 2	SI	NO
L.R. 61/12	Art. 4 c. 2	SI	NO
	Art. 4 c. 3	SI	NO
L.R. 62/12	Art. 6 c. 2	NO	NO
L.R. 68/12	Art. 3 c. 2	NO	NO
L.R. 69/12	Art. 24 c. 8	NO	NO
	Art. 35 c. 2	SI	NO
	Art. 39 c. 3	SI	NO

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta – Consiglio, si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o, comunque, una cooperazione fra i due organi.

E' prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può, altresì, riguardare anche atti amministrativi.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell'adempimento relativo alla norma richiamata.

Tab. 56

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.R. 5/12	Art. 3 c. 1	La Giunta trasmette ogni anno alle Commissioni consiliari competenti la relazione annuale sullo stato d'attuazione della l.r. 31/08 (Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura) riferita all'anno finanziario precedente.
L.R. 36/12	Art. 1 c. 1	Finanziamento di leggi regionali con quota parte dell'avanzo di amministrazione del bilancio autonomo del Consiglio regionale.
L.R. 38/12	Art. 8 c. 1	La Giunta delibera la concessione di contributi per promuovere e valorizzare il termalismo in Calabria, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
L.R. 62/12	Art. 2	La Giunta propone annualmente al Consiglio regionale l'istituzione e il riconoscimento degli Ecomusei sulla base delle proposte provenienti da associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste senza scopo di lucro e da Dipartimenti delle facoltà delle Università calabresi che svolgono attività di studio e ricerca in materia. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale.
	Art. 3	La Giunta regionale si avvale, per la valutazione delle proposte di istituzione di Ecomusei, di un apposito gruppo di esperti, definito «Gruppo di lavoro Ecomusei», nominato dal Consiglio regionale e operante in seno allo stesso.
	Art. 4 c. 4	La Giunta trasmette alla Commissione consiliare competente la relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.
L.R. 69/12	Art. 17 c.1	Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente un'analisi dettagliata sul grado di rispondenza ai criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale delle

		attività e del funzionamento dei Consorzi di bonifica. La relazione provvede, altresì, a formulare un'ipotesi di dimensionamento gestionale improntato a criteri di efficienza e di economicità.
	Art. 36 c. 1	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un progetto di legge per la razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
	Art. 38 c. 1 e 2	La Giunta regionale è delegata ad approvare una proposta di legge per la disciplina - sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province. La proposta di legge è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
	Art. 39 c. 3	La Giunta regionale individua le specifiche tipologie di intervento cui destinare le risorse derivanti dai risparmi nella Sanità e la loro puntuale quantificazione. L'individuazione avviene con disegno di legge, da presentare al Consiglio regionale nei 30 giorni successivi all'espletamento delle attività compiute in sede di Tavolo tecnico per la verifica di adempimenti regionali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PARTE SESTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa

Nella presente sezione del Rapporto, si è provveduto a fornire una panoramica del contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Calabria.

Dai dati raccolti per l'anno 2012, emerge, in termini percentuali, un sensibile decremento del contenzioso costituzionale Stato - Regione Calabria, rispetto ai risultati registrati nell'anno precedente.

Infatti, mentre delle 51 leggi approvate durante l'anno 2011, il Governo ha provveduto ad impugnarne 10, di cui 3 nell'anno 2012 (pari al 19,6% del dato complessivo), l'anno 2012 ha registrato l'approvazione di complessive 71 leggi, di cui solo 3 impugunate, per un valore percentuale (pari al 4,2% del totale), con ciò comprovando un sostanziale miglioramento della qualità della produzione legislativa calabrese.

Il 2012 segna, poi, un solo ricorso di iniziativa regionale relativo all'art. 17, commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini).

Si dà, inoltre, atto che, nell'anno 2012, si sono verificati due casi di impugnativa governativa cui non ha fatto seguito la notifica del ricorso.

Nel primo caso, il Governo, con delibera del 6 aprile 2012, ha impugnato gli artt. 2, comma 1, 2, comma 2, 4, comma 3, lett. h), numero 6, 5, comma 2, e 6, commi 3 e 6 della legge regionale 10 febbraio 2012, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

La Regione Calabria, con legge regionale 30 maggio 2012, n. 18 (Modifiche alla legge regionale n. 7 del 10 febbraio 2012) ha recepito i rilievi sollevati dal Governo.

Nel secondo caso, l'esecutivo, con delibera del 26 ottobre 2012, ha impugnato il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI).

Anche questa volta l'intervento tempestivo del legislatore calabrese ha scongiurato la censura della Corte costituzionale, con l'adozione della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 49 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 - Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI).

Tanto premesso, nella trattazione che segue sono analizzati: 1) i ricorsi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria nel 2012, ivi compresi quelli relativi a leggi regionali approvate nel 2011, la cui delibera di impugnativa sia stata adottata, però, nel 2012; 2) i ricorsi promossi dalla Regione Calabria contro disposizioni di legge dello Stato; 3) il giudizio, in via incidentale, rimesso dal Tribunale civile di Catanzaro, con ordinanza del 24 maggio 2010, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla Regione Calabria contro A. C. e, per concludere, 4) le pronunce della Corte costituzionale.

6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

Le impugnative del Governo relative all'anno 2012, hanno riguardato, come detto, sia leggi regionali del 2011 che del 2012, che sono di seguito riportate:

- 1) legge regionale del 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile); il relativo ricorso (n. 4/2012) è stato già trattato nell'ambito dell'ottavo rapporto sulla legislazione per l'anno 2011, stante l'adozione, proprio in tale anno, della delibera di impugnativa del Governo;
- 2) legge regionale 20 novembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza);
- 3) legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012- Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002);
- 4) legge regionale 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35);
- 5) legge regionale 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante: "Istituzione del Centro Regionale Sangue");
- 6) legge regionale 10 febbraio 2012, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del

decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106);

7) legge regionale 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: “Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotto agricoli anche a chilometro zero”).

6.1.1 Con ricorso n. 27/2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 14 febbraio 2012, ha impugnato gli artt. 2, comma 3, e 11 della legge regionale 20 novembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza), per contrasto, quanto al primo, con l’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e quanto al secondo, con l’art. 81 della Costituzione.

Sono stati dedotti i seguenti profili di illegittimità:

- **l’art. 2, comma 3**, individua, quali beneficiari degli interventi introdotti dalla legge regionale, i cittadini europei o extracomunitari, residenti in Calabria e in possesso di regolare carta di soggiorno. Tuttavia, tale limitazione non sarebbe sorretta dalla normativa nazionale vigente, essendo stata la carta di soggiorno sostituita, ex art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3/2007, dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il cui rilascio è subordinato al possesso per cinque anni di un permesso di soggiorno, in corso di validità su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, tale previsione, restringendo l’accesso alle provvidenze regionali ai soli extra comunitari soggiornanti da lungo periodo, eccederebbe la competenza legislativa residuale in materia di servizi sociali, riconosciuta alle regioni ordinarie dall’art. 117, quarto comma, Cost.. La stessa, comunque, non sarebbe neppure in linea con l’art. 41 del d.lgs. 286/1998 che, invece, ha equiparato, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, gli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo ai cittadini italiani.

Detta esclusione, si porrebbe in contrasto, pure, con l’art. 3 Cost., in quanto proprio la natura della provvidenza in questione non tollererebbe distinzioni basate sulla titolarità o meno di particolari tipologie di soggiorno, altrimenti si finirebbe con privare del beneficio proprio i soggetti più esposti alle situazioni di disagio e bisogno;

- **l’art. 11** indica quale fonte principale del finanziamento delle prestazioni economiche indicate dalla legge regionale il Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito con l’art. 10 della stessa legge. Detto Fondo, tuttavia, a sua volta, rinvia al Fondo

nazionale per le Politiche sociali la cui consistenza, a seguito della legge 42/2009 e dell'art. 14 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2012, è stata notevolmente ridotta per gli anni 2012 e 2013, rendendo, di fatto, indisponibili eventuali trasferimenti di risorse alle regioni a statuto ordinario. Tale limitazione, dunque, secondo la prospettazione del Governo, renderebbe la norma priva della necessaria copertura finanziaria, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost..

La Corte costituzionale con sentenza n. 4/2013 ha dichiarato la incostituzionalità del solo art. 2, comma 3, della l.r. 44/2011, acclarando, invece, l'inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 11, promossa con riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., stante l'inconferenza della norma impugnata rispetto ai rilievi in ricorso.

6.1.2 Con ricorso n. 41/2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 24 febbraio 2012, ha impugnato gli artt. 10, 14,15,16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 47, 50, 52, comma 4, 55, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2012 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), asserendo la sussistenza di profili di illegittimità per contrasto con diversi articoli della Costituzione.

In particolare:

- **gli artt. 10 e 14** rideterminano, aumentandolo, l'ammontare delle tasse automobilistiche regionali, con ciò, secondo la difesa statale, ponendosi in contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, oltre che con l'art. 119, secondo comma, Cost., che attribuisce a Regioni ed enti locali il potere di stabilire ed applicare entrate e tributi propri nel rispetto dei limiti normativi nazionali e dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Detti limiti normativi si sostanzierebbero a loro volta nella limitazione, imposta ai predetti enti, di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali e delle aliquote ovvero loro maggiorazioni, il cui gettito sia ad essi attribuito con legge dello Stato (art. 1, comma 7, d.l. 93/2008, convertito in legge 126/2008, e art. 1, comma 123, legge 220/2010);

- **l'art. 15**, nel modificare, in senso maggiorativo, la normativa regionale relativa al tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi si è esposto alle medesime censure sollevate con riferimento agli artt. 10 e 15 della l.r. 47/2011;
- **l'art. 16, comma 3**, introduce una nuova causa di interruzione (esercizio dell'azione penale) del termine quinquennale fissato dal legislatore statale per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione, con ciò ravvisandosi un possibile contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che, invece, riserva alla competenza statale esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile e penale;
- **l'art. 17** ha istituito l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale in esame. Tale decorrenza sarebbe anticipata rispetto al termine fissato dal legislatore statale (1° gennaio 2013) per la trasformazione dell'imposta statale sulle emissioni in tributo proprio regionale, con ciò ravvisandosi un possibile contrasto con l'art. 8 del d.lgs. 68/2011 in relazione all'art. 11, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonché in relazione all'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina il potere delle Regioni e degli enti locali di stabilire ed applicare i tributi propri al rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario;
- **l'art. 26**, modificativo dell'art. 7 della l.r. 8/1996, stabilisce al suo quarto comma, che il trattamento economico dei dirigenti di Area funzionale sia definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Lo stesso art. 26, inoltre, novella l'art. 7 bis della predetta l.r. 8/1996, consentendo che le strutture speciali della Direzione generale e del Segretariato generale siano composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due esterne alla pubblica amministrazione. Secondo la difesa statale, la prima norma derogherebbe ai principi generali di cui al Titolo III del d.lgs. 165/2001, e violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., che riserva alla competenza statale esclusiva la materia dell'ordinamento civile e quindi dei rapporti di impiego pubblico privatizzato regolati dalla contrattazione collettiva; la seconda censura troverebbe il suo fondamento nelle disposizioni relative al contenimento delle spese per il personale in materia di pubblico impiego, previste dal comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010, le cui norme sono definite del predetto d.l., quali principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Per tale ultima ragione, il mancato rispetto di tali dettami, configurerebbe la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.; la mancata previsione di un'adeguata copertura finanziaria determinerebbe, infine, la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.;

- **l'art. 32**, nel modificare il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 26/2007, prevede l'incremento delle Sezioni tecniche della Stazione unica appaltante da una a tre; inoltre, è prevista la presenza di un dirigente per ogni Sezione tecnica, da equipararsi a quelli di servizio della Giunta regionale, con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. L'Avvocatura statale ha ritenuto detto articolo in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto l'istituzione di nuove strutture amministrative e di nuovi oneri da esse derivanti, non sarebbe stata accompagnata dalla relativa quantificazione e dalla conseguente individuazione dei connessi mezzi di copertura;

- **l'art. 43** prevede il ripianamento (comma 1) delle perdite relative all'anno 2010 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (S.O.G.a.S.) Spa, autorizzando la Regione (comma 2) all'aumento della quota di capitale sociale della predetta Società. Secondo il Governo, l'articolo in esame richiederebbe misure aventi le caratteristiche degli aiuti di Stato, la cui compatibilità avrebbe dovuto essere rimessa alla preventiva valutazione della Commissione europea, operando la S.O.G.a.S. Spa nel settore della gestione aeroportuale, aperto, quindi, alla concorrenza di imprese pubbliche e private. L'omessa osservanza dell'obbligo di notifica dell'aiuto previsto dall'art. 108, par. 3, del TFUE, violerebbe, pertanto, l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario alla potestà legislativa regionale;

- **l'art. 44** dispone un contributo regionale straordinario in favore dell'Ente Fiera di Cosenza, a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate del relativo personale. Tale articolo si espone alle medesime censure di cui al precedente art. 43. Difatti, secondo l'assunto dell'Avvocatura statale, qualsiasi beneficio accordato dalla parte pubblica nei confronti dell'Ente Fiera può tradursi in un pregiudizio per la concorrenza con altri soggetti economici che operano nello stesso mercato, avendo l'attività da detto Ente svolta, per come riconosciuto anche dalla giurisprudenza comunitaria, natura commerciale, pure nei casi in cui l'Ente operi senza scopo di lucro;

- **l'art. 50** dispone la copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione in favore dei beneficiari della l.r. 8/1999 recante "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie". La norma impugnata, che mira a garantire ai propri residenti

livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale, interferirebbe con l'attuazione del Piano di rientro sanitario dal disavanzo. Come tale, l'articolo in esame sarebbe illegittimo per contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost., poiché andrebbe ad interferire con le attività del nominato Commissario *ad acta*; difetterebbe, inoltre, di coordinamento con la normativa statale in materia di finanza pubblica e, pertanto, sarebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost.; infine, sarebbe stata, comunque, omessa la quantificazione degli oneri finanziari discendenti da tale intervento normativo, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.;

- **l'art. 52, comma 4**, ha autorizzato la Giunta regionale a rinnovare, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione del personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo, ed attualmente in servizio presso il Dipartimento turismo, sport, spettacolo e politiche giovanili per la gestione del sistema informativo turistico. Nello specifico, sono stati individuati diversi profili di censura, non avendo la norma impugnata tenuto conto: sia dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, in tema di autorizzazione al rinnovo dei contratti di collaborazione, che dei limiti di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 il quale, fissando principi generali di coordinamento della finanza pubblica, prevede che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Da qui la prospettata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile; oltre che dell'art. 117, terzo comma, Cost., per non avere previsto la norma regionale il contenimento della spesa per il personale, con ciò violando la riserva statale in tema di coordinamento della finanza pubblica;

- **l'art. 55, comma 1**, nel riproporre l'art. 16 della l.r. 34/2010, già dichiarato incostituzionale con sentenza 310/2011, modifica, prorogandolo al 31.12.2014, il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili. Tale proroga, secondo l'assunto della Consulta, finirebbe con il sottrarre tali stabilizzazioni ai vincoli previsti dall'art. 17, comma 10, del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; infatti, le normative regionali prorogate, anteriori al 2009, non prevedevano alcuno dei suddetti limiti oggi operanti. Ne discenderebbe, pertanto, stante l'impossibilità di procedere alla generica

salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate e autorizzate, il contrasto dell'impugnato articolo con l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non può derogare.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 18/2013 ha dichiarato:

- **l'illegittimità costituzionale degli artt. 16, comma 3, 26 (nella parte in cui novella gli artt. 7, comma 4 e 7 bis della l.r. 8/1996), 32, 50, comma 4, 55, comma 1;**
- **l'estinzione del processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, 14 e 15;**
- **la cessata materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17;**
- **l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 43 e 44, in relazione all'art. 117, primo comma, Cost..**

6.1.3 Con ricorso n. 52/2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 24 febbraio 2012, ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), asserendo la sussistenza di profili di illegittimità per contrasto con diversi articoli della Costituzione.

In via preliminare, appare opportuno ricordare come la l.r. 50/2011 abbia tentato di superare le censure di incostituzionalità che avevano colpito la l.r. 35/2011, la quale aveva, come oggetto, il riconoscimento della Fondazione per la ricerca e cura dei tumori "Tommaso Campanella" quale ente di diritto pubblico.

Secondo quanto riportato in ricorso, invece, le modifiche introdotte dalla l.r. 50/2011 mantengono le criticità originarie, aggiungendone di nuove.

In particolare:

- **l'art. 1** della l.r. 50/2011, aggiungendo il comma 1 bis all'art. 1 della l.r. 35/2011, stabilisce che il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico debba avere effetto dalla data di cancellazione della stessa dal registro delle persone giuridiche;

- **l'art. 2**, inserendo il comma 3 bis nel testo dell'art. 3 della l.r. 35/2011, stabilisce che il Presidente della Giunta provvederà a detta cancellazione nel rispetto di quanto previsto dalle proposte tecniche del Piano di rientro in materia sanitaria.

Entrambe le previsioni, secondo la difesa statale, presuppongono e ribadiscono il contenuto delle disposizioni della l.r. 35/2011, già impugnata con ricorso n. 165/2011, circa la trasformazione della Fondazione in ente di diritto pubblico.

In quanto tali, violerebbero anch'esse l'art. 120, secondo comma, Cost., nella parte in cui interferiscono con le funzioni del Commissario *ad acta* e con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui non rispettano i vincoli di coordinamento della finanza pubblica imposti dal Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria, resi cogenti dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 191/2009;

- **l'art. 3**, nel sostituire il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 35/2011, autorizza la Fondazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale e ad assumere i vincitori, nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate. Tale norma si ritiene essere lesiva sia dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiché detta assunzione non rispetterebbe i vincoli previsti dal Piano di rientro, che dell'art. 81, quarto comma, Cost., in considerazione dell'omessa quantificazione della spesa e dei relativi mezzi di copertura che discenderebbero da tale operazione. Vi sarebbe, poi, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., non essendo consentito bandire concorsi per il reclutamento del personale prima della definizione della pianta organica, oltre che dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., posto che l'art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. 165/2001 disporrebbe la regola, propria dell'ordinamento civile, secondo la quale l'indizione di concorsi pubblici sarebbe subordinata alla preventiva verifica degli effettivi fabbisogni.

Ed ancora, sarebbe stato aggirato il blocco del *turn over* del personale del settore sanitario imposto dall'art. 1, comma 174, della legge 311/2004, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost..

Infine, la mancata preventiva stima del costo del lavoro discendente dalle prospettate assunzioni di personale, lederebbe la previsione di cui all'art. 8 del d.lgs. 165/2001, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.;

- **l'art. 4** posticipa l'abrogazione della legge regionale e delle delibere di Giunta istitutive della Fondazione alla data di trasformazione della stessa in ente di diritto pubblico. La difesa statale ravvisa, in questo caso, la lesione dell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto l'abrogazione di una norma verrebbe subordinata ad un

evento (trasformazione della Fondazione Campanella in ente di diritto pubblico) asseritamente definito, secondo la prospettazione in ricorso, incostituzionale.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2012, che verrà trattata nel paragrafo 6.3.4, ha dichiarato:

- **l'illegittimità degli artt. 5 e 9, comma 1, (quest'ultimo introdotto dall'art. 3 della l.r. 50/2011), della l.r. 35/2011;**
- **in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'intero testo delle leggi regionali 35/2011 e 50/2011.**

6.1.4 Con ricorso n. 69/2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 3 aprile 2012, ha impugnato l'art. 1, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24 recante: "Istituzione del Centro Regionale Sangue"), che, nel modificare l'art. 14, comma 1, della l.r. 24/2011, ne ha disposto la sospensione dell'efficacia sino all'attuazione del Piano di rientro sanitario. Sul punto, l'Avvocatura statale premette l'esistenza di altro ricorso per incompatibilità costituzionale, avverso la modificata l.r. 24/2011 (cfr. par. 6.1.6 dell'ottavo Rapporto sulla legislazione regionale). Da qui, si ritiene che la norma impugnata vada a stabilizzare, per i periodi in cui non opera la sospensione, gli effetti delle disposizioni impuginate che si assumono essere incostituzionali.

Inoltre, la previsione in esame, nel limitarsi a disporre la sospensione dell'efficacia della l.r. 24/2011, contrasterebbe con l'art. 2, commi 80 e 95, della legge 191/2009, che impone alle Regioni di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro, con conseguente violazione degli artt. 117, comma 3, per mancato coordinamento della norma regionale con i principi statali in materia di finanza pubblica, e 120, Cost., per interferenza con le funzioni di Commissario *ad acta* volte all'attuazione del citato Piano.

La norma impugnata contrasterebbe, altresì, con l'art. 81, quarto comma, Cost., poiché, una volta attuato il Piano di rientro, le disposizioni della l.r. 24/2011 riacquisterebbero piena efficacia, ivi comprese quelle prive di copertura finanziaria.

Infine, la norma *de qua* si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, non potendosi escludere l'eventuale contrasto tra i

provvedimenti adottati dal Commissario *ad acta* con le norme impugnate che incidono sulla stessa materia, con l'effetto di inficiare anche la qualità delle prestazioni erogate, arrecando danno alla salute dei cittadini.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 131/2012, ha dichiarato l'illegittimità della l.r. 24/2011 su cui ha inciso la modifica contenuta nell'art. 1, comma 1, della l.r. 6/2012. La stessa Corte, inoltre, con ordinanza n. 54/2013, nell'ambito del ricorso in esame, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 1, della l.r. 6/2012, per sopravvenuta mancanza di oggetto a seguito della sentenza sopra citata, che ha rimosso *ex tunc* la norma censurata dall'ordinamento giuridico.

6.1.5 Con ricorso n. 109/2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 27 luglio 2012, ha impugnato gli artt. 2, comma 3, lett. a), e 4, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: "Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotto agricoli anche a chilometro zero") contestando profili di illegittimità costituzionale comuni.

In particolare:

- **l'art. 2, comma 3, lett. a)**, qualifica come "prodotti chilometro zero" solo i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, con l'evidente finalità di favorire l'utilizzo ed il consumo dei prodotti agricoli calabresi;
- **art. 4, ai suoi commi 3, 4 e 5**, statuisce, rispettivamente che: le imprese esercenti sul territorio regionale attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico, che si siano approvvigionate di prodotti agricoli a chilometri zero, ricevano un apposito logo da esporre e da utilizzare nell'attività promozionale; indica che le imprese di cui al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 28/2009 siano inserite in un apposito circuito regionale nell'ambito delle attività promozionale della Regione Calabria; infine, che le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo, oltre che le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a chilometro zero, siano definite dalla Giunta regionale.

Secondo l'Avvocatura statale, il requisito dell'origine calabrese non giustificerebbe gli obiettivi della promozione dei prodotti a chilometri zero (tutela

dell'ambiente e salute dei consumatori), contrastando, invece, con il requisito della proporzionalità cui, in base ai Trattati istitutivi dell'Unione europea, devono rispondere le restrizioni dirette o indirette alla libera circolazione delle merci.

Il combinato disposto delle norme in esame risulterebbe discriminatorio poiché avvantaggerebbe le aziende agricole del luogo, dalle quali i gestori dei servizi sarebbero indotti a rifornirsi, preferibilmente, al fine dell'aggiudicazione dell'appalto.

Ne discenderebbe la violazione delle disposizioni del TFUE (artt. da 34 a 36) che vietano agli Stati di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione o misure di effetto equivalente, che possano ostacolare, direttamente o indirettamente, gli scambi intracomunitari, e, quindi, il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Del pari, la norma che prevede l'assegnazione di un contrassegno con lo stemma della Regione, da utilizzare nell'attività promozionale, finirebbe con introdurre un vero e proprio marchio, da considerarsi illegittimo secondo l'orientamento della Consulta (sentenze 86 e 191 del 2012).

La legge regionale 1 ottobre 2012, n. 43 (Modifiche alle leggi regionali 11 giugno 2012, n. 22 e 14 agosto 2008, n. 29, in materia di consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero) è intervenuta recependo i rilievi riportati nel ricorso presentato dal Governo, che, pertanto, ha rinunciato all'impugnativa proposta.

6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria

6.2.1 Con ricorso n. **169/2012** la Regione Calabria ha impugnato, in via principale, l'art. 17, commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), che, a mezzo della decretazione d'urgenza, prefigura un complesso iter finalizzato alla soppressione delle province non rispondenti a determinati parametri indicati dal Governo.

I motivi di censura si ravvisano nella:

1) carezza dei requisiti di necessità e di urgenza che devono caratterizzare l'adozione di atti aventi forza di legge ordinaria previsti dall'art. 77 Cost.. Nel caso in esame, infatti, la decretazione urgente ha il solo fine di elidere una fase del procedimento costituzionale ex art. 133 Cost., ma non esplica l'effetto "urgente" di diminuire gli apparati degli enti locali.

Sul piano formale, difatti, un decreto legge non può introdurre norme che vanno ad incidere su principi di rango costituzionale ai sensi dell'art. 114, secondo comma, Cost.. Tale intervento sarebbe in conflitto con il sistema di gerarchia delle fonti, non potendosi sopprimere una o più province se non con legge costituzionale o in virtù di principi contenuti in una norma di rango costituzionale, godendo le province, una volta istituite, di una vita e di una autonomia propria in virtù del richiamato art. 114.

Inoltre, la procedura di revisione delle circoscrizioni provinciali è prevista dall'art. 21 del d.lgs. 267/2000, che, sino all'entrata in vigore della nuova "Carta delle autonomie locali" potrebbe essere derogato solo da norma espressa.

Sul piano sostanziale, inoltre, il completo ridisegno del sistema delle autonomie locali, non pare possa essere demandato alla decretazione d'urgenza, sulla base dell'esigenza di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Tale strumento, difatti, appare essere incongruo rispetto alla dichiarata finalità, considerando che la norma impugnata è solo l'ultima di una serie di interventi del legislatore nazionale (d.l. 201/2011, il cui art. 23 ha riformato in via radicale le funzioni e gli organi delle province; d.l. 138/2011, il cui art. 16 ha disposto in merito alla riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali), con ciò confermando l'assunto iniziale, ossia che non ricorra una contingente necessità, ma che, invece, siano state adottate diverse azioni di sistema, non coordinate e frammentarie. Tali misure non sarebbero, comunque, sufficienti, rendendosi necessarie ulteriori e successive azioni esecutive da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni (es. redistribuzione del personale, strutturazione dei bilanci degli enti accorpati, ridefinizione degli uffici), non conciliabili con il limite temporale del decreto legge e richiedenti, in ogni caso, un'approfondita elaborazione e programmazione, oltre che il coinvolgimento dei cittadini e degli enti interessati, come previsto dall'art. 133 Cost..

2) Violazione degli artt. 3, 5, 114, 117 Cost., in quanto, l'art.17, incidendo sul sistema delle autonomie locali costituzionalmente garantito, adotta criteri (dimensione

territoriale e popolazione residente) di rango inferiore alle norme costituzionali e invade la sfera di competenza legislativa riservata alla Regione.

Difatti, l'attività di riordino territoriale delle province può essere perseguita solo a mezzo di legge provvedimento di cui al più volte citato art. 133 Cost., preceduta dall'iniziativa dei comuni e dal parere della Regione interessata. Del pari, la fissazione dei requisiti minimi di popolazione e del territorio, così come l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, oltre che la determinazione del capoluogo provinciale, non rientrano nella competenza statale, bensì in quella regionale residuale, non essendo la materia *de qua* (circoscrizioni provinciali) riconducibile nella elencazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost..

Tali criteri, inoltre, non paiono essere corrispondenti ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dettati dall'art. 118 Cost. che, invece, impongono che l'attività legislativa ed amministrativa sia improntata alla massima considerazione delle varie e multiformi esigenze degli enti locali, richiedendo, pertanto, soluzioni duttili e differenziate per la creazione di organismi e strumenti istituzionali capaci di adattarsi alle più varie situazioni geografiche e socio-economiche.

3) Violazione dell'art. 133 Cost., con parziale illegittima delegificazione dei criteri di riordino e dell'art. 5 della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale.

Il procedimento contenuto nell'art. 17 del decreto legge impugnato contrasta con il dettato dell'art. 133 Cost., in quanto non prevede l'iniziativa dei comuni interessati, ne' che tale iniziativa sia, comunque, surrogata dalla previsione che l'ipotesi di riordino delle province venga demandata al Consiglio delle autonomie locali, che e' organo di consultazione tra le Regioni e gli enti locali e non mero organismo rappresentativo dei comuni. Invece, il comma 3 dell'art. 17, esclude la consultazione della Regione, sostituendola con il parere della Conferenza unificata, nei casi in cui la Regione non si pronunci, introducendo, così, un procedimento verticistico, che e' l'esatto contrario di quanto imposto dall'art. 133 Cost., che prevede l'iniziativa dal basso.

La procedura introdotta dall'art. 17, viola, inoltre, l'art. 5 della Convenzione europea relativa alla "Carta europea dell'autonomia locale", ove si afferma il principio, se consentito dalla legge, della preventiva consultazione delle collettività locali interessate, in caso di modifica dei limiti territoriali.

Ed ancora, la devoluzione ad un atto amministrativo governativo, operata dal comma 2 dell'impugnato art. 17, appare difforme dallo schema previsto nell'art. 133 Cost. contenente, secondo la difesa regionale, una riserva di legge rafforzata, essendo stata l'individuazione dei parametri minimi territoriali e demografici già prevista dalla legge ordinaria generale e, quindi, derogabile solo in via espressa (art. 21 del d.lgs. 267/2000).

6.3 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa del Governo

Nel corso del 2012, la Consulta ha depositato cinque sentenze che hanno definito altrettanti ricorsi promossi dal Governo nei confronti di norme regionali, ed esattamente:

- 1) la n. 34, depositata il 15 febbraio 2012;
- 2) la n. 35, depositata il 15 febbraio 2012;
- 3) la n. 131, depositata il 21 maggio 2012;
- 4) la n. 214, depositata il 30 luglio 2012;
- 5) la n. 231, depositata l'8 ottobre 2012.

6.3.1 Con la sentenza n. 34/2012, la Corte si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 3, comma 1, lettere b), c), f) e h) della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali) per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere g), h) e l), Cost., dichiarandolo incostituzionale.

Nello specifico, l'istituzione di un'apposita Agenzia regionale ed i compiti ad essa conferiti dalla legge regionale in esame fa sì che le disposizioni impugnate si sovrappongano alla disciplina statale relativa all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, invadendo, così, le materie riservate allo competenza esclusiva statale Stato (ordine pubblico e sicurezza, organizzazione amministrativa, giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale). Per ragioni di omogeneità del contenuto e del rapporto di stretta concatenazione oggettiva e funzionale delle previsioni dei diversi articoli, la Corte, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità dell'intero testo della legge regionale.

6.3.2 Con la sentenza n. 35/2012, la Corte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria) per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) e h), Cost., oltre che con la legge 136/2010, accogliendo il relativo ricorso.

In particolare, l'impugnato articolo dispone che tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscano di finanziamenti regionali debbano conformarsi alle procedure di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nelle operazioni relative ad importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00, con il fine espresso di garantire la legalità, la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilità dei flussi finanziari.

L'art. 3 della citata legge nazionale, invece, nel disciplinare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, debbano utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche.

E' pure diverso il tetto di spesa (1.500,00 euro) per il quale è stato previsto l'assoggettamento agli obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.

Secondo l'assunto della Corte, la normativa regionale, sia per la finalità della norma impugnata (prevenzione dei reati), sia per l'oggetto (controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione di un'opera nel campo degli appalti pubblici), sia, infine, per lo strumento indicato (conto dedicato e fissazione di un tetto di spesa) rientra nel campo già occupato dalla quella statale, in quanto espressione della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Ciò non comporta una preclusione assoluta in capo alle regioni di intervenire nel campo della promozione della legalità, a condizione, però, che essa si traduca nella diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, restando, quindi, sottratti quegli strumenti che possano generare, anche solo potenzialmente, interferenze con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (cfr. Corte Costituzionale, sentenze 55/2001 e 325/2011).

La Corte, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità consequenziale dell'intera legge regionale, in quanto il venir meno dell'impugnato art. 2 avrebbe finito con lo svuotare

di significato i rimanenti, contenenti solo le finalità (art. 1) e l'entrata in vigore della stessa legge (art. 3).

6.3.3 Con la sentenza n. 131/2012, la Corte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge regionale 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro regionale sangue), per asserito contrasto con gli artt. 120 e 117, terzo comma, Cost., accogliendo il relativo ricorso.

Vi è da premettere che, successivamente alla sua presentazione, con legge regionale 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante: "Istituzione del centro Regionale Sangue"), veniva disposta la sospensione l'efficacia della legge impugnata, in attesa dell'attuazione del piano di rientro sanitario.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto che lo *ius superveniens*, non avendo avuto carattere satisfativo delle pretese del ricorrente, non ha consentito la cessazione della materia del contendere: l'aver rimesso all'amministrazione regionale il potere di decidere in ordine all'attuazione del piano di rientro, non ha implicato, *ex se*, l'effettivo rientro dal disavanzo sanitario, consentendo, per converso, il mantenimento di una legge che, pur se improduttiva di effetti, rimaneva valida.

La Corte, quindi, andando al merito della questione, ha dichiarato il ricorso fondato.

In particolare, gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, prevedono, rispettivamente, l'istituzione del Centro regionale sangue e la definizione delle relative funzioni, mentre l'art. 1, comma 2 (Istituzione e regolazione di nuove strutture sanitarie), l'art. 4, comma 1 (Definizione del direttore generale e del Comitato di gestione), e l'art. 10, comma 2 (Adozione dei provvedimenti conseguenti a quelli assunti dal Centro regionale sangue), demandano alla Giunta regionale compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite al Commissario *ad acta*, in forza di mandato commissariale discendente dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, concordato in data 17 dicembre 2009 fra il Presidente della Regione Calabria e i Ministri della salute e della economia e finanze.

Risulta, quindi, violato, sia l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'intervento in materia di organizzazione sanitaria, disciplinato dalla legge regionale, non risulta contemplato nel citato Piano di rientro, che, in forza dell'art. 1, comma 796, lettera b)

della legge 296/2006 (cd. legge finanziaria 2007) ha assunto il carattere della obbligatorietà; si configura, poi, l'ulteriore contrasto con l'art. 2, commi 80 e 95, della legge 191/2009 (cd. legge finanziaria 2010) che impone alle regioni, sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, la rimozione dei provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione dei piani, oltre che il divieto di adozione di ulteriori provvedimenti. Da qui, il mancato rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica accertato dalla Corte.

Inoltre, risulta fondata pure l'altra censura relativa alla violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto gli articoli impugnati, demandando alla Giunta regionale una serie di compiti (individuazione della sede del Centro regionale sangue e delle funzioni del suo direttore generale e del comitato di gestione; adozione di ogni determinazione in tema di piani di programmazione delle attività trasfusionali, del sangue e del plasma) interferiscono con il mandato commissariale, ostacolando, e andando, inoltre, ad aggravare il disavanzo sanitario regionale.

Su tale ultimo aspetto, difatti, si ritiene violato, pure l'art. 81, quarto comma, Cost., sia perché la somma indicata per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro, per l'annualità di riferimento, risulta insufficiente (art. 13, comma 1) sia perché, soprattutto, la norma in questione (art. 13, comma 2) non quantifica per gli anni successivi l'ammontare degli oneri finanziari, né specifica i relativi mezzi di copertura, quantificazione che, invece, secondo il costante orientamento della Corte, deve essere *“credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”* (da ultimo, sent. 272/2011).

La Corte, infine, stante l'inscindibile connessione fra le norme impugnate e le altre disposizioni della l.r. 24/2011, ha esteso, ai sensi dell'art. 27 della legge 87/1953, la dichiarazione di incostituzionalità anche a tali ultime.

Per mera completezza espositiva, si rammenta (cfr. par. 6.1.4) che la Corte, con ordinanza n. 54/2013, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso n. 69/2012 per sopravvenuta carenza dell'oggetto, ha, di fatto, esteso la dichiarazione di illegittimità all'art. 14, comma 1, della l.r. 24/2011, per come modificato dalla l.r. 6/2012.

6.3.4 Con la sentenza n. 214/2012 la Corte ha definito, previa riunione per ragione di connessione, i ricorsi relativi agli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, 9, comma 1, 4, comma 3, e 5 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza" come ente di diritto pubblico), nonché agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), ritenendo fondate le impugnative per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., considerando assorbite le restanti questioni di legittimità costituzionale promosse dal ricorrente.

Nel rinviare a quanto esposto al paragrafo 6.1.3, ove si è rappresentato il contenuto degli articoli impugnati della l.r. 50/2011 e di come gli stessi interagiscano con gli articoli della l.r. 35/2011, modificandola, qui è opportuno evidenziare come la Corte abbia focalizzato la propria attenzione sulle censure relative all'art. 81, quarto comma, Cost., sulla considerazione, stigmatizzata nei ricorsi introduttivi, che entrambe le leggi impuginate abbiano introdotto una nuova o maggiore spesa, senza quantificazione e sprovvista di idonea copertura.

Accertato dalla Corte che le leggi in esame siano generatrici di spesa (finanziamenti pubblici e finanziamenti straordinari regionali (art. 5, comma 1, lett. c) e b) della l.r. 35/2011), la stessa giunge ad attribuire alla individuata spesa il carattere della novità.

Difatti, per effetto dell'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 11/2009 da parte dell'art. 10, comma 1, della l.r. 35/2011, è stato reintrodotta nell'ordinamento regionale l'onere finanziario pubblico, per come derivante dall'attività della Fondazione Campanella. Tale reintroduzione, tuttavia, non è stata seguita dalla puntuale indicazione dei mezzi per farvi fronte.

Trattasi, secondo il costante orientamento della Consulta, di un obbligo costituzionale cui il legislatore, anche regionale (cfr. Corte costituzionale, sent. 68/2011) non può sottrarsi; inoltre, la quantificazione della spesa deve avvenire secondo una stima effettuata "in modo credibile" (cfr. Corte costituzionale, sent. 115/2012) e non può essere rinviata a provvedimenti di natura amministrativa (Corte cost., sentenze 141/2010 e 9/1958).

Dalla omessa quantificazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte, discende la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., e dunque l'illegittimità sostanziale non

solo delle norme impugnate, ma anche di quelle sostanziali generatrici di spesa. Da qui l'incostituzionalità di entrambi i testi delle leggi regionali 35 e 50 del 2011.

Con legge regionale 13 dicembre 2012, n. 63 (Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella) è stata confermata la natura di ente di diritto privato della Fondazione Campanella, con previsione, in capo alla Regione, del rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo ai sensi e per gli effetti della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e del regolamento regionale 13/2009.

E' stato, inoltre, previsto che la Fondazione Campanella concorra ad assicurare l'integrazione fra il Servizio sanitario regionale e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro e che le unità operative, non oncologiche, già attivate presso la Fondazione siano trasferite, previa intesa fra la predetta Università e la Regione, nell'Azienda ospedaliera – universitaria "Mater domini" di Catanzaro.

6.3.5 Con sentenza n. 231/2012, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla impugnativa relativa all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), per ritenuto contrasto con gli art. 97 e 117, terzo comma, Cost., ritenendo la questione infondata.

La norma impugnata disciplina l'istituto della gestione provvisoria delle farmacie e prevede una sanatoria delle stesse, con assegnazione delle relative sedi ai rispettivi gestori provvisori, prescindendo dall'espletamento di un pubblico concorso. La regola del pubblico concorso, inteso come "principio fondamentale", risponderebbe all'esigenza di garantire non solo l'accesso al concorso a tutti i farmacisti iscritti all'Albo, ma pure di assicurare, in maniera stabile ed efficace e sull'intero territorio nazionale, il servizio farmaceutico, reso dai farmacisti quali concessionari di un pubblico servizio, principio che, secondo il Governo, sarebbe stato disatteso. Inoltre, secondo la difesa erariale, la materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico rientrerebbe nella competenza concorrente della tutela della salute: pertanto, la disciplina transitoria regionale eccederebbe la competenza regionale, contenendo una deroga al principio generale dell'assegnazione della titolarità delle farmacie in base a un concorso pubblico, secondo un principio desunto dall'art. 48, comma 29, del d.l. 269/2003, convertito, con modificazioni, in legge 326/2003.

La Corte, richiamando precedenti pronunce (sentenze 87/2006 e 448/2006), ha ritenuto che la problematica dedotta in giudizio non debba necessariamente risolversi, come richiesto nel ricorso, con l'affermazione della rigida ripartizione di competenze fra lo Stato e le regioni e con l'esclusione, quindi, di una potestà legislativa regionale circa eventuali deroghe alla regola del pubblico concorso.

Difatti, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il richiamato art. 48, comma 29, del d.l. 269/2003, fa salva una diversa normativa regionale, con ciò riconoscendo e salvaguardando una competenza regionale in ordine alla regolamentazione del concorso e non escludendo, pertanto, in considerazione di specifiche e concrete necessità contingenti, la deroga per casi determinati e in via transitoria.

La Corte non ha, poi, ritenuto configurabile l'ulteriore profilo di incostituzionalità relativo all'art. 97, terzo comma, Cost., per mancato rispetto della regola del pubblico concorso, sia in quanto è consentito apporre deroghe a tale principio se le stesse siano funzionali all'esigenza di buon andamento dell'amministrazione e quando ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (*ex plurimis*, sentenze 299/2011 e 30/2012); sia perché la norma censurata prevede che i soggetti interessati non siano scelti in via arbitraria, bensì attingendo da una graduatoria relativa a precedente procedura concorsuale, nella quale gli stessi erano stati ritenuti idonei e, in quanto tali, beneficiari di assegnazione a titolo provvisorio delle sedi vacanti, rendendo così la norma impugnata compatibile anche con il principio della concorsualità.

6.4 I ricorsi in via incidentale

A seguito della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte del sig. A.C., titolare dell'omonima impresa individuale, per mancato pagamento di alcuni lavori eseguiti in favore della Regione Calabria, quest'ultima ha notificato atto di citazione in opposizione, deducendo l'inefficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, interpretativo dell'art. 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che così recita: "*L'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 si interpreta nel senso che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle*

assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non sussista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione".

Il Tribunale civile di Catanzaro, con ordinanza del 24 maggio 2010, iscritta nel Reg. ord. n. 15/2012 (pubblicata su G.U. del 22 febbraio 2012, n. 12), ha rimesso la questione di legittimità costituzionale al giudizio della Consulta, ritenendola non manifestamente infondata, in quanto la norma regionale, incidendo direttamente sull'efficacia dei contratti stipulati dall'amministrazione, sarebbe finalizzata a disciplinare rapporti privatistici che, per loro stessa natura, sono riservati alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost..

6.5 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa regionale

6.5.1 Con sentenza n. 198/2012, la Corte costituzionale, previa riunione, si è pronunciata sul ricorso n. 158/2011, presentato dalla Regione Calabria, oltre che su quelli presentati dalle Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Veneto, Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano, con i quali, per ragioni parzialmente coincidenti, sono stati impugnati gli artt. 3 e 14 del d.l. 138/2011, convertito in legge 148/2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, oltre che la delega al Governo per la riorganizzazione degli uffici finanziari sul territorio, e dell'art. 30, comma 5, della legge 183/2011 (cd. legge di stabilità 2012), per asserito contrasto con gli artt. 3, 70, 77, 97, 100, 103, 114, 117, commi terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123, Cost..

La Corte, in via preliminare, ha ritenuto inammissibile il ricorso avuto riguardo alla impugnativa relativa all'art.14, commi 1 e 2, per asserito contrasto con l'art. 77 Cost., e conseguentemente, dell'art. 70 Cost.: difatti, la ritenuta mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza dell'assunta decretazione è stata ritenuta priva di motivazione.

Nel merito, l'art. 14, comma 1, del d.l. 138/2011, nel prevedere il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, la riduzione degli emolumenti dei consiglieri, nonché l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, andrebbe a violare, secondo quanto prospettato in ricorso: l'art. 117, terzo comma, Cost., perché detterebbe una disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente; l'art. 119

Cost., in quanto stabilirebbe le modalità con cui le Regioni devono raggiungere di obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità; l'art. 117, quarto comma, Cost., perché invaderebbe l'ambito riservato alla potestà legislativa residuale; l'art. 122 Cost., perché attribuirebbe al legislatore statale una competenza ulteriore rispetto alla determinazione della durata degli organi elettivi e dei principi fondamentali relativi al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali; l'art. 123 Cost., in quanto invaderebbe la potestà residuale delle Regioni.

La Corte, ricondotta la materia su cui inciderebbero le disposizioni impugnate nell'ambito della struttura organizzativa delle Regioni di cui agli artt. 121 e 123, Cost., conclude per una pronuncia di non fondatezza del ricorso. Difatti, la disposizione impugnata, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi, tra elettori ed eletti, mira a garantire il principio secondo cui tutti i cittadini hanno il diritto ad essere egualmente rappresentati. La mancanza di criteri statali che regolino la composizione degli organi regionali può comportare importanti diseguaglianze nel rapporto elettori-eletti e, conseguentemente, in quello elettori-assessori. La norma censurata, invece, stabilisce, nel quadro del contenimento della spesa pubblica ed in coerenza con il principio di uguaglianza, i citati criteri di proporzione fra elettori, eletti e nominati, non integrando, così, la violazione degli artt. 117, 122 e 123 Cost..

Il secondo motivo di censura attinente l'art. 14 è quello relativo alla prevista istituzione di un Collegio di revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, nonché dei relativi requisiti che i componenti dovranno possedere.

Secondo la Corte, la norma impugnata consente il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il riesame diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile. Detta norma, inoltre, garantisce l'autonomia delle Regioni, stabilendo che i componenti dell'organo di controllo interno debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio e che tale organo sia collegato alla Corte dei conti, istituto indipendente del Governo. Il collegamento fra i due tipi di controllo, interno ed esterno, risponde, pure ad esigenze di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, in conformità a quanto già previsto dalla legge 20/1994, secondo cui

la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge è accertata dalla Corte dei conti anche in base all'esito di altri controlli.

In ultimo, la scelta di rimettere alla Corte dei conti la definizione dei criteri di qualificazione professionale dei membri del Collegio dei revisori si giustifica con la specializzazione della stessa Corte nella materia della contabilità pubblica. Anche per questo verso, quindi, la norma impugnata non viola l'art. 117, sesto comma, Cost..